

COSTITUZIONI



DICASTERO
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

Città del Vaticano, 3 febbraio 2023

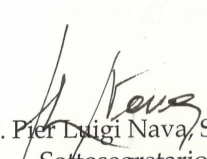
Prot. n. O. 16-¹/2005

Reverendo Padre,

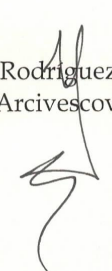
la presente è riscontro alla Sua Preg.ma del 27 novembre 2022, con la quale ha inoltrato richiesta di approvazione di alcune proposte di modifica alle Costituzioni, votate dal Capitolo Generale della Congregazione Benedettina Olivatana.

Questo Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, dopo un attento esame, approva le modifiche introdotte agli artt. 120 e 123 secondo il testo presentato: l'art. 178 bis viene approvato con la seguente rettifica: sostituire "numero minimo di" con "tutti i".

Profitto della circostanza per salutarLa cordialmente nel Signore.



P. Pier Luigi Nava, S. M. M.
Sottosegretario



✠ José Rodríguez Carballo, O.F.M.
Arcivescovo Segretario

Rev.mo P. ABATE
DOM DIEGO M. ROSA
Congregazione Benedettina di S. Maria di Monte Oliveto
Abbazia Monte Oliveto Maggiore
53041 Asciano (SI)



Prot. Curia Generalitia
n° 14/2023

DIDACUS M. ROSA
ABBAS GENERALIS – SUPREMUS MODERATOR
CONGREGATIONIS SANCTÆ MARIÆ MONTIS OLIVETI
ORDINIS SANCTI BENEDICTI
DEI ET APOSTOLICÆ SEDIS GRATIA
ORDINARIUS ABBATIÆ TERRITORIALIS MONTIS OLIVETI MAIORIS

DECRETO

In seguito all'approvazione in data 3 febbraio 2023 (prot. n. O.16-1/2005) da parte del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica delle modifiche costituzionali apportate dal Capitolo Generale, celebrato nell'Archicenobio di Monte Oliveto Maggiore dal giorno 8 al giorno 18 novembre 2022; considerato che, secondo i cann. 7, 8 e 31 del CIC le leggi e i decreti non entrano in vigore se non promulgati,

PROMULGHIAMO

tutto ciò che è stato stabilito dal Capitolo Generale e in specie:

- le modifiche delle Costituzioni approvate dalla Santa Sede,
- le modifiche del Direttorio

come da allegati al presente decreto. Stabiliamo altresì che, vista l'avvenuta introduzione di nuovi numeri, la numerazione del Corpo Costituzionale venga opportunamente rivista e rimanga normativa quella della nuova versione.

Secondo il can. 8, §2 del CIC queste modifiche entreranno in vigore un mese dopo la data del presente decreto.

In fede di tutto ciò abbiamo apposto la nostra firma e il nostro sigillo.

Archicenobio di Monte Oliveto Maggiore,
9 marzo 2023, solennità di Santa Francesca Romana

+ *Diego M. Rosa*
✠ Abate Generale



Diego M. Rosa
Cancelliere

CONGREGAZIONE BENEDETTINA DI SANTA MARIA DI MONTE OLIVETO – CASA GENERALIZIA, CANCELLERIA
53041 Asciano (Si) – tel. 0577 707258
cancelleria@monteoliveto maggiore.it – <https://www.monteoliveto maggiore.it/cancellaria>



PROEMIO

PROFILO E NATURA DELLA CONGREGAZIONE

Regola: Prologo; 1

1. NATURA E NOME. La Congregazione monastica di S. Maria di Monte Oliveto è una Congregazione benedettina cenobitica composta da monasteri eretti a norma di queste Costituzioni, che per volontà del suo Fondatore, San Bernardo Tolomei, segue la Regola di san Benedetto come norma di vita. Pertanto la sua denominazione ufficiale e completa è: Congregazione Benedettina di S. Maria di Monte Oliveto.

In origine San Bernardo Tolomei e i suoi primi compagni, ispirati dallo Spirito Santo, hanno cercato Dio nel deserto. Hanno scelto la Regola di san Benedetto nella radicalità dei suoi valori monastici per rispondere alla vocazione che essi avevano ricevuto e si sono posti sotto il patrocinio della Beata Vergine Maria.

San Bernardo Tolomei, fedele figlio della Chiesa, accogliendo anche i desideri dei Sommi Pontefici della sua epoca, ha adottato una struttura istituzionale centralizzata e per questo la nostra Congregazione ha avuto fin dalle origini alcuni statuti e ordinamenti particolari, diretti a fare di tutti i monasteri un corpo unico sotto la direzione del Capitolo Generale e dell'Abate di Monte Oliveto Maggiore e ad attuare in sé quella forma di governo che nella Regola benedettina è di ogni singola Comunità monastica.

Con il sorgere di nuove fondazioni olivetane, si realizzava così un stretta unità intorno all'Archicenobio di Monte Oliveto Maggiore, unità che favoriva lo stesso slancio spirituale nei diversi monasteri. Per grazia di Dio, si generava un *Unum Corpus* che a sua volta faceva crescere la carità fraterna fra ogni monastero, rendendo le Comunità profondamente solidali le une con le altre. Così si esprimeva sotto un profilo ecclesiologico il carisma olivetano dato ai Padri fondatori dallo Spirito Santo. Esso è sempre attuale e vivente. Tale *traditio* fa della nostra Congregazione un'*agape* fraterna di Comunità ed è all'origine di quel singolare vincolo tra monaci e tra monasteri che ben contraddistingue la nostra Congregazione monastica.

La nostra stabilità nella Congregazione, di cui l'Archicenobio di Monte Oliveto Maggiore è la fonte, conferisce all'Abate di quel luogo una responsabilità speciale nella custodia e nello sviluppo della comunione fra tutte le Comunità (cfr. Cost. 166). Abate di Monte Oliveto Maggiore, egli è Abate Generale della Congregazione, con tutti i poteri inerenti a questo ministero, soprattutto il dovere di mantenere viva e di far crescere l'unità nella carità tra tutti i fratelli, dei quali egli ha la responsabilità e potestà ultima come Moderatore Supremo.

La professione emessa nelle mani dell'Abate Generale esprime la stabilità nella Congregazione e l'unità delle Comunità olivetane con l'Archicenobio di Monte Oliveto Maggiore. I fratelli sono ricevuti alla professione, come monaci della Congregazione nella Comunità dove vivono la loro stabilità ordinaria, dall'Abate Generale o, *vice et nomine*, da un suo delegato che normalmente è l'Abate locale.

L'Abate locale, a norma delle presenti Costituzioni, accompagna ciascuno dei suoi monaci nel cammino di conversione; presiede inoltre alla carità nella sua Comunità e la conserva unita e aperta a tutti gli altri monaci e monasteri della Congregazione.

Fra l'Abate Generale e l'Abate locale deve svilupparsi una relazione paterna e filiale di fiducia e di chiarezza in cui ciascuno è riconosciuto nel suo proprio compito.

2. FEDELITÀ ALLA CHIESA. Inserita in un determinato contesto sociale ed ecclesiale la nostra Congregazione, mentre aderisce perfettamente al Magistero della Chiesa e si mantiene identica nella sua fisionomia secondo il carisma del Fondatore e lo spirito della propria tradizione, sta attenta ai segni dei tempi e si adegua alle necessità della Chiesa (cfr. Cost. 7).

3. CONFEDERAZIONE O.S.B.. Fa parte della Confederazione delle Congregazioni monastiche O.S.B., presieduta dall'Abate Primate, conformemente al decreto della Sacra Congregazione dei Religiosi del 27 agosto 1960.

4. CARATTERISTICHE. Oltre alla fedeltà alla Regola di san Benedetto, comune a tutti i Benedettini, la Congregazione ha queste caratteristiche:

- a) professione monastica e stabilità nella Congregazione a norma delle presenti Costituzioni (n. 26);
- b) governo supremo detenuto dal Capitolo Generale e dall'Abate Generale con il Definitorio, secondo i principi di sussidiarietà e complementarità;
- c) Corpo Costituzionale unico per tutti i monaci e i monasteri;
- d) una profonda comunione tra i monaci e tra i monasteri animata dalla carità e insieme espressa in forma giuridica;
- e) culto della Beata Vergine Maria, titolare e patrona della Congregazione.

5. PLURALISMO: NORME. Ferme restando tali note specifiche, che determinano l'unità della Congregazione, estendendosi questa a regioni, nazioni e continenti, è ammesso il pluralismo secondo i seguenti principi:

- a) ogni monastero, avendo una vocazione particolare, quale risulta dalle esigenze della Chiesa locale e dagli scopi della fondazione, può darsi, nelle cose accidentali, organizzazione e ordinamento disciplinare proprio;
- b) spetta all'Abate Generale, sentito il Definitorio, verificare se quanto stabilito nei singoli monasteri secondo il principio del pluralismo sia conforme alle proprietà e alle strutture fondamentali della Congregazione.

6. MONACI E FAMIGLIA OLIVETANA. Con il nome di monaci si intendono tutti i professi, aventi i diritti e doveri descritti nel presente Corpo Costituzionale, che riguarda solo i monaci e, per quanto li concerne, gli oblati regolari.

Con il nome di famiglia olivetana si intendono, oltre i monaci della nostra Congregazione, le monache, le monache oblate, le suore, gli oblati regolari e secolari che partecipano del nostro carisma e della nostra spiritualità.

7. CORPO COSTITUZIONALE: CONTENUTO, VALORE, NATURA. Questo Corpo Costituzionale comprende:

- a) il Proemio Costituzionale;
- b) le Costituzioni.

Le Costituzioni e il Proemio stabiliscono le strutture e le norme primarie della Congregazione.

Il Direttorio, per opera del Capitolo Generale, alla luce degli insegnamenti e delle direttive della Chiesa, adatta alle esigenze dei tempi le nostre tradizioni monastiche e specifica meglio nei particolari e nelle attuazioni pratiche le prescrizioni costituzionali.

La Regola, le Costituzioni col Proemio e il Direttorio hanno valore di legge per tutti i monaci e i monasteri della nostra Congregazione.

8. NORMA FONDAMENTALE. I monaci, in virtù della professione monastica, sono tenuti ad osservare il presente Proemio Costituzionale e la Regola di S. Benedetto, secondo la lettera e lo spirito di queste Costituzioni e di questo Direttorio.

Le norme concernenti la materia dei voti e la legge divina od ecclesiastica obbligano sotto peccato.

PARTE PRIMA

VITA MONASTICA

CAPITOLO I TESTIMONIANZA EVANGELICA NELLA VITA MONASTICA

Regola: Prologo; 4-7

ARTICOLO I VITA DI COMUNIONE CON DIO E I FRATELLI

§I – CON DIO: PREGHIERA E *LECTIO DIVINA*

Regola: 19-20; 48; 50; 52; 73
[Direttorio: nn. 1-28]

PREGHIERA

9. NECESSITÀ, EFFETTI. La preghiera, sia privata che comunitaria, nelle sue varie forme, è condizione ed elemento indispensabile dell'ascesi monastica. Mentre, infatti, accoglie e sollecita la grazia divina, diventa, unita allo sforzo ascetico, principio vitale di comunione con Dio e con i fratelli, eleva a Dio tutta la vita del monaco, esercita e perfeziona la carità.

10. VITA DI PREGHIERA. Il Santo Padre Benedetto e San Bernardo Tolomei con i loro esempi illustrano questi principi fondamentali e ne esigono l'applicazione dal monaco che, come Cristo, vive sotto gli occhi del Padre per cercare il suo regno e compiere la sua volontà, stando in ascolto dello Spirito.

11. INDICAZIONI PRATICHE. Il monaco inizi ogni sua azione con una fervida preghiera. Viva in continuo raccoglimento, favorito dal silenzio e dalla solitudine del chiostro.

12. PRIORITÀ DELLA LITURGIA. Il monaco nutra lo spirito di preghiera specialmente con la partecipazione all'*Opus Dei* e ai Sacramenti, e soprattutto con la celebrazione della Parola di Dio e dell'Eucaristia; e poiché la preghiera ufficiale di Cristo e della Chiesa, per il suo valore e per la sua efficacia, supera tutte le preghiere individuali, nulla preferisca all'*Opus Dei*.

13. OBBLIGO DELLA CELEBRAZIONE IN CORO. Alla Messa conventuale e alla Liturgia delle Ore, che dev'essere sempre celebrata in coro, hanno l'obbligo di partecipare tutti i monaci e novizi, se non ne sono dispensati – ma che sia solo raramente – per ragionevoli motivi.

14. OBBLIGO PERSONALE DELL'*OPUS DEI*. Quando non possono intervenire alla celebrazione comune dell'*Opus Dei*, i professi solenni sono tenuti a recitarlo in privato; i professi temporanei sono vivamente esortati dalla Chiesa a celebrare da soli almeno le Lodi e i Vespri (IGLH 32,40).

15. CULTO DELLA B. V. MARIA. Il monaco, secondo la tradizione olivetana, assolve con gioia il dovere di rendere ogni giorno un culto filiale a Maria, Madre di Dio, Madre della Chiesa e Patrona della nostra Congregazione.

LECTIO DIVINA

16. NECESSITÀ. La *Lectio Divina*, come per la vita monastica, così per la giornata del monaco è elemento indispensabile.

17. OGGETTO. La *Lectio Divina* attinge innanzitutto dalla Sacra Scrittura; ma la virtù santificatrice della Parola di Dio permea, in varia misura, anche gli scritti che riecheggiano quella Parola, primi fra tutti quelli del Magistero ecclesiale, nonché la liturgia e i Padri.

§II – CON I FRATELLI

Regola: 4,8-33; 27; 36; 69; 72
[Direttorio nn. 29-37]

CARITÀ FRATERNA

18. IMPORTANZA E FONDAMENTO. Quale sia l'urgenza del nuovo comandamento della carità fraterna lo ha proclamato il nostro Signore Gesù Cristo insegnandoci ad amare i nostri fratelli come lui ha amato noi. La stessa vera ricerca di Dio ha la sua condizione nella carità fraterna, fondata sulla fede ed estesa a tutte le membra di Cristo, dalle più rispettabili alle più umili, non esclusi coloro che, già tornati al Padre, hanno bisogno dell'aiuto dei nostri suffragi.

19. VITA CENOBITICA. La vita cenobitica, secondo il significato originario della parola, è per natura sua comunitaria e, stando al nostro Santo Padre Benedetto e ai grandi maestri del monachesimo, ha il suo modello nella primitiva comunità cristiana, che ogni monastero e tutti i monaci della Congregazione devono imitare per formare un cuore solo e un'anima sola nell'attesa fervente del supremo incontro con il Signore.

20. PARITÀ DI DIRITTI E DOVERI. La vita comune comporta per i monaci parità di diritti e di doveri, alla quale tuttavia non contraddice la diversità dei carismi e delle mansioni nella casa di Dio, tenuto conto anche delle disposizioni della legislazione riguardanti i professi temporanei.

21. VITA COMUNE. Per questa intima comunione di carità ogni monastero della Congregazione diviene, come la Chiesa, una vera società spirituale, unificata dall'amore di Cristo in un unico Spirito per la gloria del Padre. Ma una simile comunità fraterna, vivificata dalla presenza della Santissima Trinità, non può aversi senza la libera e totale subordinazione degli interessi propri a quelli comuni.

22. CARITÀ TRA ABATE E MONACI. I monaci vedano presente Cristo in primo luogo nell'Abate: "si sa infatti per fede che egli nel monastero fa le veci di Cristo" (*RB* 2,2); abbiano per ciò per lui un affetto umile e sincero.

L'Abate a sua volta, ricordandosi del nome che porta, per l'onore e l'amore di Cristo governi i suoi fratelli come un servitore, per aiutarli a fare la volontà di Dio.

23. CARITÀ E ORGANIZZAZIONE MONASTICA. Per tutelare la carità e la pace l'Abate ordini il monastero con prudenza, ricorrendo anche al consiglio degli Officiali.

24. ASPETTI DELLA CARITÀ. I monaci cerchino di osservare i capitoli della Regola riguardanti i giovani, gli anziani, i malati e gli ospiti.

25. APOSTOLATO. Dalla carità verso tutti siano sollecitati i monaci a pregare per la salvezza del mondo e, senza pregiudizio della disciplina monastica, ad andargli incontro con le opere di apostolato conformi alle nostre tradizioni: ospitalità, ritiri spirituali, collegi, formazione religiosa, ministero pastorale.

ARTICOLO II
STABILITÀ MONASTICA

Regola: 58
[Direttorio nn. 38-41]

26. STABILITÀ OLIVETANA. La stabilità, come è compresa e vissuta nella Congregazione olivetana, scaturisce dall'offerta di sé a Dio secondo la Regola di S. Benedetto, in seno alla Congregazione per la professione emessa nelle mani dell'Abate Generale o di un suo delegato che normalmente è l'Abate locale.

Fedeli a San Bernardo Tolomei, che impegnava i suoi fratelli a formare un solo corpo, noi promettiamo la stabilità nella Congregazione e ci impegniamo a vivere questa stabilità rimanendo ordinariamente nel monastero nel quale emettiamo la professione, eccetto i casi previsti da Cost. 27.

Ogni monastero, unito agli altri e in comunione con l'Abate Generale, è porzione della Congregazione. Questa comunione di Comunità è la testimonianza propria della nostra Congregazione nella Chiesa.

27. MOTIVI DI TRASFERIMENTO. L'Abate Generale, per gravi ragioni, può trasferire un monaco ad un altro monastero. Tali ragioni possono essere:

- a) l'elezione come Superiore di un altro monastero;
- b) la nomina a un ufficio;
- c) il bene spirituale o fisico del monaco;
- d) il bene del monastero a cui il monaco appartiene o di quello a cui dovrà appartenere.

28. TRASFERIMENTO. L'Abate Generale per attuare il trasferimento deve consultare i Superiori interessati, il monaco che intende trasferire e i Definitori residenti a Monte Oliveto. Al monaco chiarirà il motivo che rende necessario il cambiamento, al fine di persuaderlo ad accettare l'obbedienza come la soluzione migliore per sé, per le Comunità in causa e per la Congregazione.

Il monaco, animato dalla carità, confidando nell'aiuto di Dio, obbedisca, convinto che per questa via andrà a Dio (*RB* 68,5; 71,2).

Nel caso particolare dell'elezione a Superiore di un monaco di un'altra Comunità, l'Abate Generale ne informerà l'eletto ed il suo Superiore. Prima di confermare l'elezione, l'Abate Generale consulterà il Superiore. In tutti i casi la decisione finale compete all'Abate Generale.

ARTICOLO III CONSIGLI EVANGELICI

[*Direttorio nn. 42-53*]

29. DONO E OFFERTA. Professando con voti pubblici i consigli evangelici il monaco fa liberamente suo e risponde in proprio a questo dono da Dio fatto alla Chiesa; dalla Chiesa, che accetta e sancisce la sua offerta, riceve in cambio una più intima ed abbondante comunicazione di vita, maggiori mezzi per l'imitazione di Cristo e per il progresso nella carità. Con i voti egli si consacra più strettamente a Dio e si lega in modo speciale alla Chiesa e al suo servizio.

§I – CASTITÀ

Regola: 4,4,6,11-12,20,50-51,59,64; 7,12-18,44-48; 22; 51; 57,5-6; 62,8

30. IN CHE CONSISTE. La castità, che comporta l'osservanza perpetua del celibato, è un dono prezioso della grazia, col quale si consacrano a Dio gli istinti più forti della natura e il monaco, con cuore indiviso, acquista stimoli a un più fervido amore per Dio e per il prossimo, prontezza nell'operare per il regno di Dio, serenità nei rapporti personali, comunitari e sociali.

31. SENSO ESCATOLOGICO. Abbracciando la castità per il regno dei cieli il monaco risponde alla chiamata di Cristo e diventa segno particolare dei beni celesti e della verginità della Chiesa, sposa di Cristo.

32. ESIGENZE. La castità impone rinunzie, mortificazioni, custodia dei sensi e degli affetti; il monaco perciò, fiducioso nell'aiuto di Dio, assiduo nella preghiera alla Beata Vergine Maria, e fedele all'osservanza della vita comune, deve raggiungere tale maturità, da conoscerne non solo la grandezza, ma anche le difficoltà.

§II – POVERTÀ

Regola: 7,49-50; 32-34; 54; 55,16-22

33. ESSENZA. La professione di povertà con voto solenne implica la rinunzia dei beni che si hanno e che si avranno (cfr. cann. 600, 668, §4 e 5 C.I.C.).

La povertà, intesa principalmente come atteggiamento dello spirito, stima nel loro giusto valore i beni terreni, ma li supera nella speranza di quelli futuri, condividendoli con i fratelli e dirigendone l'uso alla gloria di Dio. Perciò il monaco veramente povero non soltanto rinunzia al loro possesso effettivo ed affettivo, ma anche ad usarne e a disporne di sua volontà senza il permesso dei Superiori, tutto aspettando dal padre del monastero. Vive la povertà nei suoi vari aspetti, senza lamentarsi, secondo le esigenze del proprio stato, dei tempi e dei luoghi; nulla chiede o pretende oltre il necessario.

34. DIPENDENZA DAI SUPERIORI. Per il voto di povertà il monaco dipende dai Superiori sia nell'usare che nel disporre delle cose materiali.

35. CONSEGUENZE. Dalla povertà monastica consegue che ogni monaco debba lavorare secondo il proprio ufficio e le proprie capacità per il sostentamento suo e del monastero, senza tuttavia preoccuparsi troppo, ma mantenendo una viva fiducia nella Provvidenza.

La professione della povertà evangelica, dovendo essere anche una testimonianza comunitaria, evita tutto ciò che sappia di avidità di guadagno o di esagerato benessere, tiene presenti, nell'uso dei beni del monastero, le necessità dei poveri, specialmente quelle delle famiglie monastiche più disagiate.

In forza del voto di povertà il monaco non può assolutamente intestare alcun bene a se stesso.

36. DOVERI DELL'ABATE. È dovere dell'Abate provvedere a tutti i bisogni dei monaci, con mentalità aperta, escludendo peraltro concessioni o permessi non consoni allo stato monastico.

§III – OBBEDIENZA

Regola: 5; 7,31-43; 68; 71

37. ESSENZA. Il voto di obbedienza, che comporta la sottomissione della volontà al Romano Pontefice e ai Superiori nel legittimo esercizio del loro comando, è l'offerta totale di sé a Dio, compiuta sull'esempio di Cristo, fattosi obbediente fino alla morte di croce: nel quale esempio essa trova la sua giustificazione e la sua causa.

38. FONDAMENTO TEOLOGICO. La Regola, per la sua natura cristocentrica, vede Cristo in tutti, ma in modo speciale nell'Abate, che i monaci "desiderano avere a capo" (*RB* 5,12), perché di Cristo fa le veci nella sua missione di padre. Da ciò l'aspetto soprannaturale dell'obbedienza. Certi elementi umani che ad essa possono collegarsi, come il dialogo, il rispetto della persona ed altro di simile, debbono essere considerati alla luce della fede, fondamento dell'obbedienza.

39. SCOPO. L'obbedienza scelta dai monaci come norma di vita e l'autorità concessa da Dio all'Abate per il servizio dei fratelli tendono al medesimo fine: la perfezione della carità, la quale esige che ciascuno rinneghi la propria volontà per unirsi a quella di Dio, manifesta negli insegnamenti della Chiesa, nella Regola, nelle Costituzioni, nel Direttorio e nelle disposizioni dell'Abate.

40. CHE COSA ESIGE. L'esercizio dell'obbedienza richiede:

- a) dall'Abate, soggetto anche lui all'obbedienza, che si studi di servire e avere in rispetto i monaci, e ricordi di dover rendere conto delle anime affidategli;
- b) dal monaco, che abdichi alla propria volontà, come sacrificio di sé ed umile ossequio all'Abate, e sia disposto a realizzare i doni di grazia e di natura nell'esecuzione degli ordini e nel compimento degli uffici che gli sono assegnati.

Perché tale obbedienza si attui, occorre che l'Abate e il monaco trattino in modo aperto e confidenziale come padre e figlio, sì che il monaco si persuada a cooperare attivamente e ad obbedire di sua spontanea volontà, pur lasciando all'Abate di decidere ciò che debba farsi.

ARTICOLO IV LAVORO

Regola: 48; 50
[Direttorio nn. 54-58]

41. DIGNITÀ E NECESSITÀ. Il lavoro, oltre a quanto affermato nella Regola, prolunga l'opera della creazione, associa a quella della redenzione, sviluppa le facoltà, aiuta il progresso umano, svolge un servizio sociale e permette al monaco di imitare Cristo lavoratore.

Secondo la Regola del N. S. P. Benedetto, il lavoro è un elemento essenziale della vita monastica. Il lavoro, in armonia con il tempo dedito all'*Opus Dei* e alla *Lectio Divina*, costituisce l'ossatura quotidiana della giornata del monaco e ne qualifica la sua identità. Ogni monaco pertanto dedichi buona parte della propria giornata al lavoro nelle sue varie forme.

42. GENERI DI LAVORO. “Sono veri monaci quando vivono del lavoro delle loro mani, come i nostri Padri e gli Apostoli” (*RB* 48,8). La tradizione monastica ci trasmette tre tipi di lavoro: manuale, intellettuale, pastorale, che devono concordarsi con le esigenze della vita monastica e comunitaria. Il monaco non assuma alcun lavoro di propria volontà.

43. PREGHIERA E LAVORO. L'Abate abbia premura di aiutare ogni monaco a saper armonizzare l'*Opus Dei* e la vita fraterna con gli impegni di lavoro. Il lavoro è un vero e proprio luogo teologico dove si esercitano l'amore, la pazienza, l'altruismo, il rispetto, la responsabilità e l'obbedienza.

44. RIPARTIZIONE. L'Abate distribuisca il lavoro secondo le capacità e le attitudini di ciascuno, considerate le necessità della Chiesa e del monastero, e provveda che sia compiuto con tranquillità spirituale.

45. LAVORO E OBEDIENZA. Il monaco non assuma alcun lavoro di propria volontà, ma svolga quello che per lui avrà stabilito l'Abate.

46. PROVENTI. Qualunque introito che il monaco riceve per il suo lavoro o a qualsiasi titolo sia trasmesso, quanto prima e integralmente, al Depositario.

§I – LAVORO MANUALE

Regola: 35; 48; 57

47. VALORE DEL LAVORO. Ogni lavoro del monaco, nelle sue svariate declinazioni, ha la medesima dignità. Esso sia svolto con la benedizione dell'Abate ed a utilità del monastero.

Il lavoro manuale, fin dai primordi del monachesimo, ha valore ascetico e sociale ed è richiesto dalle necessità di vita del monastero.

§II – LAVORO INTELLETTUALE

Regola: 48; 57

48. SCOPO. Lo studio fu sempre tenuto in onore nella nostra Congregazione, specialmente come aiuto all'unione con Dio; i monaci perciò lo coltivino con lo spirito e l'ardore dei nostri Padri.

49. OGGETTO. Sia data ai monaci la possibilità di dedicarsi allo studio quotidiano, perché abbiano modo di adeguare la propria cultura alle mutazioni sociali. I monaci, tuttavia, attendano innanzitutto alle

discipline ecclesiastiche, monastiche e scientifiche, senza trascurare il monito della Regola: “In tutte le cose sia glorificato Dio” (RB 57,9).

§III – LAVORO PASTORALE

Regola: 53; 61-62

50. APOSTOLATO. Benché ufficio principale dei monaci sia quello di prestare umile e insieme nobile servizio alla divina Maestà dentro le mura del monastero (PC 9) dedicandosi precipuamente al culto divino, possono tuttavia assumere qualche legittimo incarico di apostolato e di carità cristiana.

51. OSPITALITÀ. Per tradizione, la più antica forma di apostolato monastico è l’ospitalità. I monaci la svolgono tenendo ritiri spirituali e corsi di aggiornamento, curando il ministero della riconciliazione e della direzione spirituale di coloro che vengono a cercare la pace e la grazia divina nei nostri monasteri. La Chiesa poi si aspetta oggi dai monaci che esercitino la loro cordiale ospitalità anche verso i fratelli separati.

52. PARROCCHIE. MISSIONI. Per ragioni di giustizia e di carità la nostra Congregazione non rifiuta attività parrocchiali e missionarie che, se compiute con spirito monastico e salvando le esigenze primarie della Regola, non contrastano con i doveri del monaco, quando vi si dedichi per obbedienza (cfr. Cost. 25).

ARTICOLO V SILENZIO

Regola: 6; 7,56-61; 38; 42

[Direttorio nn. 59-62]

53. IMPORTANZA. Nel silenzio, segno di maturità ed elemento tipico della vita monastica, il monaco ha un mezzo efficace per la ricerca e l’unione con Dio.

54. L’ESEMPIO DEI PADRI. Sapientemente, fin dalle origini, la nostra Congregazione ha dato grandissima importanza al silenzio, tanto che dei nostri Padri si legge: “*In silentio maximi*”.

55. ESTENSIONE. RICREAZIONE. In tutto il monastero il silenzio sia abituale per i singoli monaci e negli atti comuni. Si osservi perciò in ogni caso, soprattutto nell’uso dei mezzi di comunicazione sociale, come richiede la consacrazione monastica.

La sua dispensa e una conveniente ricreazione quotidiana sono buone occasioni perché si affermi la carità e cresca il senso della convivenza fraterna. L’Abate lo dispensi con discrezione.

ARTICOLO VI CULTO DELLA BEATA VERGINE MARIA

[Direttorio nn. 63-66]

56. IMITAZIONE. I monaci abbiano in Maria l’esemplare della vita interiore, che si fonda sulla fede e pienamente si conforma alla volontà divina; si sforzino di imitarla e di venerarla secondo lo spirito del nostro Fondatore e la consuetudine dei nostri Padri.

57. CULTO. Ne promuovano il culto, come è raccomandato e praticato dalla Chiesa, sia all’interno del monastero, sia tra i fedeli con i quali hanno rapporti di ministero pastorale.

58. SEGNI DI DEVOZIONE. In onore di Maria il nostro abito monastico è bianco e alla vestizione si aggiunge al proprio il nome di Maria.

ARTICOLO VII PENITENZA

Regola: 4,10.35.38.58; 39-40; 49

[Direttorio nn. 67-68]

59. RINNOVAMENTO DEL CRISTIANO. La penitenza, ossia il totale cambiamento dell'uomo nel suo sentire, giudicare e agire, è esplicitamente prescritta da Cristo; impegna ogni cristiano ad obbedire a Cristo che comanda di seguirlo povero, umile, sofferente, per dare compimento alla sua passione e partecipare alla sua gloria.

60. RINNOVAMENTO DEL MONACO. Il monaco è ancor più strettamente obbligato alla penitenza per avere scelto volontariamente di seguire Gesù Cristo mediante la rinuncia totale a se stesso e la partecipazione ai suoi patimenti fino alla morte, per meritare il suo regno.

61. RINNOVAMENTO NELLA REGOLA E NEI PADRI. La Regola, ancora valida nel favorire lo spirito di penitenza, dev'essere ritenuta norma della nostra vita monastica.

I nostri Padri vissero nella penitenza, virtù che neppure ai nostri giorni ha perso di necessità e di valore. I monaci pertanto sono chiamati a praticarla prendendo da essi l'esempio.

62. SACRAMENTO DELLA PENITENZA. I monaci, desiderosi della propria unione con Dio, si accostino spesso al Sacramento della Penitenza, vale a dire almeno due volte al mese.

ARTICOLO VIII CORREZIONE

Regola: 23-30; 43-46

[Direttorio nn. 69-71]

63. NOZIONE GENERALE. Secondo la Regola, e oltre a quanto stabilito dal Diritto Canonico vigente in materia, la colpa e la pena hanno alcune peculiarità, di cui ai numeri seguenti.

64. NATURA E GRADI DELLA COLPA. Si indica col nome di colpa ogni trasgressione esterna di una legge o disposizione o precetto particolare. Le colpe sono:

- a) lievi: venire tardi all'*Opus Dei* e alla Messa conventuale e comportarsi senza il dovuto rispetto e devozione; assentarsi dagli atti comuni senza il permesso; dire o riferire parole sconvenienti; rompere il silenzio senza sufficiente motivo;
- b) gravi: litigi gravi con i confratelli; bugie maliziose; infrazione abituale del silenzio; negligenze notevoli nell'esercizio del proprio ufficio; mormorazioni; manifestazione per lettera di cose che possano provocare seri dissidi; mancare contro la povertà con il ritenere o dare denaro e oggetti di valore senza il permesso dell'Abate;
- c) più che gravi: comportamento ostinato o irrispettoso verso i Superiori; offese rilevanti ai confratelli; delazioni e calunnie; suscitare e alimentare discordie; intestarsi conti bancari o postali personali, salvo il consenso dell'Abate;
- d) gravissime: ossia quelle che a norma del diritto comune sono punite con la dimissione dalla Congregazione. E inoltre intestarsi beni mobili e immobili, alienare dei beni mobili e immobili senza il consenso dell'Abate e del Consiglio di Amministrazione.

65. SCOPO DELLA PENA. Le pene, sempre in vigore nella tradizione monastica, sono mezzi ancora adatti per la correzione di coloro che mancano, perché si sentano spinti ad emendarsi e i confratelli si confermino nella vocazione.

66. PROPORZIONALITÀ DELLE PENE. La pena sia proporzionata alla colpa, tenendo conto dell'animo del trasgressore. L'Abate usi della correzione ogni volta che lo crede opportuno, conformandola al temperamento di ciascuno, come insegna la Regola.

Il monaco accetti umilmente la correzione e cerchi di ravvedersi.

CAPITOLO II FORMAZIONE GRADUALE ALLA VITA MONASTICA

Regola: 58; 60

PRELIMINARI

[Direttorio nn. 72-74]

67. NORMA FONDAMENTALE E DIRETTIVE ECCLESIASTICHE. Nella formazione monastica si segue la norma fondamentale di imitare Cristo, secondo l'insegnamento del Vangelo e della Regola.

In quest'opera si devono osservare le prescrizioni della Chiesa relative alle discipline filosofiche e teologiche da studiare nei seminari, alla formazione sacerdotale e al celibato, tenendo presenti tuttavia le Costituzioni.

68. RESPONSABILI. I preposti alla formazione monastica sono: l'Abate Generale, i Superiori delle case di formazione, il Maestro di formazione, ciascuno entro i limiti del suo ufficio e della sua autorità.

Collaborano il Preside e i membri della Commissione per le vocazioni, la formazione e gli studi.

ARTICOLO I POSTULATO

[Direttorio nn. 75-79]

69. FINE. Il postulato è il periodo di tempo trascorso in monastero da chi chiede di abbracciare la vita monastica, che incomincia con il noviziato. Ha lo scopo di preparare il passaggio del candidato dalla vita del secolo alla disciplina della Regola e di permettere un primo giudizio sulle sue qualità.

70. DOMANDE E REQUISITI. Le domande per il postulato sono accolte dall'Abate dopo aver sentito il Maestro di formazione. Entrambi accertano i requisiti di validità e liceità ed esaminano i documenti richiesti per l'ammissione al noviziato dalle prescrizioni canoniche.

ARTICOLO II NOVIZIATO

[Direttorio nn. 80-101]

71. NATURA. ABITO. Dall'assunzione dell'abito monastico, o vestizione, compiuta al termine del postulato, ha inizio il noviziato, durante il quale principalmente si prova la vocazione monastica.

L'abito dev'essere portato dai monaci come segno di consacrazione a Dio e di comunione, secondo il prescritto del diritto comune.

72. SCOPO. Nel noviziato il novizio, sotto la direzione del Maestro di formazione, deve conoscere prima di tutto che cosa sia e che cosa richieda la vita monastica mediante la pratica dei consigli evangelici, che un giorno professerà con i voti per raggiungere una carità più perfetta.

73. SEDE. Perché il noviziato sia valido, dev'essere compiuto in un monastero regolarmente a ciò designato dall'Abate Generale, a norma del n. 181,c delle Costituzioni.

Dev'essere fatto nella Comunità e insieme con gli altri novizi fraternamente riuniti sotto la guida del Padre Maestro di formazione.

74. EREZIONE. Le case di noviziato possono essere erette in ogni monastero, in cui la regolarità della vita monastica assicuri l'inizio di una seria formazione.

75. REQUISITI PER L'AMMISSIONE. Il candidato sarà ammesso solo se avrà l'età prescritta dal diritto comune e gli altri requisiti necessari, a meno che la legittima autorità non lo abbia dispensato dagli impedimenti. In particolare si applichi il can. 645, §2 C.I.C.

76. DURATA. Il noviziato dura dodici mesi continui. Se il novizio si allontana dal noviziato per più di tre mesi continui o interrotti, il noviziato è invalido.

Un'assenza che superi i quindici giorni deve essere recuperata.

77. MAESTRO DI FORMAZIONE. Il Maestro di formazione è nominato dall'Abate del monastero dopo aver sentito il Consiglio dei Seniori. Tale nomina deve essere confermata dall'Abate Generale. Deve avere almeno sette anni di professione solenne e trenta di età.

Resta in carica sei anni, ma può essere confermato. Non sia rimosso durante il sessennio se non per giusta causa.

78. COMPETENZE. Il Maestro di formazione sia libero da ogni ufficio ed onere, che possano impedire la formazione e la guida dei novizi. Cerchi di conoscere, mediante conversazioni e dal loro comportamento, se i novizi siano fermi nei propositi e disposti a mettere in pratica gli impegni della vita monastica.

Nell'istruzione dei novizi gli si diano, se necessario, degli assistenti.

I compiti e le occupazioni dei novizi siano eseguiti sotto la responsabilità del Maestro di formazione, al quale si possono dare in aiuto uno o più monaci capaci.

In tutto ciò che riguarda i novizi si abbia di mira la loro formazione monastica.

79. STUDIO DEI NOVIZI. I novizi devono studiare innanzitutto la Regola, la Sacra Scrittura, la liturgia, la storia monastica, i documenti conciliari, perché con queste materie possano conoscere più a fondo la vita consacrata e così cerchino Dio più facilmente e con più amore.

Durante il noviziato sono esclusi tutti gli studi, anche filosofici e teologici, diretti a conseguire diplomi o a terminare corsi.

80. DIRITTI E DOVERI. Fin dalla vestizione i novizi godono di tutti i privilegi spirituali dei monaci; sono tenuti ad obbedire ai Superiori cui sono sottomessi: al Superiore della casa nella disciplina della casa, al Maestro di formazione in quella del noviziato.

81. NOVIZI SACERDOTI. I sacerdoti che chiedono di diventare monaci sono ricevuti come gli altri novizi, con la sola differenza che essi precedono i novizi non sacerdoti.

ARTICOLO III AMMISSIONE ALLA PROFESSIONE TEMPORANEA

Regola: 58

[Direttorio nn. 102-105]

82. AMMISSIONE. Il novizio è ammesso alla professione temporanea dal Capitolo conventuale con voto deliberativo: se questo è contrario, egli viene dimesso, eccetto che lo stesso Capitolo non conceda una proroga.

83. REQUISITI. Per la validità della professione temporanea si richiede che il novizio:

- a) abbia l'età prescritta dal diritto comune;
- b) abbia concluso il tempo del noviziato;
- c) sia stato ammesso dall'Abate del monastero con il consenso del Capitolo conventuale e questa ammissione sia stata confermata dall'Abate Generale;
- d) emetta la professione liberamente, esclusa ogni violenza e dolo, e in modo espresso;

- e) la sua professione sia ricevuta dall'Abate Generale o da un suo delegato che ordinariamente è l'Abate locale (Cost. 1);
- f) egli professi secondo questa formula:

A lode della Santissima Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo e della Beata Vergine Maria Madre di Cristo.

Io ... , figlio di ... , nella chiesa di questo monastero ... della Congregazione benedettina di S. Maria di Monte Oliveto, in piedi davanti all'altare e liberamente, davanti a Dio, alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, al nostro Santo Padre Benedetto, a San Bernardo Tolomei, ai Santi le cui reliquie sono qui presenti e a tutti i Santi; in presenza dei testimoni sottoscritti; nelle mani del R.mo P. ... Abate Generale che mi riceve come monaco della Congregazione di Santa Maria di Monte Oliveto in questa Comunità, (se la Comunità non è quella dell'Archicenobio si aggiunga: «in presenza del R.mo P. ... Abate locale – o M.R. ... Priore o R. ... Padre –, in comunione con l'Abate Generale,», oppure, se il celebrante non è l'Abate Generale si usi: «nelle mani del R.mo P. ... Abate – o M.R. ... Priore o R. ... Padre – di questo monastero, che mi riceve *vice et nomine* del R.mo P. ... Abate Generale come monaco della Congregazione di Santa Maria di Monte Oliveto in questa Comunità,») prometto la stabilità, la conversione della mia vita e l'obbedienza secondo la Regola del nostro Santo Padre Benedetto e le Costituzioni della Congregazione di S. Maria di Monte Oliveto.

In fede di ciò ho scritto di mia mano la scheda e vi ho apposto il segno della santa Croce.

L'anno del Signore ... il ... del mese di ...

84. DURATA. La professione temporanea dura almeno tre anni. Può essere emessa, a giudizio dell'Abate locale, anche con durata annuale rinnovabile in continuità.

Se l'Abate del monastero o lo stesso professo giudicano per motivi particolari che la professione temporanea debba essere prorogata, l'Abate del monastero può differire la professione solenne e, in questo caso, il monaco rinnova la sua professione temporanea. In tutti questi casi l'Abate locale ne informa previamente l'Abate Generale.

85. CESSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE. Prima della professione temporanea il novizio con una dichiarazione scritta ceda a chi vuole l'amministrazione dei suoi beni e disponga liberamente del loro uso e usufrutto, ritenendone il solo diritto di proprietà. Durante la professione temporanea non è permesso cambiare tale dichiarazione senza il consenso dell'Abate del monastero con il Consiglio di Amministrazione.

Se la dichiarazione fu omessa per mancanza di beni e questi sopraggiungono dopo, o se fu fatta e in seguito si hanno altri beni a qualsiasi titolo, si faccia o si rinnovi, nonostante la già avvenuta professione.

ARTICOLO IV

FORMAZIONE DEI MONACI PROFESSI TEMPORANEI

[Direttorio nn. 106-123]

86. TEMPO DELLA PROFESSIONE TEMPORANEA. Il tempo della professione temporanea è il periodo che il monaco, anche se sacerdote, trascorre tra la professione temporanea e la professione solenne.

87. SCOPO. Questo tempo non è che la continuazione della formazione monastica incominciata nel noviziato.

88. DOVERI DEL MAESTRO DI FORMAZIONE. Il Maestro di formazione ha sui monaci professi temporanei la stessa autorità che sui novizi: li segua perciò con diligenza e carità, perché si confermino nella vocazione monastica; con l'esempio e la parola, nella preghiera, nella *Lectio Divina*, nella disciplina monastica, nell'impegno agli studi, al lavoro, li guidi alla perfezione evangelica, e coltivi in loro il senso comunitario ed ecclesiale.

89. FORMAZIONE DEI NON AVVIATI AL SACERDOZIO. I non aspiranti al sacerdozio attendano agli studi messi in programma dalla competente Commissione e approvati dall'Abate Generale con il Definitorio, per formarsi alla spiritualità benedettina e al carisma della nostra Congregazione. Tali studi riguarderanno specialmente la liturgia, la Sacra Scrittura, le discipline monastiche e la cultura religiosa.

90. FORMAZIONE DEGLI ASPIRANTI AL SACERDOZIO. Gli aspiranti al sacerdozio continuino i loro studi umanistici e conseguano, se possibile, titoli affini o diplomi professionali. Per gli studi di filosofia e teologia si seguano le direttive della Santa Sede, in particolare il Regolamento Fondamentale di Formazione Sacerdotale.

Il programma degli studi è elaborato secondo la *Ratio Formationis*. In ogni monastero è redatto dal prefetto degli Studi e approvato dall'Abate locale.

Soprattutto, per un'adeguata preparazione agli Ordini sacri, cerchino di acquistare le virtù e le qualità sacerdotali, e di configurarsi in tutta la loro vita a Cristo Sacerdote e Vittima.

91. SEDE DEGLI STUDI. I Superiori competenti scelgono monasteri adatti a sedi degli studi umanistici, filosofici e teologici, dove si possa provvedere alla loro frequenza e ne siano assicurati la serietà e il rendimento, interne od esterne che siano le scuole.

Tali studi possono essere organizzati in collaborazione con altri Istituti religiosi, specialmente monastici.

ARTICOLO V AMMISSIONE ALLA PROFESSIONE SOLENNE

[Direttorio nn. 124-126]

92. ETÀ. La professione solenne non si può fare prima dei ventitré anni compiuti, né prima che sia trascorso il tempo per il quale fu emessa la professione temporanea. Esso non può essere inferiore a tre anni e superiore ai nove (cfr. can. 657, §2 C.I.C.).

93. ADEMPIMENTI. Tre mesi prima della scadenza dei voti temporanei il candidato trascorra un certo periodo di raccoglimento per riflettere bene sugli obblighi che sta per assumere. Dopo, se intende perseverare nello stato monastico, rivolga domanda scritta all'Abate (cfr. Dir. 125), perché lo proponga al Capitolo conventuale.

Il candidato è ammesso dall'Abate del monastero con il consenso del Capitolo conventuale. Questa ammissione deve essere confermata dall'Abate Generale sulla base della relazione delle delibere.

94. EMISSIONE. Avuta la conferma, il monaco emette la professione dei voti solenni secondo le Costituzioni nelle mani dell'Abate Generale o di un suo delegato (cfr. Cost. 1; 83), dopo aver fatto i prescritti esercizi spirituali. Adopera la stessa formula riportata al n. 83,f, ma dopo le parole "prometto la stabilità" aggiunge "perpetua".

95. RINUNZIA AI BENI. Inoltre, entro due mesi prima della professione solenne, con una dichiarazione da lui firmata, rinunzia a tutti i beni mobili ed immobili di cui è intestatario, a favore di chi desidera, sotto la condizione che si effettui la professione. Emessa la professione, si compia quanto è necessario perché la rinunzia abbia effetto anche civile.

Dopo la professione solenne tutti i beni che a qualunque titolo proverranno al monaco passano al monastero, perché tutto ciò che il monaco percepisce, lo percepisce per il monastero.

Con la professione solenne il monaco entra *pleno iure* a far parte della Comunità.

ARTICOLO VI
AMMISSIONE AI MINISTERI E AGLI ORDINI

Regola: 60; 72

[Direttorio nn. 127-129]

96. REQUISITI PER I MINISTERI. Per l'ammissione dei monaci ai Ministeri istituiti, che possono essere conferiti anche ai professi temporanei, occorre ottenere l'approvazione dell'Abate del monastero con il voto consultivo del Capitolo conventuale, e osservare le prescrizioni della Santa Sede e delle Conferenze Episcopali circa i requisiti e gli intervalli.

97. REQUISITI PER GLI ORDINI SACRI. Agli Ordini sacri si può essere ammessi solo dopo aver fatto la professione dei voti solenni, aver finito il corso degli studi prescritto dalle leggi ecclesiastiche e aver superato gli esami.

Spetta all'Abate locale chiamare i monaci, previo accurato discernimento, premurandosi di ascoltare il loro desiderio e di rispettare la loro libertà.

Dopo aver consultato il Prefetto degli studi, l'Abate presenta allora i candidati al Capitolo conventuale della Comunità, il cui parere è consultivo.

La decisione dell'Abate locale dovrà essere confermata dall'Abate Generale, che dovrà essere informato di tutto.

CAPITOLO III
AMMISSIONE DEI MONACI
DELLA CONFEDERAZIONE O.S.B.,
DI MONACI NON CONFEDERATI
E DI ALTRI RELIGIOSI PROFESSI PERPETUI

Regola: 61

98. INGRESSO. Il monaco di una Congregazione monastica della Confederazione benedettina che voglia entrare nella nostra Congregazione non è obbligato a ripetere né il noviziato né la professione, ma è ricevuto, per un periodo di prova, con la concessione del Superiore del monastero *a quo* e di quello *ad quod*, nonché con il voto deliberativo del Capitolo conventuale del monastero *ad quod*.

La stessa norma si applichi per i monaci che seguono la Regola di S. Benedetto pur non essendo confederati.

99. PROVA E PASSAGGIO DEFINITIVO. Durante il tempo di prova, che deve avere la durata di almeno due anni, l'Abate, nella sua prudente discrezione, provvede alla formazione del monaco in ordine alla disciplina ed alla conoscenza della spiritualità, della storia e del diritto proprio della nostra Congregazione.

È poi accolto nella Congregazione per quel monastero su decisione dell'Abate del monastero, con il voto deliberativo del Capitolo conventuale, che deve essere confermato dall'Abate Generale. Ottenuto tale consenso, esprima in scritto la sua volontà di stabilirsi per sempre nella nostra Congregazione. Questo documento sia conservato nell'archivio del monastero e, per ottenere ratifica di questo cambio, ne sia rimessa fotocopia alla Cancelleria della Congregazione e a quella dell'Abate Primate.

100. DIRITTI E DOVERI. Dal giorno di tale passaggio, che è quello stesso in cui firma il suddetto documento, il monaco benedettino perde tutti i diritti e doveri del monastero o della Congregazione alla quale apparteneva ed entra nella nostra a pieno diritto, tenendo il posto, nell'ordine di precedenza, della sua prima professione monastica.

101. PROVA E PASSAGGIO DI PROFESSO NON BENEDETTINO. Per il passaggio di un professo di altro Istituto religioso non benedettino alla nostra Congregazione si segua quanto disposto dal can. 684 §§1, 2 e 4 del C.I.C.

Durante il periodo di prova di tre anni l'Abate provvede, nella sua prudente discrezione, a stabilire le modalità della disciplina e della completa formazione monastica del professo.

Al termine della prova l'ammissione alla professione solenne è decisa dall'Abate del monastero con il voto deliberativo del Capitolo conventuale. Deve essere confermata dall'Abate Generale.

CAPITOLO IV SEPARAZIONE DALLA CONGREGAZIONE

Regola: 28-29

102. FEDELTA'. I monaci hanno professato i consigli evangelici in piena coscienza e libertà. È chiaro che i voti monastici obbligano per loro stessa natura. La fedeltà alla professione monastica è insieme un dovere e una prova della maturità interiore del monaco.

103. SEPARAZIONE. Per la separazione di un monaco dalla Congregazione si osserveranno attentamente le regole previste ai canoni 684-704 del C.I.C.

Le cause per la dimissione del monaco di voti temporanei possono essere: il difetto di spirito religioso, senza che egli abbia dato prova di emendarsi nonostante che sia stato ripetutamente ammonito; le stesse cause, inoltre, indicate nel can. 696, §1 C.I.C., ma anche di minore gravità; in particolare, l'assenza illegittima dal monastero, protratta per una durata anche inferiore a sei mesi.

104. SOLLECITUDINE PER GLI EX MONACI. L'Abate Generale e gli altri Superiori abbiano vivamente a cuore quelli che lasciano la Congregazione o ne sono dimessi; provvedano, per carità evangelica, a una loro decorosa sistemazione, anche se essi non hanno alcun diritto a risarcimento per il lavoro svolto nella Congregazione.

PARTE SECONDA

REGIME DEI MONASTERI

CAPITOLO I REGIME DI MONTE OLIVETO MAGGIORE

[Direttorio nn. 130-131]

105. MONTE OLIVETO MAGGIORE. L'Archicenobio di Monte Oliveto Maggiore, quale inizio e centro spirituale della famiglia olivetana, è il monastero cui si riferisce e fa capo tutta la Congregazione.

106. REGIME DI MONTE OLIVETO MAGGIORE. L'Abate Generale è immediatamente Abate di questo Archicenobio, con tutti i relativi diritti, privilegi apostolici e doveri; come Abate *nullius* di Santa Maria di Monte Oliveto dev'essere confermato dal Romano Pontefice.

Nel governo dell'Archicenobio delega precisi incarichi al Priore claustrale, che egli stesso nomina dopo aver consultato tutti i monaci, compresi quelli di voti temporanei, conferendogli il mandato all'inizio del sessennio e comunicando alla Comunità quali sono i suoi compiti.

107. DISCRETI ED ELEZIONE DELL'ABATE GENERALE. Oltre ai Discreti, che l'Archicenobio ha diritto di inviare al Capitolo Generale, secondo il n. 158 di queste Costituzioni, tutti i monaci di voti solenni partecipano all'elezione dell'Abate Generale (cfr. Cost. 157,j e 160, comma 4).

CAPITOLO II REGIME DEL MONASTERO

ARTICOLO I MONASTERO E COMUNITÀ

Regola: Prologo, 45-50; 63

[Direttorio nn. 132-137]

108. MONASTERO. Il monastero è la "scuola del divino servizio" (*RB Prol.*, 45), dove i monaci, secondo la Regola di S. Benedetto e le Costituzioni, sotto la guida dell'Abate, fraternamente uniti, cercano Dio.

In ogni monastero si osservi la clausura monastica, i cui limiti e modi devono essere determinati dall'Abate locale.

109. ABBAZIA, PRIORATO. Ogni monastero con almeno dodici professi di voti solenni può essere retto da un Abate; se con almeno sei, da un Priore conventuale.

110. TITOLO DI ABBAZIA. Il titolo di Abbazia viene conferito durante il Capitolo Generale.

Il monastero conserva il titolo di Abbazia, di cui è insignito; se però viene a mancare il numero di monaci richiesto, alla morte dell'Abate o alla fine del suo ufficio sarà retto da un Priore conventuale, eccetto che il Definitorio non disponga diversamente.

111. CASA DIPENDENTE. Un'Abbazia o un Priorato conventuale possono avere una casa dipendente purché vi risiedano almeno tre monaci professi. Si richiede il consenso del Capitolo conventuale e l'approvazione dell'Abate Generale.

112. ABBAZIE FUORI D'ITALIA. Se in qualche nazione o nazioni tra loro vicine esistono almeno tre monasteri, nessuno dei quali ha il titolo di Abbazia per insufficienza di monaci, può essere decorato di tale titolo quello che ha il maggior numero di monaci e al suo Superiore l'Abate Generale può delegare alcune facoltà per casi urgenti.

113. COMUNITÀ. La Comunità è di per sé stabile, nel senso che ogni monaco assegnatole ne rimane membro (cfr. Cost. 26-28).

Perché sia efficiente occorrono almeno tanti monaci che possano soddisfare la vita comune, i fini della fondazione e delle opere annesse al monastero.

114. MEMBRI DELLA COMUNITÀ. In virtù della professione e della stabilità nella Congregazione è membro della Comunità ogni monaco che le viene aggregato a norma dei nn. 26-28 delle Costituzioni.

ARTICOLO II ABATE O PRIORE CONVENTUALE

Regola: 2; 64

[Direttorio nn. 138-149]

115. PADRE DELLA COMUNITÀ.

- a) L'Abate è considerato come il Padre che assume il bene spirituale e materiale di tutti i membri della sua Comunità. La sua paternità partecipa a quella del Padre celeste che, in Cristo, gli affida i suoi figli; così noi crediamo che egli ne faccia le veci.
- b) L'Abate riceve il novizio o il monaco di voti temporanei alla professione per la Congregazione nella sua Comunità *vice et nomine* dell'Abate Generale.
- c) L'Abate accompagna sul cammino della perfezione evangelica ognuno dei suoi monaci come un figlio. Presiede alla carità della sua Comunità, conservandola nell'unità e aperta a tutti gli altri monasteri della Congregazione. Si preoccupa di testimoniare il carisma della vita monastica vissuto da quella Comunità nella Chiesa locale.
- d) L'Abate, con la collaborazione del Consiglio di Amministrazione, si prodighi affinché il monastero si qualifichi anche per sobrietà e lavoro, ospitalità e accoglienza dei poveri e condivisione dei beni.

116. POTESTÀ DELL'ABATE. L'Abate governa la Comunità a nome dell'Abate Generale e in quanto tale è Superiore Maggiore a norma del diritto (cfr. can. 620 C.I.C.); il monastero che egli regge è *sui iuris* secondo queste Costituzioni.

- a) L'Abate governa con potestà ordinaria vicaria di giurisdizione in foro interno e in foro esterno. Presiede alla carità nella sua Comunità e in particolare sui suoi monaci, i quali praticano il voto di obbedienza, sottomettendosi alla sua autorità secondo le norme del presente Corpo Costituzionale;
- b) ha potestà esecutiva nell'applicazione delle Costituzioni, del Direttorio, dei decreti del Capitolo Generale nel suo monastero, nonché dei decreti della Visita Canonica, salve le eccezioni di illegittimità o di impossibilità o di non opportunità di cui al canone 41 del C.I.C. (cfr. Cost. 186);
- c) ogni volta che la conferma dell'Abate Generale è richiesta dalle Costituzioni, essa è necessaria *ad validitatem*. L'autorità che la domanda deve trasmettere tutte le informazioni necessarie.

In particolare spetta a lui:

- d) nominare il Maestro di formazione (cfr. Cost. 77). Questa nomina deve essere confermata dall'Abate Generale. Nomina ugualmente il Prefetto degli studi del suo monastero;
- e) ammettere il postulante al noviziato, il novizio alla professione temporanea, poi alla professione solenne. Le ammissioni alle professioni dovranno essere confermate dall'Abate Generale (cfr. Cost. 83,c e 93);
- f) ammettere alla professione solenne il professo di un altro Istituto religioso non benedettino, con il voto deliberativo del Capitolo conventuale e con la conferma dell'Abate Generale;
- g) differire la professione solenne. In questo caso il monaco rinnova la sua professione; l'Abate Generale ne sarà previamente informato (cfr. Cost. 84);
- h) permettere al professo temporaneo di cambiare la dichiarazione mediante la quale ha affidato a

- qualcuno l'amministrazione dei beni mobili ed immobili da lui posseduti alla luce di quanto detto al n. 85 delle Costituzioni;
- i) approvare il programma dei corsi che il Prefetto degli studi del suo monastero ha organizzato per la formazione dei monaci secondo la *Ratio Formationis*;
 - j) ammettere ai Ministeri istituiti, udito il consiglio del Capitolo conventuale, il monaco, anche se è professo temporaneo (cfr. Cost. 96);
 - k) presentare il professo solenne agli Ordini sacri, dopo aver consultato il Capitolo conventuale (cfr. Cost. 97). Questa decisione deve essere confermata dall'Abate Generale;
 - l) dare le lettere dimissorie per gli Ordini sacri;
 - m) autorizzare un monaco a rimanere fuori dal suo monastero per giuste ragioni, per un anno al massimo; oppure per tutto il tempo necessario, in caso di malattia o per terminare gli studi. Si richiede il consenso del Consiglio dei Seniori, informato previamente l'Abate Generale;
 - n) determinare i limiti e le modalità della clausura monastica per il suo monastero (cfr. Cost. 108);
 - o) accettare eccezionalmente l'incarico di una parrocchia per il suo monastero, con il consenso del Capitolo conventuale, e la conferma da parte dell'Abate Generale e del Definitorio (cfr. Cost. 144). Designerà il monaco incaricato di questa parrocchia, dopo aver consultato il Capitolo conventuale, e lo presenterà all'Ordinario del luogo per l'immissione (cfr. Cost. 145). Non si accettino parrocchie se i monasteri non sono case formate;
 - p) permettere ai sacerdoti anziani, malati o ciechi della Comunità di celebrare ogni giorno la Messa a norma del canone 930 del C.I.C.;
 - q) autorizzare la stampa degli scritti dei membri della Comunità applicando le norme previste dalla Santa Sede, e la loro partecipazione a trasmissioni radiotelevisive applicando le direttive della Conferenza Episcopale del paese (cann. 831-832 C.I.C.);
 - r) tutelare e vigilare sulla buona gestione dei beni mobili ed immobili del monastero per la tranquillità della vita comunitaria, per partecipare nell'aiuto degli altri nostri monasteri e per soccorrere le necessità dei poveri;
 - s) avere a cuore che la Comunità mantenga giuste relazioni con le Comunità femminili legate alla Congregazione, che dimorano in prossimità del monastero; la Comunità saprà accogliere i loro carismi propri e rispettarne la ricchezza (cfr. Cost. 168).

117. PRIORE CONVENTUALE. Quanto si dice dell'Abate vale anche per il Priore conventuale, tranne quando sia espressamente dichiarato il contrario.

118. ELEZIONE. REQUISITI. L'Abate è eletto dal Capitolo conventuale sotto la presidenza dell'Abate Generale o di un suo delegato.

Ogni monaco sacerdote che abbia almeno cinque anni di professione solenne e trenta di età e sia incensurato può essere eletto Abate o Priore conventuale, se ottiene due terzi di voti validi alla prima, o alla seconda, o alla terza votazione; alla quarta sono eleggibili i soli due che alla terza abbiano riportato la maggioranza di voti, più un altro monaco presentato dall'Abate Generale. Rimane eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti, è eletto il più anziano di professione; a parità di professione, il più anziano di sacerdozio; a parità anche di sacerdozio, il maggiore di età.

119. DURATA DELLA CARICA. Il pluralismo si estende anche all'ufficio abbaziale, la cui durata, a tempo determinato o indeterminato, è rimessa alla decisione del Capitolo conventuale di ogni monastero interessato.

L'Abate a tempo determinato e il Priore conventuale sono eletti per sei anni, ma sono sempre rieleggibili.

Per la durata dell'Abate a tempo indeterminato la Comunità decide con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti validi.

120. CONFERMA. L'elezione dell'Abate o del Priore conventuale deve essere ratificata con un decreto dell'Abate Generale. Nella conferma dell'elezione dell'Abate o del Priore, l'Abate Generale terrà conto sia delle qualità richieste nell'eletto (cfr. 179 C.I.C.) che del bene della Congregazione.

Solo dopo tale conferma, emessa la professione di fede ed il giuramento di fedeltà (a norma del can. 833 C.I.C.), l'eletto ha diritto di essere immesso nell'ufficio.

121. CESSAZIONE. L'Abate temporaneo e il Priore conventuale cessano dall'ufficio al termine del mandato; l'Abate a tempo indeterminato al compimento dell'età prescritta, ossia a settantacinque anni. Cessano inoltre o per rinuncia, o per malattia che li renda inabili al governo, o per rimozione, o per deposizione, o per morte, secondo le modalità descritte nel Direttorio.

ARTICOLO III CAPITOLO CONVENTUALE

Regola: 3

[Direttorio nn. 150-152]

122. MEMBRI DI DIRITTO. DOVERE DI PARTECIPARE. Il Capitolo conventuale è mezzo molto efficace per attuare l'unità della famiglia monastica.

È costituito da tutti i monaci professi di voti solenni assegnati alla Comunità. I monaci professi temporanei non vi possono intervenire.

Tutti i monaci professi di voti solenni sono tenuti a parteciparvi, se non ne sono impediti da giuste ragioni, che devono essere riconosciute dall'Abate.

123. CONVOCAZIONE NECESSARIA. Il Capitolo conventuale viene principalmente convocato:

- a) per l'elezione dell'Abate, del Discreto per il Capitolo Generale e dei Seniori;
- b) per l'ammissione dei postulanti al noviziato, dei novizi alla professione temporanea, dei professi temporanei alla professione solenne, per accogliere un monaco di un'altra Congregazione benedettina o un religioso di un altro Istituto e per ammettere gli oblati viventi in Comunità al noviziato e all'oblazione;
- c) per comunicare la rinuncia dell'Abate;
- d) per la concessione di un'ospitalità superiore a sei mesi;
- e) per ogni atto amministrativo relativo ai beni mobili o immobili che impegnino la Comunità per una cifra ed un valore che superino quanto stabilito dal Definitorio (cfr. Dir. 170; 172);
- f) per l'assunzione di attività sociali annesse al monastero.

Nei casi di cui alle lettere b-f, quando sia presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, la maggioranza si computa sui voti validi, senza considerare le schede bianche o nulle e le astensioni.

In tutti questi casi il parere della Comunità è esposto con voto deliberativo segreto; negli altri, salva diversa prescrizione, con voto consultivo, come, in particolare, per l'ammissione ai Ministeri istituiti, agli Ordini sacri e in caso di malattia dell'Abate, che comporti inabilità al governo.

124. RICHIESTE DI CONVOCAZIONE. Il Capitolo conventuale è pure convocato dall'Abate quando tutti i Seniori del monastero vedono la necessità di trattare qualche questione.

125. ALTRE CONVOCAZIONI. L'Abate inoltre può convocarlo ogni volta che lo creda utile per rinsaldare l'unità della famiglia monastica, che egli non mancherà di consultare circa l'orario, la disciplina, le attività, i programmi, gli impegni particolari, e di informare delle decisioni approvate dal Consiglio di Amministrazione e dei bilanci consuntivi e preventivi.

126. CONSIGLIO DEI SENIORI. Il Consiglio dei Seniori è la riunione parziale, ma rappresentativa, della Comunità.

È formato dal Priore claustrale e da due monaci eletti per tre anni dalla Comunità a maggioranza di voti.

Nelle piccole Comunità i Seniori possono essere di meno.

127. SEGRETO DEL CAPITOLO. Di quanto trattato nel Capitolo conventuale nessuno manifesti cosa che possa ledere la fama altrui o turbare la pace fraterna.

ARTICOLO IV UFFICIALI DEL MONASTERO

Regola: 21; 31; 47; 65; 66

[Direttorio nn. 153-168]

128. NOMINA. Gli Ufficiali del monastero sono monaci ai quali l'Abate delega alcune sue competenze per rendere più efficiente l'andamento della Comunità. Seguono le direttive dell'Abate e del Consiglio di Amministrazione. Siano scelti dall'Abate dopo aver consultato il Consiglio dei Seniori. Gli Ufficiali hanno il dovere di informare spesso l'Abate delle varie situazioni del loro ufficio. Durano nell'ufficio a sua discrezione.

129. UFFICI. Ufficiali del monastero sono: il Priore claustrale, il Cellarario, il Depositario, il Procuratore, il Sacrista, l'Archivista, il Bibliotecario, l'Ospitalario, l'Infermiere, gli Animatori della liturgia, ed altri con incombenze specifiche stabilite dall'Abate.

130. REQUISITI. Può essere Ufficiale del monastero ogni monaco professore di voti solenni, purché reputato abile all'ufficio; ma il Sacrista, se possibile, sia sacerdote.

131. COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ. Uno stesso monaco può, secondo l'opportunità, ricoprire più incarichi, ma alle seguenti condizioni:

- a) l'Abate Generale e l'Abate locale non possono essere né Cellarario, né Procuratore, né Depositario;
- b) nelle piccole case il Superiore può essere Cellarario o Procuratore, mai Depositario;
- c) il Depositario non può essere mai Cellarario o Procuratore od Ufficiale che registri entrate ed uscite in denaro di un ufficio particolare, dovendo curare l'amministrazione generale;
- d) nelle piccole case il Procuratore può essere anche Cellarario.

Gli altri uffici possono essere accomunati secondo il prudente giudizio dell'Abate.

132. PRIORE CLAUSTRALE. Prima di nominare il Priore claustrale l'Abate consulti la Comunità nel modo più conveniente.

133. FUNZIONI. Il Priore claustrale è il principale collaboratore e il consigliere particolare dell'Abate nel governo della Comunità, nonché suo sostituto quando egli sia assente o impedito.

134. SEDE VACANTE. Alla morte dell'Abate, e fino a quando non sarà stato eletto il nuovo, ogni autorità passa al Priore claustrale, che nel frattempo governerà secondo la Regola e le Costituzioni, senza far nulla di qualche importanza, se non sia necessario prendere decisioni immediate.

Egli solleciti l'Abate Generale a stabilire il giorno per l'elezione del nuovo Abate, la quale dev'esser fatta non oltre un mese dalla morte, se cause gravi, che dovranno essere riconosciute dall'Abate Generale e dal Definitorio, non vi si oppongano.

135. VICEPRIORE. Nei monasteri retti dal Priore conventuale questi, con la procedura prescritta per il Priore claustrale, nomina il Vicepriore, che svolge le stesse funzioni del Priore claustrale.

136. CONTABILITÀ INERENTE ALL'UFFICIO. Ogni Ufficiale, che abbia una contabilità inerente al suo ufficio, deve attenersi alle norme dell'articolo seguente e a quanto il Direttorio prescrive in proposito (nn. 169-177).

ARTICOLO V BENI ECONOMICI

Regola: 31

[Direttorio nn. 169-177]

137. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Il Consiglio di Amministrazione è lo strumento con il quale l'Abate gestisce ed amministra i beni mobili ed immobili del monastero. Esso è composto dall'Abate (o suo delegato), che presiede dirigendo e vigilando, dal Depositario, dal Cellerario e dal Procuratore.

L'Abate può ammettere la partecipazione di eventuali esperti.

138. MANSIONI. È compito del Consiglio di Amministrazione elaborare una previsione di spesa, vigilare nella gestione e verificarne i risultati nel bilancio consuntivo consolidato.

139. LIMITI DI FACOLTÀ. Per acquisti, per spese straordinarie, alienazioni, locazioni, indebitamenti che superano la somma approvata dall'Autorità ecclesiastica, si osservi scrupolosamente quanto stabilito dal diritto comune e dal nostro Direttorio.

140. CONSEGNA DEL DENARO. Ogni monaco ha il dovere di versare integralmente e quanto prima al Depositario tutto il denaro che riceve a qualsiasi titolo, sia proprio che della Comunità.

Anche gli Officiali consegnino al Depositario tutte le loro entrate in denaro.

CAPITOLO III REGIME DELLE CASE NON FORMATE

[Direttorio nn. 178-179]

141. POSIZIONE GIURIDICA. Case non formate sono quei monasteri con almeno tre monaci professi di voti solenni, che siano in grado di osservare effettivamente la disciplina monastica ed abbiano una sufficiente autonomia economica.

Sono rette da un Superiore.

142. SUPERIORE: NOMINA, PREROGATIVE. Il Superiore della casa non formata è nominato dall'Abate Generale su una terna di nomi, non vincolante, presentata dalla Comunità.

Il Superiore della casa non formata governa il monastero come delegato dell'Abate Generale che, al momento della nomina, ne stabilisce la durata per un triennio o per un sessennio.

Non partecipa, in quanto tale, al Capitolo Generale.

143. MONACI SINGOLI E PRE-FONDAZIONI. Il Definitorio può consentire che un singolo monaco viva temporaneamente fuori da un monastero (cfr. can. 665, §1 C.I.C.) allo scopo di gettare le basi di una nuova fondazione. In tale caso il monaco e la pre-fondazione nella fase incipiente dipendono direttamente dall'Abate Generale, fino a quando assumano i requisiti per essere riconosciute come casa non formata o casa formata.

CAPITOLO IV REGIME DELLE PARROCCHIE

[Direttorio nn. 180-182]

144. ACCETTAZIONE. ANNESSIONE. L'accettazione e l'annessione di parrocchie e missioni, che la competente autorità intende annettere a qualche nostro monastero, spettano all'Abate locale, con il previo

assenso del Capitolo conventuale e avuta la conferma dell'Abate Generale e del Definitorio (cfr. Cost. 116,0).

Non si accettino parrocchie, se i monasteri non sono case formate.

145. PARROCO. Per la carica di Parroco l'Abate locale, dopo aver consultato il Capitolo conventuale della Comunità, designa un monaco e lo propone all'Ordinario del luogo per l'immissione nell'ufficio.

146. CRITERI AMMINISTRATIVI. Nella gestione dei beni parrocchiali siano nettamente distinti i beni del monastero da quelli della parrocchia. Nell'amministrazione di questi ultimi si coinvolga anche la responsabilità del Consiglio parrocchiale per gli affari economici.

Il Parroco deve passare alla Comunità la congrua o stipendio e le offerte per le Sante Messe celebrate. Può invece amministrare, in ragione del suo mandato e nonostante il voto di povertà, i beni che gli provengono per la parrocchia, secondo le norme del Codice di Diritto Canonico (can. 1267; 1283-1287), salvo restando il diritto di vigilanza dei Superiori.

Il Parroco istruisca i fedeli al dovere di provvedere al decoroso sostentamento dei monaci impegnati nella parrocchia (cfr. can. 222, §1 C.I.C.).

CAPITOLO V OBLATI

[Direttorio nn. 183-187]

147. GENERI DI OBLATI. Nella nostra Congregazione gli oblati si distinguono in:

- a) oblati viventi in Comunità;
- b) oblati viventi fuori della Comunità.

148. OBLATI REGOLARI. Gli oblati viventi in Comunità sono coloro che, pur non avendo l'intenzione o la possibilità di divenire monaci, si offrono a Dio nel monastero, con noi pregano, lavorano e praticano le virtù monastiche secondo gli usi del monastero; possono portare l'abito monastico.

149. OBLATI SECOLARI. Gli oblati viventi fuori della Comunità sono uomini e donne, e anche sacerdoti, i quali, vivendo nella propria famiglia e nella società, traggono dalla Regola di S. Benedetto un indirizzo di vita spirituale che li stimola a sviluppare, per mezzo dell'oblazione, la consacrazione battesimale e la chiamata universale alla santità.

Sono retti da statuti particolari, propri di ogni monastero, ma tenendo presenti quelli approvati dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (CIVCSVA) per gli oblati benedettini secolari.

Ogni Comunità dimostri la sua fecondità spirituale promuovendo l'associazione degli oblati e delle oblate.

PARTE TERZA

REGIME DELLA CONGREGAZIONE

PRELIMINARI

150. ORGANI DI GOVERNO. La nostra Congregazione si compone di tutti i monasteri olivetani, uniti come in un solo corpo con vincoli spirituali, di solidarietà e giuridici. La suprema autorità legislativa è esercitata dal Capitolo Generale, che è segno e strumento di unità di tutta la Congregazione.

L'Abate Generale presiede la Congregazione con il potere esecutivo, esercitato con il Definitorio, in conformità con le Costituzioni.

CAPITOLO I CAPITOLO GENERALE

[Direttorio nn. 188-254]

151. NATURA E FUNZIONI. Il Capitolo Generale, incontro fraterno dei monaci per rinnovare la fedeltà al Vangelo nello spirito della Regola, come fu vissuta da San Bernardo Tolomei:

- a) è l'assemblea legislativa della Congregazione;
- b) ha giurisdizione canonica su tutti i monasteri e su tutti i monaci, sia in foro esterno, sia in foro interno extra sacramentale;
- c) rappresenta canonicamente la Congregazione.

152. DISTINZIONE. PERIODICITÀ. Il Capitolo Generale è ordinario e straordinario:

- a) l'ordinario si raduna ogni sei anni e per ogni elezione dell'Abate Generale, anche se non è trascorso il sessennio;
- b) lo straordinario si riunisce quando il Capitolo Generale ordinario o anche l'Abate Generale, con il consenso del Definitorio, lo giudicano necessario o utile.

153. COMPETENZE DEL CAPITOLO GENERALE ORDINARIO. Le principali competenze del Capitolo Generale ordinario sono:

- a) eleggere l'Abate di Monte Oliveto, che è Abate Generale, e i sei Definitori;
- b) emanare leggi e decreti per tutta la Congregazione;
- c) interpretare le norme costituzionali non di diritto comune, da esso medesimo promulgate, ed emetterne decreti orientativi, fermo restando che l'interpretazione autentica delle Costituzioni è riservata alla Sede Apostolica;
- d) concedere all'Abate Generale speciali facoltà non previste nel nostro Corpo Costituzionale;
- e) conferire ai monasteri il titolo di Abbazia;
- f) approvare su proposta del Definitorio la tassa costituzionale;
- g) approvare in modo definitivo il Rituale, il Direttorio liturgico ed altri eventuali Direttori per tutta la Congregazione;
- h) modificare le norme delle Costituzioni e del rispettivo Direttorio, considerando però quanto è detto al n. 155 delle Costituzioni;
- i) studiare, formulare e approvare deliberazioni utili all'osservanza regolare, secondo lo spirito del Fondatore, e all'incremento della carità fraterna.

154. COMPETENZE DEL CAPITOLO GENERALE STRAORDINARIO. Le competenze del Capitolo Generale straordinario sono determinate nell'atto di convocazione.

Tale Capitolo non ha potestà legislativa.

155. MODIFICHE COSTITUZIONALI. Le deliberazioni che modificano le Costituzioni (non il Direttorio) debbono essere approvate dalla maggioranza qualificata dei due terzi di voti validi e confermate dalla Santa Sede. Le disposizioni invece del Direttorio possono essere modificate dal Capitolo Generale con la sola maggioranza assoluta dei voti.

156. DURATA DELLE NORME CAPITOLARI. Ogni risoluzione del Capitolo Generale è valida fino al Capitolo Generale successivo, ed è tacitamente confermata se in questo non viene espressamente abolita.

157. MEMBRI DEL CAPITOLO GENERALE. Al Capitolo Generale sono convocati con voce attiva:

- a) l'Abate Generale;
- b) gli Abati Generali preteriti;
- c) i Definitori;
- d) gli Abati di regime;
- e) i Priori conventuali;
- f) il Priore claustrale di Monte Oliveto Maggiore;
- g) i Superiori *ad nutum Abbatis Generalis* di case formate (cfr. 181,q);
- h) i Discreti;
- i) i rappresentanti delle case non formate;
- j) tutti i professi solenni della Comunità di Monte Oliveto Maggiore, per la sola elezione dell'Abate generale (cfr. 160, quarto comma); possono inoltre presenziare come osservatori, senza voce attiva e passiva, dall'inizio del Capitolo Generale fino all'elezione dell'Abate Generale.

I Definitori, anche se non rieletti, restano nel Capitolo Generale fino alla sua conclusione.

158. DISCRETI. RAPPRESENTANTI. In ogni casa formata, ricevuta la convocazione al Capitolo Generale, si elegge il Discreto, che in quello rappresenta la Comunità.

Se i monaci professi di voti solenni sono dodici o più, si elegge un Discreto ogni sei monaci.

Ogni casa non formata manda un suo rappresentante, che può essere anche il Superiore.

159. PROCEDURA. Il Capitolo Generale si svolge secondo le presenti Costituzioni e le norme contenute nel Direttorio.

160. ELEZIONE DELL'ABATE GENERALE E DEI DEFINITORI. L'Abate Generale e i Definitori vengono eletti con i due terzi dei voti al primo, o al secondo, o al terzo scrutinio. Se c'è da fare una quarta votazione, sono allora eleggibili i soli due monaci che al terzo scrutinio hanno avuto la maggioranza, ma essi non votano.

Se per caso al terzo scrutinio più di due hanno riportato uguale numero di voti, o almeno se al secondo posto due o più sono alla pari, eleggibili alla quarta votazione sono i primi di professione; se son pari di professione, i primi di sacerdozio; se pari di sacerdozio, i più anziani.

Lo stesso criterio si usa, se al quarto scrutinio c'è parità di voti.

All'elezione dell'Abate Generale partecipano tutti i professi solenni della Comunità di Monte Oliveto Maggiore.

161. COMMISSIONI: NOMINA. L'Abate Generale, con il consenso del Definitorio, nomina, se necessario, le seguenti Commissioni, che restano in carica fino al successivo Capitolo Generale ordinario:

- a) Commissione per le vocazioni, la formazione e gli studi;
- b) Commissione liturgica e monastica;
- c) Commissione giuridica;
- d) Commissione economica.

L'Abate Generale presenta le Commissioni al Capitolo Generale.

162. SEGRETO DEL CAPITOLO. Di quanto trattato nel Capitolo Generale nessuno manifesti cosa che possa ledere la fama altrui o turbare la pace fraterna, ma si riferisca ciò che può incrementare la comunione tra i fratelli e le Comunità.

CAPITOLO II ABATE GENERALE

[Direttorio nn. 255-259]

163. PREROGATIVE. L'Abate Generale:

- a) in quanto Abate dell'Arciabbazia di Monte Oliveto, con tutti i diritti, privilegi apostolici e doveri, è il Padre della famiglia olivetana e di ciascun monaco come successore del nostro Padre, San Bernardo Tolomei; è Padre e Capo della Congregazione olivetana che egli guida, come Moderatore Supremo, nella fedele ricerca di Dio, in vista della perfezione della Carità, fine ultimo della nostra vita monastica; ha potestà di governo e di giurisdizione in foro interno ed esterno su tutti i monasteri e su tutti i monaci, da esercitare a norma del Diritto Canonico e del presente Corpo Costituzionale;
- b) ha potestà esecutiva, con intera responsabilità, per l'applicazione delle Costituzioni, del Direttorio e dei decreti approvati dal Capitolo Generale; compie il suo servizio insieme al Definitorio secondo le Costituzioni;
- c) rappresenta tutta la Congregazione, salva la competenza del Capitolo Generale; nella Congregazione occupa sempre e dappertutto il primo posto (se presente l'Abate Primate cfr. n. 38 *ter* della *Lex Propria* della Confederazione O.S.B.); ha diritto all'onore e al rispetto di ogni monaco di qualsiasi grado e dignità.

164. REQUISITI. Può essere eletto Abate Generale ogni monaco professo nella Congregazione da almeno sette anni di voti solenni, sacerdote, che abbia come minimo trentacinque anni di età, sia zelante della Congregazione e fedele alle sue Istituzioni.

165. IMMISSIONE E DURATA. Accettata l'elezione, l'Abate Generale prende possesso del suo ufficio dopo aver fatto la professione di fede nella forma stabilita dalla Chiesa e secondo il rito prescritto dal nostro Rituale.

Dura in carica sei anni, ma può essere sempre rieleto.

166. DOVERI. Compito principale dell'Abate Generale è di promuovere lo spirito monastico secondo la Regola di san Benedetto, come è stata vissuta dal nostro Fondatore, e in conformità alle nostre Istituzioni e Tradizioni; di tutelare l'unità e la fisionomia della Congregazione.

Egli svolge questo compito, particolarmente, attraverso le Visite Canoniche e le visite paterne informali.

167. COMPETENZE. L'Abate Generale ha tutti gli obblighi e i diritti che, a norma del Diritto Canonico, sono propri del Moderatore Supremo della Congregazione monastica.

Oltre al resto contenuto nel nostro Corpo Costituzionale, è di sua spettanza:

- a) vigilare che in ogni monastero siano osservate la Regola e le Costituzioni con il Direttorio, in ciò, soprattutto, che concerne l'*Opus Dei*, l'amore fraterno, la vita comune e la formazione;
- b) accogliere paternamente e giudicare con prudenza i ricorsi dei monaci;
- c) agevolare le iniziative per l'incremento dei chiamati alla vita monastica nella nostra Congregazione;
- d) confermare l'ammissione alla professione temporanea e solenne e ricevere il professo nella Congregazione, personalmente o per mezzo di un suo delegato secondo il n. 1 delle Costituzioni;
- e) confermare l'ammissione agli Ordini sacri;
- f) trasferire i monaci ai monasteri come è prescritto ai nn. 27-28 delle Costituzioni;

- g) convocare il Capitolo Generale ordinario e straordinario;
- h) convocare il Definitorio per la Dieta annuale o a sua discrezione;
- i) presiedere o delegare all'elezione di un Abate o di un Priore conventuale;
- j) scegliere e nominare i Superiori delle case non formate secondo il n. 142 delle Costituzioni;
- k) confermare la nomina, da parte dell'Abate del monastero, del Maestro di formazione;
- l) dirimere la parità in sede di Capitolo Generale o di Definitorio;
- m) concedere le lettere dimissorie necessarie affinché i monaci appartenenti alle case non formate possano ricevere gli Ordini sacri;
- n) approvare gli scritti dei monaci prima che siano mandati alla stampa secondo le disposizioni del diritto comune e del presente Corpo Costituzionale (Cost. 116,q);
- o) inviare alla Santa Sede la relazione quinquennale sullo stato della Congregazione;
- p) essere giudice delle cause e presidente del Tribunale della Congregazione;
- q) esercitare la potestà coercitiva a norma dei canoni;
- r) a norma del can. 622 del C.I.C., è il responsabile ed ultimo garante di tutti i beni mobili e/o immobili della Congregazione e dei monasteri.

168. COMUNITÀ FEMMINILI. La Congregazione, per mezzo dell'Abate Generale, avrà un'attenzione particolare per le Comunità femminili a qualunque titolo giuridico legate alla Congregazione, e potrà invitare le Superiori di queste Comunità a partecipare ai Capitoli Generali, per quanto le concerne, e alle riunioni dei Superiori.

Un monaco, membro del Definitorio, sarà delegato presso di esse (cfr. Cost. 116,s).

169. CESSAZIONE. Cessa dall'ufficio per morte, o per termine di mandato, o per rinuncia volontaria accettata dal Capitolo Generale convocato prima dello scadere del sessennio, o per infermità grave che lo renda incapace di governare.

170. VACANZA DELL'UFFICIO. Verificandosi la vacanza dell'ufficio di Abate Generale il Vicario ne dà comunicazione a tutti i monasteri con un documento firmato da lui e dal Cancelliere.

CAPITOLO III DEFINITORIO

[Direttorio nn. 260-268]

171. NATURA. COMPOSIZIONE. Il Definitorio partecipa con l'Abate Generale al governo di tutta la Congregazione. Esso è formato dall'Abate Generale, che lo convoca e lo presiede, e da sei Definitori.

172. ELEZIONE. I Definitori sono eletti dal Capitolo Generale a norma delle presenti Costituzioni.

Durano in carica da Capitolo Generale a Capitolo Generale ordinario. Al momento dell'elezione non si può aver superato i 75 anni di età.

173. REQUISITI. Può essere eletto Definitore ogni monaco che abbia almeno sette anni di professione solenne nella Congregazione e trenta di età, conosca le cose della Congregazione, sia animato da zelo per la disciplina monastica e disposto a collaborare con l'Abate Generale.

174. VICARIO. L'eletto primo Definitore è Vicario dell'Abate Generale per l'intera Congregazione. Durante la vacanza della sede governa la Congregazione con il nome di Vicario Generale fino al successivo Capitolo Generale, che egli stesso deve convocare e presiedere, secondo le prescrizioni delle presenti Costituzioni e del Direttorio.

Deve essere eletto tra i monaci professi solenni sacerdoti.

175. ECONOMO GENERALE. L'eletto secondo Definitore è Economo Generale dei beni di tutta la Congregazione. Egli gestisce i beni propri della Congregazione secondo i numeri 261 e 262 del Direttorio e

consiglia per la buona amministrazione dei beni di ogni monastero; esorta in particolare le Comunità a mantenere la cura delle altre case, come segno concreto dell'appartenenza a uno stesso Corpo.

176. RESIDENZA. Il primo e il secondo Definitorie risiedono con l'Abate Generale nell'Archicenobio. Non possono essere eletti Superiori locali neppure per postulazione.

Il terzo Definitorie può risiedere nel suo monastero.

177. PROCURATORE GENERALE. Il quarto Definitorie è Procuratore Generale della Congregazione e abita a Roma nel monastero di S. Maria Nova.

178. CONVOCAZIONI. L'Abate Generale convoca il Definitorio almeno una volta l'anno per la Dieta annuale; inoltre, ogni volta che le leggi della Chiesa o il nostro Corpo Costituzionale richiedono il consenso o il consiglio dei Definitori. Per il resto, può riunirlo quando lo crede opportuno. Il Definitorio dà il suo consenso o consiglio in forma collegiale, a norma del diritto comune.

179. SOSTITUZIONE DI UN DEFINITORIE. Qualora un Definitorie fosse impedito, per ragioni gravi, rimesse al giudizio dell'Abate Generale e dei Definitori presenti, a partecipare ad una riunione del Definitorio in cui è richiesta dal diritto la presenza di tutti i membri, l'Abate Generale, con il consenso dei Definitori presenti, potrà sostituirlo con un altro monaco professso solenne e di saggio consiglio.

180. COMPETENZE. Il Definitorio:

- a) esamina i mezzi idonei per l'incremento della vita regolare nei monasteri e per la corrispondenza dei monaci ai segni dei tempi e alle necessità della Chiesa;
- b) dà il proprio consenso o consiglio tutte le volte che è espressamente prescritto.

181. CONSENSO NECESSARIO. Il consenso del Definitorio è necessario soprattutto:

- a) per l'erezione di un nuovo monastero, purché vi si possano mandare subito almeno sei monaci per costituirvi casa formata e previo consenso scritto del Vescovo diocesano;
- b) per la chiusura di un monastero, alle condizioni stabilite dalla Chiesa (can. 616, §1 C.I.C.);
- c) per l'istituzione di noviziati e case di studio destinate alla formazione dei monaci, e per il cambiamento di tali finalità; si applicherà quanto prescritto dal can. 647, §1 C.I.C.;
- d) per fare spese straordinarie e contrarre obblighi finanziari come i mutui, superiori ai limiti di pertinenza del Capitolo conventuale di ogni singolo monastero (cfr. n. 172 del Direttorio), fino alla somma fissata dalla Santa Sede per le Conferenze Episcopali nazionali; ferme restando le disposizioni di chiedere alla Santa Sede il permesso per contrarre debiti ed assumere altre obbligazioni od alienare oggetti preziosi al di là della somma prescritta dalle Conferenze Episcopali e approvata dalla Santa Sede;
- e) per acquistare o alienare beni immobili della Congregazione;
- f) per acquistare o alienare beni immobili da parte dei monasteri;
- g) per verificare e approvare l'amministrazione dei beni della Congregazione e dei singoli monasteri su relazione dell'Economo Generale;
- h) per dichiarare, dopo aver consultato la Commissione giuridica, il senso di norme delle Costituzioni e del Direttorio nei casi di difficoltà interpretative;
- i) per sospendere qualche articolo delle Costituzioni e del Direttorio, quando vi sia motivo grave e ragionevole;
- j) per le decisioni importanti sospese nella Visita Canonica;
- k) per dimettere professi di voti temporanei;
- l) per dispensare dai voti quelli che escono dalla Congregazione durante il tempo della professione temporanea;
- m) per dispensare dal difetto di età, purché non oltrepassi sei mesi interi, nell'ammissione agli Ordini sacri;
- n) per permettere al monaco di una casa non formata, per giuste ragioni, di star fuori da un monastero della Congregazione al massimo per un anno, o per tutto il tempo necessario quando si

- tratti di malattia o di portare a termine gli studi;
- o) per sospendere o rimuovere l'Abate locale in casi gravi di disciplina regolare, di amministrazione o di salute;
 - p) per irrogare pene secondo la propria competenza;
 - q) per nominare Superiori *ad nutum Abbatis Generalis* allo scopo di svolgere una determinata e temporanea attività.

182. UFFICIO VACANTE. La carica di Definitore può diventare vacante per morte, per rinuncia, per inabilità da malattia.

In ciascuno di questi casi il Definitorio elegge il successore; ma se viene a mancare il Procuratore Generale, lo sostituisce il Viceprocuratore. Sia l'uno che l'altro durano nell'ufficio fino al successivo Capitolo Generale.

CAPITOLO IV VISITA CANONICA

[Direttorio nn. 269-273 e n. 275,b]

183. SCOPO. La Visita Canonica manifesta a ogni casa la sollecitudine di tutta la Congregazione; essa ha come scopo soprattutto di aiutare ogni Comunità e ogni monaco a osservare più fedelmente la Regola di S. Benedetto e le nostre Costituzioni, come pure di sviluppare il senso dell'*Unum Corpus* in ogni monastero.

184. PERIODICITÀ. La Visita Canonica dei monasteri viene effettuata dall'Abate Generale o da un suo delegato almeno una volta durante il sessennio; in ciò l'Abate Generale è aiutato da uno dei Definitori.

Avrà a cuore di effettuare ugualmente visite paterne informali, almeno una volta durante il sessennio.

Nell'Archicenobio la Visita Canonica è compiuta dal Terzo Definitore (se questi però risiede a Monte Oliveto Maggiore, dall'Abate o Priore conventuale più anziano di professione in Italia) e dal Procuratore Generale.

Per gravi ragioni, il Definitorio può disporre di effettuare Visite Canoniche speciali in alcuni monasteri.

185. CONCLUSIONE. Terminata la Visita Canonica, i Visitatori stendono una relazione scritta, che annota quanto è da lodare, da correggere e da fare. Prima di leggerla alla Comunità riunita e di consegnarla al Superiore, ne informano il Consiglio dei Seniori per conoscere il suo parere, pur restando essi liberi di decidere se seguirlo o meno. Una copia di essa va mandata al Cancelliere della Congregazione.

Tutto si compia nella carità.

186. POTERI DEI VISITATORI. Le decisioni dei Visitatori sono prese con decreti, che possono avere la forma del decreto singolare (can. 49 C.I.C.). Possono contenere esortazioni ed ammonizioni o determinati obblighi di fare o omettere qualcosa.

Esecutore dei decreti è l'Abate del monastero, il quale non può negarne l'esecuzione, salve le eccezioni di illegittimità o di impossibilità o di inopportunità di cui al can. 41 C.I.C. Ma in questi casi ne informi immediatamente il Definitorio.

I Definitori hanno facoltà di ritornare, dopo qualche tempo, nel monastero visitato, entrambi o singolarmente, per verificare l'attuazione di quanto disposto durante la Visita Canonica.

CAPITOLO V UFFICIALI DELLA CONGREGAZIONE E COMMISSIONI

[Direttorio nn. 274-288]

187. CURIA GENERALIZIA. Gli Ufficiali che aiutano l'Abate Generale nel governo della Congregazione, ciascuno secondo le sue pertinenze, sono: il Cancelliere, il Segretario, il Promotore di giustizia, il Viceprocuratore Generale, il Postulatore delle Cause dei Santi.

Sono eletti dal Definitorio a maggioranza di voti e durano in carica da Capitolo Generale a Capitolo Generale ordinario.

Quali siano le loro doti e quali competenze è detto nel Direttorio.

188. CANCELLIERE. Il Cancelliere risiede presso l'Abate Generale e, in forza del suo ufficio, partecipa a tutte le riunioni del Definitorio senza voce attiva.

189. COMMISSIONI. Affiancano l'Abate Generale e il Definitorio le Commissioni, di cui al n. 161 delle Costituzioni.

Il Direttorio specifica ciò che spetta a ciascuna.

CAPITOLO VI CONSIGLIO DEI SUPERIORI

190. COMPOSIZIONE. Il Consiglio dei Superiori è la riunione degli Abati locali, dei Priori conventuali e dei Superiori. L'Abate Generale lo convoca tra due Capitoli Generali ordinari per discutere le questioni da lui determinate.

Per questioni di particolare importanza, l'Abate Generale può riunire questo consiglio in qualsiasi momento sia in forma generale sia nazionale. In quest'ultimo caso, per manifestare l'*Unum Corpus*, sarà bene invitare un Superiore esterno come osservatore.

191. COMPETENZA. Lo presiede l'Abate Generale o un suo delegato. Possono intervenire anche i Definitori.

Questo Consiglio non ha potere legislativo.

CAPITOLO VII TRIBUNALE DELLA CONGREGAZIONE

192. COMPOSIZIONE. Il Tribunale della Congregazione è composto dall'Abate Generale, che lo presiede (Cost. 167,p), e dai Definitori.

193. COMPETENZA DEL PROMOTORE DI GIUSTIZIA. Il Promotore di giustizia ha la competenza di cui al can. 1430 C.I.C.

DIRETTORIO

PARTE PRIMA

VITA MONASTICA

CAPITOLO I TESTIMONIANZA EVANGELICA NELLA VITA MONASTICA

ARTICOLO I COMUNIONE DI VITA CON DIO E CON I FRATELLI

§I – CON DIO [Costituzioni: nn. 9-17]

PREGHIERA

1*. ORARIO. In ogni Comunità l'orario sia ordinato in modo che tutti i monaci possano partecipare all'*Opus Dei* e, più ancora, alla Messa conventuale, fonte e culmine della giornata del monaco.

Stabilito dall'Abate con avvedutezza, dopo aver consultato la Comunità (cfr. Cost. 125), l'orario resti esposto permanentemente.

Si guardi l'Abate dall'imporre obbedienze che rendano difficile ai monaci di essere presenti agli atti comuni.

2*. MESSA CONVENTUALE. La Messa conventuale, parte integrante dell'*Opus Dei* quotidiano, è per noi monaci di massima importanza.

È bene che sia cantata, se si può, soprattutto nelle domeniche e nelle solennità; ma non è obbligatorio cantare tutti i testi per loro natura destinati al canto.

3*. CONCELEBRAZIONE. Conviene che tutti i monaci sacerdoti non tenuti a celebrare singolarmente concelebrino, se possono, alla Messa conventuale; e ciò è pure permesso a quelli che per utilità pastorale debbono celebrare nello stesso giorno.

4*. LITURGIA DELLE ORE. La Liturgia delle Ore deve essere celebrata come è stata approvata dalla Santa Sede per la Confederazione Benedettina, osservando le norme in materia del Direttorio liturgico della nostra Congregazione e le disposizioni dell'Abate locale.

Essendo di per sé una preghiera oraria, anche fuori del coro sia recitata, per quanto è possibile, nelle ore corrispondenti.

5*. CANTO. Si canti qualche parte della Liturgia delle Ore, in primo luogo le Lodi e i Vespri, specie le domeniche e le solennità, mettendo nel giusto rilievo l'importanza di queste Ore principali.

6*. PARTECIPAZIONE DI ALTRI. Si dia modo a quanti lo desiderano di partecipare in modo attivo e conveniente alle celebrazioni liturgiche, come raccomanda la Chiesa (cfr. *Mutuae Relationes*, n. 25), senza venir meno alle esigenze monastiche.

7*. CANTO GREGORIANO. Nelle azioni liturgiche e nelle loro parti cantate in latino il Gregoriano, in quanto proprio della liturgia romana e monastica, abbia, a parità di condizioni, il primo posto.

8*. INTENZIONE DELLA S. MESSA. Ogni sacerdote cerchi di celebrare giornalmente l'Eucaristia nella maniera più degna, applicando la Messa secondo l'intenzione del Superiore, anche quando è fuori dal monastero, a meno che lo stesso Superiore non abbia disposto diversamente. Chi desidera applicare secondo la sua intenzione, ne chieda il permesso.

Chi si reca in altro monastero, applichi la Messa secondo l'intenzione del Superiore locale.

Le offerte ricevute per la celebrazione di Messe siano consegnate al Sacrista o al monaco incaricato della loro registrazione.

9*. PRATICHE QUOTIDIANE Si faccia ogni giorno per un certo tempo l'orazione mentale, la visita al SS. Sacramento in comune o in privato e, a Compieta, la lettura spirituale e l'esame di coscienza.

10*. PREGHIERE AI PASTI. Prima della refezione e dopo si cantino o recitino le preghiere prescritte. Nessuno, senza necessità, esca dal refettorio prima della preghiera di ringraziamento.

11*. NORME PER IL VENERDÌ. Il venerdì l'atto penitenziale previsto all'inizio della Compieta si svolge così: dopo l'introduzione si legge un brano della Regola; l'Abate, se crede, lo commenta; poi, concluso l'esame di coscienza, dà l'assoluzione regolare.

Quando si impartisce l'assoluzione generale si usi la formula prescritta.

12*. RICORDO DELLA PASSIONE. Tutti i venerdì fuori dei tempi di Avvento, di Natale e di Pasqua, se non ricorre solennità o festa, si commemori la Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo il nostro Rituale.

13*. RITIRO. Ogni Comunità faccia mensilmente un giorno di ritiro spirituale.

14*. NATALE, TRIDUO PASQUALE. La notte della Natività di nostro Signore Gesù Cristo è ottima cosa celebrare solennemente, prima della Messa, l'ufficio delle letture.

Sia dato il dovuto risalto anche all'intero triduo pasquale.

15*. NOVENE, TRIDUI. Alle solennità della Natività del Signore, della Natività e della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria si premetta una novena; a quelle del Santo Padre Benedetto, di San Bernardo Tolomei, nostro Fondatore, e di Santa Francesca Romana, un triduo, nella forma d'uso in ogni monastero.

Le Comunità conservino le loro novene e tridui tradizionali.

16*. ESERCIZI SPIRITUALI. Ogni anno i monaci debbono fare gli esercizi spirituali per una settimana.

17*. PREGHIERA PER IL MONACO TRASFERITO. Quando un monaco lascia la Comunità per trasferirsi ad altro monastero, si preghi per lui nelle preci delle Lodi e dei Vespri.

18*. SUFFRAGI PER MONACI E NOVIZI. Quando un monaco o novizio ritorna alla casa del Padre, ogni sacerdote della Congregazione offra il sacrificio della Messa in suo suffragio; i non sacerdoti dicano l'intero Rosario.

In ogni monastero, inoltre, si celebri la Messa conventuale e si recitino le Lodi o i Vespri dei defunti. Se le leggi liturgiche lo permettono, si può sostituire tutto l'ufficio dei defunti a quello del giorno.

La Comunità, alla quale il monaco apparteneva, celebri le Messe gregoriane.

19*. SUFFRAGI PER OBLATI REGOLARI E PROPRI FAMILIARI. Gli oblati viventi in Comunità hanno gli stessi suffragi dei monaci, ma solo nel monastero di appartenenza.

Per il padre e la madre, i fratelli e le sorelle defunti dei monaci si dica una Messa nella Comunità di cui questi fan parte.

20*. ANNIVERSARI. Durante l'anno ogni monastero celebri i seguenti quattro anniversari:

- a) per tutti i nostri monaci defunti;
- b) per i nostri genitori e parenti defunti;
- c) per i Sommi Pontefici particolarmente benemeriti della nostra Congregazione (Gregorio XI, Clemente VI, Giulio II, Clemente VII, Paolo III, Giulio III; cfr. Cost. 50 del 1932);
- d) per tutti i nostri benefattori defunti.

21*. SUFFRAGIO MENSILE E QUOTIDIANO. Una volta al mese in ogni monastero si dica la Messa conventuale per i nostri genitori e monaci vivi e defunti, e tutti i giorni si reciti una preghiera di suffragio per i confratelli, parenti e benefattori defunti.

22*. POSTO IN CORO. In coro i monaci di voti solenni e i sacerdoti prendono posto negli stalli superiori, secondo l'ordine di professione; i professi temporanei, i novizi e i postulanti in quelli inferiori.

23*. STATIO. Non si dimentichi l'importanza tradizionale della sosta (*statio*) che precede le Ore canoniche e la Messa conventuale, perché quei pochi minuti di raccoglimento sono necessari per ravvivare la fede nella presenza di Dio e disporsi a celebrare il più degnamente possibile l'*Opus Dei*.

24*. ASSENZA DURANTE IL CORO. Durante l'*Opus Dei* non è lecito assentarsi senza necessità e permesso, che i monaci di voti solenni chiedono all'Abate con inchino semplice, i monaci professi temporanei e i novizi espressamente al loro Maestro di formazione.

LECTIO DIVINA

25*. TEMPO SUFFICIENTE. L'Abate riservi nell'orario quotidiano un tempo sufficiente per la *Lectio Divina*, privata o comune, e vigili che non si manchi a questa pratica fondamentale della vita monastica.

26*. OGGETTO. Anche lo studio della teologia può fornire ampia materia per la *Lectio Divina*, se le discipline che comprende, cioè dogmatica, morale, esegesi, patristica, liturgia, teologia spirituale, storia della Chiesa, sono trattate non solo come scienze astratte, ma anche come vie alla Verità infinita, in modo che possano sviluppare il senso e il gusto di Dio e del divino. Anche le vite dei Santi e altri scritti spirituali sono adatti allo scopo.

27*. IN QUARESIMA. Durante la Quaresima i monaci intensifichino il loro raccoglimento, la *Lectio Divina* e la preghiera, come raccomanda il nostro S. Padre Benedetto.

28*. LETTURA A MENSA. L'Abate, secondo l'uso, faccia leggere a refettorio la Regola, e rileggere durante l'anno le nostre Costituzioni, il Direttorio e le leggi della Chiesa riguardanti i religiosi.

§II – CON I FRATELLI

CARITÀ FRATERNA [Costituzioni: nn. 18-25]

29*. INFERMI E ANZIANI. Sia sollecito l'Abate delle infermità fisiche e psichiche, nonché delle debolezze di spirito dei monaci, e provveda che non manchino loro provetti padri spirituali. Abbia una particolare premura per i monaci anziani.

30*. MONACO INFERMIERE. Il monaco addetto alla cura dei malati è chiamato presso di noi Infermiere. Deve tenere presenti le prescrizioni della Regola (cap. 36) e del Direttorio (n. 164) a tale proposito.

31*. VISITA AI MALATI. Tutti i monaci mettano in pratica l'esortazione di Cristo: "Ero infermo, e mi avete visitato" (*Mt* 25,36), andando spesso a trovare i confratelli malati, specie quando sono ricoverati in ospedale.

32*. PRONTO SOCCORSO. INFERMERIA. Ogni monastero abbia sempre a disposizione le medicine più comuni per le cure immediate e, se possibile, un luogo destinato agli infermi.

33*. DISPENSE PER ANZIANI. Gli anziani non in grado di intervenire al coro possono essere dispensati dall'Abate e avere inoltre quelle altre esenzioni, che per l'età o per malattia si giudichino necessarie.

34*. OSPITI. Gli ospiti siano ricevuti secondo lo spirito della Regola (cap. 53). Soprattutto il monaco Ospitalario provveda che siano accolti fraternamente a norma del n. 165 del Direttorio.

35*. FORESTERIA. Particolare attenzione e cura devono essere riservate all'ospitalità.

I monaci la svolgono tenendo ritiri spirituali e corsi di aggiornamento, curando il ministero della riconciliazione e della direzione spirituale. Ogni monastero abbia un ambiente riservato agli ospiti, o foresteria, disposto in modo che si possa attuare il contenuto del n. 51 delle Costituzioni e premunendosi che sia a norma secondo le leggi vigenti locali in ambito sanitario e di sicurezza.

36*. AIUTO AI POVERI. Curi l'Abate che nel monastero vi sia un incaricato che provveda ai poveri e ai bisognosi con aiuto materiale e spirituale.

37*. CIMITERO MONASTICO. È bene che ogni Comunità abbia, se possibile e nel rispetto delle culture locali, un unico luogo di sepoltura, preferibilmente nelle vicinanze del monastero dove è raccomandabile seppellire tutti i membri della Comunità.

ARTICOLO II STABILITÀ MONASTICA

[Costituzioni: nn. 26-28]

38*. RESIDENZA TEMPORANEA. Alla stabilità non si oppone una temporanea residenza in altro monastero della Congregazione, che potrà essere concordata tra i Superiori e le Comunità interessate, ma con il consenso dell'Abate Generale se oltrepassa i dodici mesi.

39*. PRESTITI VICENDEVOLI DI MONACI. Le Comunità locali possono prestarsi dei monaci a vicenda per una durata di tempo determinata. Se ne informi sempre l'Abate Generale. È auspicabile che il Superiore del monastero, al quale il monaco è prestato, consultata la Comunità, gli conferisca i diritti capitolari, durante il periodo della sua permanenza, salvo il caso dell'elezione del Superiore.

40*. DIRITTI E DOVERI DEL MONACO OSPITE. Il monaco che usufruisce di tale residenza provvisoria resta membro del Capitolo conventuale del suo monastero, pur dipendendo dall'Abate locale con tutti gli oneri comunitari della famiglia monastica in cui si trova.

41*. CONSULTAZIONE. La consultazione deve avvenire in spirito di verità e di fiducia reciproca nel contesto di un dialogo profondo, in modo da valutare ogni aspetto relativo al trasferimento del monaco e favorire la sua accoglienza nella Comunità che lo riceve. La consultazione dei Superiori, per particolari circostanze di persone e di luoghi, può anche avvenire in forma scritta, osservato il can. 220 C.I.C. e la legislazione civile.

ARTICOLO III CONSIGLI EVANGELICI

[Costituzioni: nn. 29-40]

§I – CASTITÀ

42*. PARLATORIO. Ogni monastero abbia un parlatorio, dove i laici che vengono per conferire con i monaci possano essere ricevuti.

43*. CLAUSURA. La parte del monastero riservata alla vita della Comunità è soggetta a clausura a norma del Diritto Canonico e del n. 108 delle Costituzioni.

Se un monaco è gravemente infermo, il Superiore locale può autorizzare che egli possa essere visitato anche nella sua cella.

§II – POVERTÀ

44*. EDIFICIO MONASTICO. Nel costruire il monastero, o parti nuove di uno già esistente, si eviti ogni lusso e si osservino le disposizioni canoniche insieme con le esigenze della sobrietà monastica, non trascurando di dotarlo di quei mezzi che rendono la vita comunitaria più dignitosa (cfr. Dir. 169, comma 3).

45*. MANUTENZIONE. Gli edifici monastici devono essere conservati decorosamente. L'Abate e gli Officiali interessati provvedano in tempo e con cura alla manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio monastero.

46*. CELLE. Ogni monaco, novizio, oblato, abbia la propria cella, dove nulla sia sfarzoso, ma spicchino povertà, semplicità, ordine e pulizia.

47*. VESTIARIO. Il vestiario dei monaci sia semplice, perché apparisca anche all'esterno la povertà dei seguaci di Cristo.

48*. USO DELL'ABITO. Nel monastero e nelle sue adiacenze i monaci vestano abitualmente l'abito monastico, composto di tonaca, cintura e scapolare con cappuccio.

La cocolla si usa nelle celebrazioni liturgiche e monastiche, secondo le norme del nostro Direttorio liturgico.

Per l'uso del *clergyman* fuori dal monastero si stia alle direttive dell'autorità ecclesiastica locale.

49*. MEZZI DI COMUNICAZIONE. Per l'uso dei mezzi di trasporto e per i vari strumenti di comunicazione sociale l'Abate sia premuroso ma anche vigilante, come richiesto dal voto di povertà.

L'Abate conceda l'uso personale dei sopradetti strumenti di comunicazione sociale valutando le reali necessità del singolo monaco, specialmente per l'uso della telefonia e per la possibilità di accesso a internet.

50*. VIAGGI. L'Abate provveda e sia comprensivo verso il monaco che ha necessità di andare fuori dal monastero.

Il monaco al suo ritorno renda conto delle sue spese.

§III – OBBEDIENZA

51*. IMPEGNI. Il monaco non può prendere impegni senza il consenso dell'Abate.

52*. ASSENZE DAL MONASTERO. Per assentarsi dal monastero, il monaco lo chieda all'Abate dicendo *Benedicite*, e al ritorno si presenti a lui.

È pure necessario il permesso dell'Abate per pernottare fuori dal monastero, per accettare inviti a pranzo o a cena e per invitare qualcuno alla refezione monastica.

53*. POSTA. La posta dei monaci passi per le mani dell'Abate, il quale consegnerà abitualmente chiusa ai destinatari quella in arrivo, salvo il suo diritto di esaminarla per giusti motivi.

ARTICOLO IV
LAVORO

[Costituzioni: nn. 41-52]

54*. LAVORO E ATTI COMUNI. L'Abate unitamente al Consiglio di Amministrazione abbia premura che tutti i monaci dedichino, nella giornata, un tempo determinato a un lavoro qualificato (cfr. Cost. 41-44; 47).

Qualunque sia il lavoro da svolgere, i monaci non sono esenti dagli atti comuni, tanto meno dall'*Opus Dei*. Si badi, perciò, di non assumere impegni incompatibili con la vita regolare.

55*. FORMAZIONE PERMANENTE. Si mantengano le consuete riunioni mensili per i casi di liturgia e morale, nella forma che sembrerà più adatta per l'aggiornamento dei monaci, in ordine alla formazione permanente voluta dalla Chiesa.

56*. INIZIATIVE CULTURALI. Ogni Comunità cerchi di promuovere particolari iniziative monastiche, liturgiche, ecumeniche, culturali, anche in collaborazione con altri monasteri.

Per la pubblicazione dei libri si chiedi la licenza dell'Abate Generale o dell'Abate locale secondo le norme impartite dalla Santa Sede.

57*. ANNALI. Per incrementare la conoscenza della nostra storia siano incaricati dei monaci di stendere gli annali della Congregazione.

Ognuno cooperi a quanto le Commissioni intraprendono per tutta la Congregazione.

58*. STUDI E ATTIVITÀ DIDATTICA. Sia facilitato ai monaci di perfezionarsi in quegli studi ai quali sono particolarmente inclini, perché possano svolgere attività specifiche per l'utilità del monastero.

L'insegnamento, professato dentro e fuori dal monastero, è lavoro vero e proprio.

ARTICOLO V SILENZIO

[Costituzioni: nn. 53-55]

59*. RACCOGLIMENTO MONASTICO. Regni nel monastero il raccoglimento proprio della vita monastica. Perciò, se è necessario parlare, si faccia sottovoce, e si riservi un luogo appartato ai mezzi di comunicazione sociale e alla ricreazione.

60*. USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE. Nell'uso dei suddetti mezzi l'Abate e i monaci considerino le ragioni della loro vocazione monastica, della custodia del cuore, della povertà, del tempo, dell'orario della Comunità, degli impegni e delle varie situazioni del monastero. Con senso di maturità e responsabilità sappiano distinguere tra il necessario e l'utile, il distensivo e il nocivo.

Quanto all'uso personale delle piattaforme sociali si richiede l'autorizzazione dell'Abate.

Per l'uso della televisione e di internet si veda il n. 49 del Direttorio.

61*. DISPENSA DEL SILENZIO A MENSA. A mensa l'Abate può dispensare il silenzio nelle domeniche, nelle solennità, nelle feste dell'Ordine benedettino e in casi speciali.

62*. LINGUAGGIO MONASTICO. Poiché, come ci insegna il Signore, dovremo rendere conto di ogni parola inutile, i monaci evitino nei loro discorsi qualsiasi volgarità e stoltiloquio, e si guardino dal parlare con ira, sdegno e acredine.

ARTICOLO VI CULTO DELLA BEATA VERGINE MARIA

[Costituzioni: nn. 56-58]

63*. ROSARIO. S. MARIA IN SABATO. I monaci recitino ogni giorno la quarta parte del Rosario, in comune o in privato, secondo il giudizio dell'Abate. Tutti i sabati, se le norme liturgiche lo permettono, si celebrino l'ufficio e la Messa in onore della Beata Vergine Maria. A giudizio dell'Abate, udita la Comunità, al termine di ogni ora canonica o di alcune di esse si può rendere omaggio alla Vergine con un'antifona opportuna.

64*. FESTE MARIANE. Si dia il dovuto rilievo alle celebrazioni liturgiche delle festività della Beata Vergine Maria, e specialmente della sua Natività, Patrona della nostra Congregazione e Titolare della chiesa dell'Archicenobio.

65*. DIGIUNO MARIANO. Fedeli alle antichissime tradizioni olivetane, i monaci qualifichino il sabato come giorno di penitenza digiunando in onore della Beata Vergine.

Nei monasteri in cui non sia possibile il sabato, si digiuni in altro giorno più comodo.

66*. CONSACRAZIONE A MARIA SS.MA. Al termine di ogni Capitolo Generale l'Abate Generale rinnovi la consacrazione della Congregazione a Maria Santissima, Regina e Avvocata nostra.

ARTICOLO VII PENITENZA

[Costituzioni: nn. 59-62]

67*. GIORNI. Rimettendo alla generosità dei monaci l'esercizio di questa virtù e delle mortificazioni volontarie, specie nelle viglie delle principali feste della Beata Vergine Maria e dell'Ordine di S. Benedetto, si precisa quanto segue:

- a) la Quaresima e i mercoledì, venerdì e sabati dell'anno sono giorni penitenziali comunitari, secondo le forme pratiche locali. Durante il tempo pasquale sono sospese le forme comunitarie di penitenza.
- b) per il digiuno e l'astinenza obbligatori, si stia alle disposizioni della Chiesa e delle Conferenze Episcopali emanate per tutti i fedeli.

68*. RITARDO AGLI ATTI COMUNI. Si riparino i ritardi agli atti comuni, quando l'Abate ne ignori la causa, genuflettendo davanti a lui.

Ognuno manifesti all'Abate le proprie mancanze concernenti la disciplina esterna e l'amministrazione; chiedi perdono al confratello offeso e sopporti pazientemente le infermità altrui.

ARTICOLO VIII CORREZIONE

[Costituzioni: nn. 63-66]

69*. CAPITOLO DELLE COLPE. Una volta al mese, in occasione del ritiro spirituale, abbia luogo il capitolo delle colpe secondo il nostro Rituale monastico.

70*. CORREZIONE. Per le colpe di cui al n. 64 delle Costituzioni l'Abate senta i Seniori e proceda come meglio crede per la custodia della carità e della giustizia.

Si osservi il diritto comune nell'infliggere le pene per le colpe gravissime da esso contemplate.

71*. COLPE DELL'ABATE. Qualora l'Abate fosse gravemente negligente nell'esercizio del suo ufficio con danno spirituale, disciplinare ed economico della Comunità, il Priore claustrale con un Seniore lo corregga fraternamente; se ciò non giovasse, avverta l'Abate Generale perché provveda.

CAPITOLO II FORMAZIONE GRADUALE ALLA VITA MONASTICA

PRELIMINARI

[Costituzioni: nn. 67-68]

72*. COMUNITÀ E VOCAZIONI. Ogni Comunità sia centro atto a suscitare vocazioni praticando puntualmente i valori della vita monastica, quali la celebrazione dell'*Opus Dei*, la *Lectio Divina*, il lavoro,

l'ospitalità e tutti gli altri elementi della spiritualità benedettina; e preghi costantemente il Datore di ogni bene, perché mandi ottime vocazioni alla nostra Congregazione.

73*. MONACO E VOCAZIONI. Ogni monaco prenda personalmente a cuore il problema delle vocazioni monastiche e collabori al loro fiorire; non tralasci occasione per mettere in luce la vita benedettina di Monte Oliveto e ne dia in se stesso testimonianza.

74*. COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE. I responsabili della formazione si aiutino a vicenda per attuarla con indirizzo unico, solido e progressivo, coltivando innanzitutto le virtù umane e cristiane e lo stile di vita monastico, in vista della professione solenne.

A tale scopo il Preside della Commissione competente organizzi incontri ogni volta che ne veda l'utilità.

Non solo però i preposti alla formazione, ma tutta la Comunità in seno alla quale i monaci vengono educati dev'essere formativa e impegnarsi per la migliore riuscita dei chiamati alla vita monastica.

ARTICOLO I POSTULATO

[Costituzioni: nn. 69-70]

75*. DURATA. Il postulato deve essere della durata non inferiore ai sei mesi, senza eccezioni.

76*. SEDE. Il postulato ha luogo nella casa del noviziato o in altro monastero approvato dall'Abate Generale d'intesa con l'Abate locale.

Ogni postulante tuttavia deve trascorrere almeno un mese nella casa del noviziato prima di essere ammesso alla vestizione monastica, ed entrarvi, osservare la disciplina dei novizi.

77*. TITOLO DI STUDIO. Il postulante, prima dell'ingresso in noviziato, deve aver conseguito almeno la licenza di scuola media inferiore. Le eccezioni sono rimesse al giudizio dell'Abate e del Maestro di formazione.

78*. GIUDIZIO SUL POSTULANTE. Prima di ammetterlo al noviziato si cerchi di conoscere se ha i requisiti di maturità umana e affettiva e attitudini tali che lascino sperare sulla sua capacità di assumere gli obblighi dello stato monastico. Nel dubbio si può anche ricorrere al consiglio di uno psicologo esperto e prudente, con il libero consenso del postulante e dopo un periodo di prova abbastanza lungo.

79*. ESERCIZI SPIRITUALI. I postulanti ammessi alla vestizione dal Capitolo conventuale attendano agli esercizi spirituali per almeno cinque giorni interi.

ARTICOLO II NOVIZIATO

[Costituzioni: nn. 71-81]

80*. SCOPO. Il tempo del noviziato segna l'inizio di una vita nuova, e durante questo periodo tocca al Maestro di formazione esaminare davanti a Dio la vocazione del novizio.

81*. VESTE DEI NOVIZI. I novizi vestono come i monaci, eccetto la cocolla, e ricevono l'abito monastico con il rito dell'iniziazione alla vita monastica.

82*. FORMAZIONE. Il Maestro di formazione tenga incontri e conferenze spirituali ai novizi ogni volta che lo crede opportuno, e questi con umiltà e sincerità gli aprano le necessità della propria anima, e ne ascoltino i consigli per progredire nelle virtù monastiche.

Possono tuttavia i novizi avere ciascuno il suo direttore spirituale, salva la disciplina del noviziato; ma, in ogni caso, essi siano disposti al colloquio, se il Maestro di formazione li invita.

83*. MATURITÀ SPIRITUALE. Animato da sincera carità il Maestro di formazione curi che i novizi crescano nella maturità spirituale, vivendo intensamente i misteri di Cristo, ideale del monaco, e dedicandosi a una pratica generosa di preghiera personale e comunitaria.

84*. SPIRITO DI PENITENZA. Per convertirsi veramente a Dio i novizi cerchino di acquistare spirito di penitenza e compunzione del cuore. A tal fine si giovino dell'esame di coscienza come di valutazione riassuntiva di tutta la giornata, e di quei piccoli segni di penitenza che sono abituali nella Comunità, e partecipino con fervore ad eventuali celebrazioni penitenziali.

85*. SACRAMENTO DELLA PENITENZA. Abbiano perciò una grande stima del Sacramento della Penitenza, che restaura o corrobora dopo il peccato il dono della grazia già ricevuta nel battesimo.

Con l'uso frequente di questo Sacramento essi accrescono la conoscenza di se stessi, l'umiltà e l'unione con Dio.

Facciano quindi in modo di accostarsi almeno ogni due settimane o, se lo desiderano, anche più spesso.

I Superiori offrano l'aiuto di un confessore ordinario; ma essi restano liberi di confessarsi ad altri sacerdoti.

86*. EUCHARISTIA. Intimamente legata alla Penitenza è l'Eucaristia, Sacramento d'amore, segno di unità, vincolo di carità. Perciò i novizi partecipino ogni giorno al sacrificio della Messa, che si completa con la comunione sacramentale, ricevuta in piena libertà.

Si trattengano volentieri presso Cristo eucaristico per goderne l'intima familiarità, aprirgli il proprio cuore e pregare per la pace e la salvezza del mondo; e, di conseguenza, imparino dal Maestro di formazione come si fa la preghiera privata, comunitaria e contemplativa.

87*. PIETÀ MARIANA. Utilissima è pure la devozione alla Vergine Maria, distintiva della spiritualità olivetana, ispirata alle norme delle nostre Costituzioni e del nostro Direttorio.

88*. LECTIO DIVINA. Anche per i novizi, come per ogni monaco, la *Lectio Divina* è di massima importanza. Vi dedichino pertanto un determinato tempo della giornata sotto la guida del Maestro di formazione, che insegnerà loro come trarne il maggior frutto possibile; né l'omettano senza gravi motivi.

Non vi cerchino tanto cose nuove, quanto piuttosto di assimilarvi la Parola di Dio, intercalandola con riflessioni, elevazioni dell'anima ed effusioni del cuore.

89*. SILENZIO. Si sforzino i novizi di vivere nel silenzio, come nella condizione più adatta per conseguire quel distacco dal mondo, che nel noviziato ha il suo momento più duro e decisivo.

90*. AMORE FRATERO. L'amore fraterno esprime nel modo più genuino l'amore che si ha per Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, ed è il contrassegno del cristiano, le cui manifestazioni più frequenti sono precisate nella Regola.

91*. SENSO COMUNITARIO. I novizi, stretti in vincolo di fraternità sotto la direzione del Maestro di formazione, si abituino al colloquio privato e comunitario, rispettando le opinioni altrui mentre espongono le proprie.

A loro volta tutti i membri della Comunità dimostrino ai novizi amicizia, bontà e deferenza, per creare un clima di fiducia e di apertura.

92*. ATTI COMUNI. In tali condizioni di vita i novizi prendano parte a tutti gli atti comuni di preghiera, lavoro, ricreazione, refezione, con puntualità ed esattezza.

93*. SEPARAZIONE. Per la particolare natura e finalità del noviziato si esige tuttavia una certa separazione dei novizi dal resto della Comunità, senza che ciò debba pregiudicare il carattere di famiglia proprio della Comunità benedettina o i rapporti di lavoro e di edificazione esistenti tra i monaci.

Meno frequenti, invece, e a giudizio del Maestro di formazione, siano le loro relazioni con gli ospiti.

Per uscire dall'ambito del noviziato occorre il permesso del Maestro di formazione.

94*. SENSO ECCLESIALE. I novizi si sentano parte viva non solo della Comunità alla quale intendono aggregarsi, ma anche di tutta la Chiesa, alla cui causa perciò sappiano di dover consacrare la vita, la preghiera, il sacrificio e tutte le attività.

95*. LAVORO. Siano ben disposti ad eseguire i lavori che il Maestro di formazione affida loro. Se hanno capacità o inclinazioni particolari, o preferenze per qualche tipo di lavoro, lo manifestino con semplicità al Maestro di formazione.

96*. RICREAZIONE. Considerino la ricreazione non soltanto uno svago, ma anche occasione per esercitare la carità fraterna, scambiarsi le idee, conoscersi a vicenda ed imparare a vivere insieme.

97*. RAPPORTI EPISTOLARI. VISITE. Contengano nella giusta misura la corrispondenza epistolare con parenti e conoscenti, a discrezione del Maestro di formazione, al quale, per un opportuno accertamento del loro effettivo distacco dalla propria volontà e dal mondo, consegneranno aperta la posta in partenza, mentre riceveranno da lui abitualmente chiusa quella in arrivo.

Dipende dal Maestro di formazione che possano o no ricevere visite di parenti ed amici.

98*. DENARO. Per prepararsi al voto di povertà non trattengano denaro presso di sé, ma lo consegnino al Maestro di formazione e stiano al suo giudizio per quanto ne concerne l'uso.

99*. MEZZI DI COMUNICAZIONE. Memori che in monastero il monaco vive "sotto la guida e il comando altrui" (*RB* 5,12), sappiano che per l'uso della radio, della televisione, del telefono e di internet, e per la lettura di giornali e riviste sono soggetti al Maestro di formazione.

100*. COMPORTAMENTO ESTERIORE. In tutto e sempre vedano di comportarsi con ordine, correttezza e buona educazione, e in primo luogo imparino bene le norme prescritte, perché possano partecipare decorosamente all'*Opus Dei* e svolgere con precisione i vari servizi liturgici e monastici per la Comunità.

101*. INTERRUZIONE. Il noviziato si interrompe, in modo da doverlo ricominciare, se il novizio lascia la casa di noviziato senza permesso e con l'intenzione di non tornare, o perché dimesso.

Se il novizio, tornato al secolo per leggerezza d'animo, chiede di essere riaccolto nella Comunità, non può essere ricevuto senza il consenso deliberativo del Capitolo conventuale.

Il novizio negligente nella disciplina o privo di spirito religioso, con l'approvazione del Consiglio dei Seniori, viene dimesso.

Anche quando non pregiudicano la validità del noviziato, le assenze del novizio siano poche, brevi, seriamente motivate e concesse dall'Abate d'accordo con il Maestro di formazione.

ARTICOLO III AMMISSIONE ALLA PROFESSIONE TEMPORANEA

[*Costituzioni: nn. 82-85*]

102*. GIUDIZIO DI IDONEITÀ. Sullo scadere del tempo canonico del noviziato l'Abate, dopo aver esaminato il novizio personalmente o mediante altra persona, se sia disposto ad abbracciare la vita monastica e ne conosca oneri e doveri, domanda alla Comunità se a tale vita lo ritenga idoneo; poi con il Maestro di formazione e i Seniori valuta se possa essere presentato al Capitolo conventuale per l'ammissione alla professione temporanea. In caso di dubbio, o se è giudicato non ancora maturo, il novizio, con il consenso del Maestro di formazione, può essere sottoposto a una prova per non più di sei mesi, o essere dimesso, ma non viene proposto al Capitolo conventuale. Terminato il noviziato o il periodo di proroga, se quel giudizio sarà favorevole, verrà presentato al Capitolo conventuale per l'ammissione alla professione temporanea.

103*. CAPITOLATO CONVENTUALE. Il novizio reputato idoneo si presenta al Capitolo conventuale riunito e fa domanda di essere ammesso alla professione.

Dopo aver ottenuto il consenso del Capitolo conventuale, l'Abate del monastero ammette il novizio alla professione, poi presenta, con la relazione dell'atto capitolare, la decisione di ammissione all'Abate Generale perché egli la confermi. Ottenuta la conferma, il novizio fa cinque giorni di esercizi spirituali; quindi, compiuto il tempo del noviziato, emette la professione temporanea.

104*. PROFESSIONE ANTICIPATA. L'Abate locale può permettere, per giusto motivo, che la professione temporanea sia anticipata, non però più di quindici giorni.

105*. RITO E SCHEDA DELLA PROFESSIONE. Il rito della professione si celebra come è descritto nel nostro Rituale.

La scheda di professione, sottoscritta dal professo, da chi ha ricevuto la professione e da due testimoni, sia trasmessa in originale o in fotocopia alla Curia generalizia, nel caso che l'atto sia avvenuto fuori dall'Archicenobio, perché sia conservata nell'Archivio.

ARTICOLO IV FORMAZIONE DEI MONACI PROFESSI TEMPORANEI

[Costituzioni: nn. 86-91]

106*. ATTUAZIONE DELLO SCOPO. La preparazione alla professione dei voti solenni, scopo del tempo della professione temporanea, si attua con l'esercizio continuo e progressivo delle virtù monastiche, l'osservanza della santa Regola e del nostro Corpo Costituzionale, una devozione speciale a Maria SS.ma, un concreto interesse per la nostra Congregazione e la sua storia, la serietà e l'impegno negli studi, la laboriosità, l'accettazione della Comunità con i suoi pregi e i suoi difetti.

107*. GIUDIZIO DI IDONEITÀ. I monaci professi temporanei debbono con il loro comportamento creare la certezza morale della propria idoneità allo stato monastico e al sacerdozio, consapevoli che i Superiori competenti, in caso contrario, non potranno lecitamente ammetterli alla professione solenne, e tanto meno agli Ordini sacri.

108*. RESPONSABILI DEI PROFESSI TEMPORANEI. Superiori direttamente responsabili dei monaci professi temporanei sono l'Abate locale e il Maestro di formazione.

109*. ABATE GENERALE. I monaci professi temporanei abbiano per l'Abate Generale, padre di tutta la Congregazione e di ogni monaco, una filiale venerazione; lo ricordino ogni giorno nelle loro preghiere e gli dimostrino sempre piena docilità.

110*. ABATE LOCALE. L'Abate locale vigili sulla formazione monastica dei monaci professi temporanei, in modo che siano osservate le prescrizioni della Santa Sede e dell'Abate Generale.

111*. MAESTRO DI FORMAZIONE. Il Padre Maestro di formazione è il responsabile immediato della formazione dei monaci professi temporanei, fedele alle direttive dell'Abate Generale e in armonia con l'Abate del monastero e il Prefetto degli studi. Con periodiche conferenze e colloqui personali faccia loro comprendere sempre più profondamente la grandezza della vita totalmente consacrata a Cristo nello stato monastico; studi l'indole di ciascuno, per poterli indirizzare e giudicare se siano atti alla vita monastica ed eventualmente al sacerdozio.

112*. RAPPORTI CON IL MAESTRO DI FORMAZIONE. I monaci professi temporanei considerino il Maestro di formazione non tanto il sorvegliante dell'osservanza disciplinare, quanto il padre che li guida, sulla strada difficile della perfezione evangelica, a consacrarsi per sempre a Cristo nella nostra Congregazione ed eventualmente a configurarsi più profondamente a Cristo Sacerdote con gli Ordini sacri.

113*. DOVERI DEI PROFESSI TEMPORANEI. Vivendo alle dirette dipendenze del Maestro di formazione, sono tenuti a domandargli i necessari permessi, specie per assentarsi dagli atti comuni, dalle ore di scuola e

di studio in cella e per uscire dall'ambito del monastero, nel qual caso debbono avere anche il permesso dell'Abate. Per qualunque bisogno si rivolgano a lui e non direttamente agli Officiali del monastero.

Partecipino a tutti gli atti della vita comunitaria, compatibili con le esigenze della loro formazione, secondo il giudizio dell'Abate e del Maestro di formazione.

Abbiano le loro celle, possibilmente in un'apposita parte del monastero chiamata, secondo la nostra antica usanza, chiericato.

Quando sono fuori, se non usano l'abito monastico, identico a quello degli altri monaci tranne la cocolla, che vien data alla professione solenne, vestano il *clergyman* o indossino qualche distintivo ecclesiastico.

114*. VIRTÙ E OPUS DEI. In ogni momento della loro formazione si impegnino, come gli altri monaci, nell'osservanza regolare; siano fedeli agli orari, all'esercizio della docile dipendenza in tutto, al senso comunitario, al sacrificio; si confrontino con Cristo e con la Regola di S. Benedetto, piuttosto che guardare agli altri.

Dimostrino di aver fatta propria la mente della Regola sul valore prioritario dell'*Opus Dei*, partecipandovi con gravità e attenzione, osservando diligentemente quanto prescritto dal Direttorio liturgico. Svilupmino il senso e l'amore alla preghiera, dedicandosi anche a quella privata. Prestino il loro servizio liturgico, compiendo con zelo e dignitosamente gli uffici loro affidati durante la celebrazione della Liturgia delle Ore e della Messa conventuale.

115*. OPUS DEI DURANTE LE VACANZE. I professi temporanei, pur non essendo obbligati a recuperare le parti della Liturgia delle Ore cui non hanno partecipato, assecondando la calda esortazione della Chiesa recitino almeno privatamente le Lodi e i Vespri, ore di principale importanza, specialmente quando sono fuori del monastero.

I monaci professi temporanei durante le vacanze non tralascino la Messa quotidiana, il Rosario e la *Lectio Divina*.

116*. SACRAMENTI DELLA PENITENZA E DELLA EUCARISTIA. Possono scegliersi liberamente il confessore. Il Maestro di formazione, se lo crede opportuno, procuri che almeno ogni quindici giorni abbiano a disposizione in chiericato un confessore, ricordando quanto è prescritto dalla Chiesa: "I Superiori curino di promuovere la frequenza al Sacramento della Penitenza e provvedano che i membri possano confessarsi almeno ogni due settimane, o anche più spesso, se lo desiderano" (*Dum Canonizarum*, n. 3).

La partecipazione quotidiana all'Eucaristia, che si attua pienamente con la comunione sacramentale ricevuta in piena libertà, è l'atto centrale della loro vita consacrata.

117*. STUDIO. Lo studio, dopo la preghiera, è l'occupazione principale dei monaci professi temporanei, particolarmente di quelli che si preparano agli Ordini sacri: vi attendano perciò con tutto l'impegno. Durante le lezioni prestino la massima attenzione; siano sempre rispettosi verso il Prefetto degli studi e gli insegnanti.

118*. LAVORO. Imparino a dare la dovuta importanza ad ogni genere di lavoro richiesto dai bisogni del monastero e ordinato dal Maestro di formazione, e svolgano con ogni diligenza i servizi monastici loro affidati, dimostrandosi sempre pronti e generosi.

Con il beneplacito dei Superiori possono dedicarsi ad attività specifiche artigianali ed artistiche.

Chi fosse incaricato di qualche ufficio del monastero, lo adempia sotto la vigilanza formatrice del Maestro di formazione e senza discapito della sua formazione monastica.

119*. PARTECIPAZIONE A RIUNIONI. L'Abate può far intervenire i monaci professi di voti temporanei a qualche riunione della Comunità (non al Capitolo conventuale); ed essi in tali casi diano il loro contributo con umiltà e moderazione, ossequienti verso i confratelli, specie gli anziani, e sinceramente desiderosi del progresso della vita monastica nella Comunità.

120*. VERSO GLI OSPITI. Si comportino con gli ospiti come prescrive la Regola: “Chi non ha il permesso, non s’intrattenga con gli ospiti... ma quando li incontra, li saluti rispettosamente” (cfr. *RB* 53).

121*. POSTA. Tutta la posta dei monaci professi temporanei passi per le mani del Maestro di formazione; ma quella in arrivo sarà consegnata ai destinatari abitualmente chiusa.

Quanto al denaro dei professi temporanei, se si tratta di beni propri, ossia del patrimonio, si stia al prescritto del n. 85 delle Costituzioni; se di altro denaro, sia consegnato al Depositario tramite il Maestro di formazione, perché tutto ciò che il monaco acquista o con la propria attività o per riguardo alla religione (*intuitu religionis*), lo acquista per la religione.

122*. MEZZI DI COMUNICAZIONE. Per l’uso dei mezzi di comunicazione, seguano le direttive dei Superiori; per quello del telefono, chiedano il permesso.

123*. PROFESSIONE ANTICIPATA. L’Abate Generale può permettere, per giusta causa, che la professione solenne sia anticipata, ma non oltre un trimestre.

ARTICOLO V AMMISSIONE ALLA PROFESSIONE SOLENNE

[Costituzioni: nn. 92-95]

124*. PERIODO DI RIFLESSIONE. Nel tempo preparatorio all’ammissione alla professione solenne, di cui ai nn. 92-93 delle Costituzioni, il giovane monaco partecipa alla sessione organizzata dalla Commissione per le vocazioni, la formazione e gli studi, salvo che l’Abate, dopo averne esposto le ragioni all’Abate Generale, decida di rinviarla ulteriormente.

Spetta all’Abate, d’accordo con il Maestro di formazione, stabilire come trascorrere il periodo di riflessione prima della professione solenne.

125*. DOMANDA SCRITTA. DOVE CONSERVARLA. Nella domanda scritta con cui chiede all’Abate di essere proposto al Capitolo conventuale per l’ammissione alla professione solenne, il candidato deve attestare di essere chiamato alla vita monastica, di conoscerne gli oneri, che intende liberamente assumere, e dichiarare il fermo proposito di perseverare in perpetuo. Ma prima di redigere tale dichiarazione, vi rifletta durante il periodo di raccoglimento, e si consigli con il suo direttore spirituale, con l’Abate e con il Maestro di formazione.

La dichiarazione, da lui scritta e firmata, sia conservata, insieme con la scheda di professione e con l’atto di rinuncia di cui al n. 95 delle Costituzioni, nell’archivio della Curia generalizia, alla quale può essere inviata anche la fotocopia di questi documenti invece degli originali.

126*. ESERCIZI SPIRITUALI. Per prepararsi immediatamente alla professione solenne il candidato si raccolga in ritiro spirituale di otto giorni che potrà fare, se torna comodo, anche in una casa di esercizi.

ARTICOLO VI AMMISSIONE AI MINISTERI E AGLI ORDINI SACRI

[Costituzioni: nn. 96-97]

127*. ADEMPIMENTI. Prima di ammettere un monaco ai Ministeri istituiti e agli Ordini sacri, l’Abate si informi dal Maestro di formazione sulla sua idoneità e dal Prefetto degli studi sul suo profitto. L’Abate locale ammette ai Ministeri istituiti con il voto consultivo del Capitolo conventuale.

Fatta la necessaria consultazione, l’Abate locale presenta il monaco agli Ordini sacri, applicando il n. 97 delle Costituzioni.

Per il diaconato e il presbiterato i Superiori delle case formate potranno fornire le lettere dimissorie necessarie al Vescovo ordinante.

Per le case non formate si seguirà il n. 167, m delle Costituzioni.

128*. ESERCIZI SPIRITUALI. I candidati, prima di accedere ai Ministeri istituiti facciano tre giorni di esercizi spirituali; otto invece per ciascuno degli Ordini sacri.

129*. FORMAZIONE PERMANENTE. In conformità alle leggi della Chiesa la formazione sacerdotale, anche sotto l'aspetto intellettuale, dev'essere proseguita e perfezionata sempre più, specialmente i primi anni dopo la sacra ordinazione, nelle forme e nei modi stabiliti dal Definitorio.

PARTE SECONDA

REGIME DEI MONASTERI

CAPITOLO I ORDINE DELLA CONGREGAZIONE

Regola: 63
[Costituzioni: nn. 105-107]

130*. NELLA CONGREGAZIONE. L'Abate Generale occupa il primo posto in tutti i monasteri; seguono i Padri Definitori secondo l'ordine di elezione; gli Abati di regime, secondo il tempo di elezione; i Priori conventuali secondo la professione monastica; il Priore claustrale di Monte Oliveto Maggiore; i monaci di voti solenni; quelli di voti temporanei; i novizi.

Gli oblati regolari occupano il posto conforme alla data della loro oblazione.

131*. NEL MONASTERO. Nel proprio monastero l'Abate, o il Priore conventuale, tiene il primo posto dopo l'Abate Generale; il Priore claustrale dopo l'Abate.

L'Abate Generale, finito il suo mandato, viene dopo l'Abate Generale in carica; gli Abati benedetti resignati dopo i Superiori locali.

CAPITOLO II REGIME DEL MONASTERO

ARTICOLO I MONASTERO E COMUNITÀ

[Costituzioni: nn. 108-114]

132*. COSCIENZA ECCLESIALE E OPERE. La Comunità con annesse opere di carità e di apostolato si senta onorata di servire Cristo nei fratelli e di essere utile alle necessità della Chiesa locale.

133*. REQUISITI PER ANNESSIONE E MODIFICA. Non può essere annessa al monastero nessuna opera di carità, né se ne possono mutare i fini e la struttura, senza il consenso del Capitolo conventuale e dell'Abate Generale dopo aver sentito il Definitorio.

134*. COMPETENZE DELL'ABATE GENERALE. Nei monasteri che abbiano annesse opere di carità o di apostolato, l'Abate Generale verificherà se queste opere non ostacolano la vita monastica; lo farà in particolare durante le Visite Canoniche.

135*. MONACI INCARICATI. I monaci di esse incaricati sono parte integrante della Comunità e membri del Capitolo conventuale.

Curino la propria vita spirituale; partecipino agli atti comuni e nell'esercizio dei voti e nella disciplina dipendano dall'Abate.

136*. OPERE PROPRIE. Se le opere sono non solo annesse, ma proprie del monastero, i monaci incaricati ricevono la nomina dall'Abate della Comunità come gli altri Officiali e per l'amministrazione dipendono dal relativo Consiglio del monastero, a norma delle Costituzioni e del Direttorio.

137*. OPERA EDUCATIVA. I monaci preposti all'educazione dei giovani ispirino la loro azione formatrice ad una sana ed attuale pedagogia cristiana e curino che gli alunni siano sempre più consapevoli della propria dignità di persone e di figli di Dio.

ARTICOLO II
ABATE O PRIORE CONVENTUALE

[Costituzioni: nn. 115-121]

138*. INIZIO DEL MANDATO. L'Abate, e/o Priore, eletto e confermato, dopo aver fatto la professione di fede ed essere stato immesso nel suo ufficio, come è descritto nel nostro Rituale, insieme con un Seniore della Comunità compia la visita del monastero, per rendersi conto se tutto sia conforme alla Regola, alle Costituzioni, al Direttorio e alle leggi della Chiesa.

Radunata quanto prima la Comunità la esorti, come richiede la circostanza, mostrando il suo zelo per la Regola e l'affetto di padre.

Ascolti quanto prima la relazione degli Officiali riguardo alla situazione economica, allo stato dell'immobile del monastero e al patrimonio esistente. Inoltre verifichi l'esistenza e la consistenza dei beni già inventariati, avendo cura di redigere l'atto in un apposito registro, che conserverà presso di sé e sarà poi consegnato al suo successore. Di fronte ad eventuali gravi ammanchi di cassa, di oggetti artistici o di valore, estenda una relazione, controfirmata dal Seniore della Comunità, conservandola nel proprio Archivio e inviandone copia all'Abate Generale.

Quanto prima depositi la propria firma nei vari uffici e banche.

139*. COLLABORATORI. Nel suo governo di servizio evangelico, rivolto al bene comune, l'Abate si valga della collaborazione del Capitolo conventuale, dei Seniori, degli Officiali e degli altri monaci, non soltanto per naturale prudenza, perché possa essere illuminato nelle sue decisioni, ma principalmente per rafforzare l'unità della famiglia monastica.

140*. TEMPI DI RIPOSO. L'Abate può concedere ai monaci, secondo le possibilità del monastero, tempi di distensione da effettuarsi preferibilmente presso altri monasteri e/o in famiglia.

141*. SCADENZA DEL MANDATO. L'Abate temporaneo e il Priore conventuale tre mesi prima della scadenza del loro mandato avvertano il Cancelliere della Congregazione, perché l'Abate Generale convochi in tempo opportuno il Capitolo conventuale per l'elezione del successore.

142*. ASSENZE. L'Abate non può stare assente dal suo monastero per più di trenta giorni consecutivi, né per più di sessanta discontinui, se non per giusta causa e con il consenso dell'Abate Generale.

143*. RINUNZIA. La rinuncia di un Abate dev'essere presentata all'Abate Generale e da questi accettata. Se ciò non avviene e il rinunziatario insiste nel suo proposito, definirà il caso l'Abate Generale dopo aver consultato il Definitorio.

144*. INFERMITÀ. L'infermità che renda l'Abate inabile al governo dev'essere accertata da due medici esperti e coscienziosi. L'Abate Generale ne esaminerà la perizia, con il consenso del Definitorio e consultata la Comunità, vedrà se sia il caso di procedere ad una nuova elezione.

145*. ABATE A TEMPO INDETERMINATO. L'Abate eletto a tempo indeterminato, compiuti i settantacinque anni, rinuncia *ex iure*. Tre mesi prima della scadenza del settantacinquesimo anno di età avverta il Cancelliere della Congregazione perché l'Abate Generale convochi in tempo opportuno il Capitolo conventuale per l'elezione del nuovo Superiore.

146*. RIMOZIONE. Se si rendesse necessaria la rimozione dell'Abate per il bene suo, o della Comunità, o della Congregazione, l'Abate Generale può, con l'assenso del Definitorio, decretarla e indire una nuova elezione.

147*. DEPOSIZIONE. Se l'Abate, sospettato di gravi mancanze, dopo inchiesta istruita dal Promotore di giustizia risulta colpevole, può essere deposto per sentenza del Tribunale della Congregazione.

148*. ABATI RESIGNATI. Gli Abati, terminato il loro mandato, sono soggetti ai Superiori locali. Gli Abati benedetti possono usufruire delle insegne abbaziali e celebrare i pontificali, a norma del diritto comune.

149*. ABATE GENERALE RESIGNATO. L'Abate Generale, terminato il suo mandato, nel monastero che avrà scelto per sua residenza non è esente dall'obbedienza dovuta al Superiore locale.

ARTICOLO III CAPITOLO CONVENTUALE

[Costituzioni: nn. 122-127]

150*. COMPORTAMENTO. Nelle riunioni del Capitolo conventuale i monaci si comportino con la massima apertura e, mossi dal desiderio di una fraterna ricerca, espongano il proprio pensiero con rispetto e carità.

L'Abate tenga nella giusta considerazione ogni proposta; quindi, tranne i casi di cui al n. 123 delle Costituzioni e gli altri da queste previsti esplicitamente, nei quali la Comunità espone il suo parere con voto deliberativo, egli decide, ma con prudenza, tutelando la disciplina monastica e la carità fraterna.

151*. MODALITÀ DELLA CONVOCAZIONE. SVOLGIMENTO. ATTUARIO. Prima di convocare il Capitolo è bene far conoscere l'argomento da trattare. La convocazione sia fatta per tempo, perché ogni monaco possa esserne preavvertito.

I monaci si riuniscono in Capitolo conventuale al triplice suono della campanella della Comunità.

Il Capitolo incominci e si concluda come è prescritto nel nostro Rituale.

L'Attuario annoti nel libro dei verbali capitolari i nomi dei presenti e le decisioni del Capitolo.

152*. SENIORI. L'Abate consulti il Consiglio dei Seniori quando lo giudichi, prudentemente, utile e negli affari piuttosto ordinari, specie se si tratti di accettare ospitalità per più di tre mesi.

Al Consiglio può far intervenire altri monaci per quanto concerne il loro ufficio. Spetta a lui comunicare alla Comunità e agli interessati le deliberazioni prese in tale Consiglio.

ARTICOLO IV OFFICIALI DEL MONASTERO

[Costituzioni: nn. 128-136]

153*. CORRESPONSABILITÀ. Gli Officiali del monastero sono monaci che con l'esercizio dei loro incarichi condividono la responsabilità dell'Abate, in modo da renderlo tranquillo nell'adempimento dei suoi doveri. È loro cura tenere informato l'Abate della situazione del loro ufficio (cfr. Cost. n. 128). Si attengono alle disposizioni dell'Abate elaborate con il suo Consiglio di Amministrazione e in materia economica seguono le norme indicate al n. 169 del Direttorio.

L'Abate consideri attentamente l'opportunità di alternare gli Officiali, per coinvolgere sempre di più ogni monaco nell'amore al proprio monastero.

154*. NOMINA DEGLI OFFICIALI. L'Abate nella nomina degli Officiali si avvale del parere del Consiglio dei Seniori, fissa gli ambiti di competenza e le modalità di esercizio, perché la vita di Comunità sia sempre più fraterna e serena.

155*. RAPPORTI TRA GLI OFFICIALI. Gli Officiali svolgono le loro funzioni secondo le proprie competenze, in spirito di obbedienza all'Abate e in collaborazione tra di loro.

156*. PRIORE CLAUSTRALE. Il Priore claustrale (Viceprieore nei priorati) sostituisce l'Abate assente o impedito. I monaci gli debbono prestare obbedienza. Tocca a lui impartire le benedizioni in coro e in refettorio (tranne quando sia presente un Abate) ed eseguire fedelmente le disposizioni dell'Abate.

Si guardi, durante l'assenza o l'impedimento dell'Abate, dall'introdurre novità.

157*. COMPETENZE. Egli cura l'osservanza di quanto ordinato dall'Abate per la Comunità e per i singoli monaci; suggerisce opportune dispense o per qualche monaco o per tutta la famiglia monastica; si assicura che tutti siano avvertiti delle riunioni conventuali, della cui convocazione dà per tre volte il segnale; annota

le date dell'ingresso dei postulanti, delle vestizioni, delle professioni e delle oblazioni; provvede che ai confratelli infermi non manchino il conforto dei Sacramenti e l'assistenza spirituale; funge da Attuario al Capitolo conventuale.

Abbia molto a cuore la vita regolare dei monaci e del monastero.

158*. DEPOSITARIO. Il Depositario, secondo la nostra consuetudine, la mutazione dei tempi e le esperienze consolidate in alcune nostre Comunità, ha la custodia della cassa con i relativi beni mobili, ossia denaro e titoli del monastero, affitti, donazioni, lasciti, etc. Riceve tutte le entrate dagli Officiali e quanto ogni monaco, a diverso titolo, percepisce. Consegna agli Officiali quanto occorre secondo i criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione. Cura l'incremento dei beni mobili e gli opportuni investimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

159*. CELLERARIO. Il Cellerario soprintende all'amministrazione, manutenzione e conservazione dei beni del monastero; vigila perché nulla deperisca, ma che piuttosto i beni siano incrementati. Dipendono da lui eventuali dipendenti laici che coadiuvano nelle attività del monastero, sia per l'aspetto economico sia per quello fiscale.

160*. PROCURATORE. Il Procuratore provvede a tutte le necessità materiali del monaco, manifestando così la paternità dell'Abate. Vigila che tutto sia ordinato e pulito, procurando i mezzi indispensabili.

161*. SACRISTA. Il Sacrista attende a tutto ciò che riguarda il culto divino: chiesa, oratori, libri e suppellettili liturgiche, osservando le norme della Chiesa.

Se l'Abate lo prescrive, o questa è l'usanza del luogo, dispone l'ordine delle celebrazioni liturgiche, registra le offerte per le intenzioni delle sante Messe, dette o da dire; annota le applicazioni avvenute delle Messe costituzionali e dei legati.

162*. ARCHIVISTA. L'Archivista conserva i documenti relativi al monastero e ai singoli monaci: documenti che devono essere custoditi in luogo adatto e chiuso a chiave ed elencati con precisione.

Vigila che nulla sia asportato dall'archivio senza il permesso esplicito dell'Abate. È bene che scriva la cronaca del monastero.

163*. BIBLIOTECARIO. Il Bibliotecario ha la sorveglianza dei libri della Comunità, da disporre ordinatamente nella biblioteca con i necessari elenchi per facilitarne la consultazione.

La biblioteca dev'essere allestita in ogni monastero ed essere appropriata allo studio dei monaci.

Il Bibliotecario suggerisce all'Abate quali opere si debbano acquistare, utili o necessarie, per l'aggiornamento culturale dei monaci; procura che annualmente il Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio preventivo stanzi una congrua somma per l'incremento del patrimonio librario della biblioteca e per l'abbonamento a riviste; bada che i libri non si smarriscano né si deteriorino, ma si conservino in buono stato.

164*. INFERMIERE. L'Infermiere è preposto alla cura e all'assistenza dei confratelli ammalati o anziani.

Sia per loro premuroso secondo i precetti evangelici; suggerisca all'Abate le visite mediche necessarie od opportune; chieda al Procuratore l'occorrente per l'alimentazione e le cure sanitarie; per i bisogni spirituali affidi questi confratelli al Priore claustrale.

165*. OSPITALARIO. L'Ospitalario è deputato agli ospiti, i quali debbono essere accolti nel nome di Cristo.

Abbia l'avvertenza che nelle celle ad essi assegnate nulla manchi del necessario e che tutto sia ordinato e pulito; sia inoltre a disposizione per i loro bisogni spirituali.

166*. ANIMATORI DELLA LITURGIA. Gli Animatori della liturgia sono: il Maestro di coro o primo cantore; il Maestro di liturgia o Cerimoniere; il Monitore o Annunziatore; l'Ebdomadario; i Lettori; gli Antifonari.

Essi coadiuvano l'Abate, presidente dell'assemblea liturgica, nella celebrazione dell'*Opus Dei*, perché sia svolta con decoro e devozione.

Quale sia il compito di ciascuno è stabilito nel Direttorio liturgico (Cerimoniale).

167*. ARTIGIANATO. In caso di attività qualificate, l'Abate, sentito il Consiglio di Amministrazione, può affidare ad uno o più monaci questo lavoro.

168*. DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE. L'Abate può anche delimitare o allargare le sopra descritte competenze dei singoli Officiali, se lo giudica utile o necessario, e dar loro aiuti secondo il bisogno.

ARTICOLO V BENI ECONOMICI

[Costituzioni: nn. 137-140]

169*. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. È competenza dell'Abate, sentito il parere del suo Consiglio, organizzare l'amministrazione del monastero seguendo le direttive del Capitolo Generale. Nel caso in cui non possono essere seguite le seguenti norme, organizzisi in diversa maniera, previa informazione all'Abate Generale e al Definitorio.

Il Consiglio di Amministrazione è composto a norma delle Costituzioni n. 137.

Il suo fine è aver a cuore le necessità dei confratelli e aver cura dei beni del monastero.

170*. COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a) Ogni inizio d'anno stende una previsione di spesa, che sarà presentata alla Comunità in un Capitolo Conventuale.
- b) Durante il corso dell'anno sarà convocato dall'Abate almeno una volta, per verificare l'attuazione della previsione di spesa, informandone anche la Comunità.
- c) La previsione di spesa dovrà tenere presenti questi quattro elementi:
 1. necessità del monastero;
 2. aiuto ai poveri, fra i quali non sono da dimenticare i nostri monasteri bisognosi, raccomandati dal Definitorio;
 3. tassa costituzionale per il Definitorio (cfr. Cost. n. 133,f);
 4. tasse di S. Anselmo.
- d) Alla fine di ogni anno stende un accurato bilancio consuntivo consolidato, che sarà dettagliatamente illustrato alla Comunità.
- e) Approva le spese generali eccedenti l'ordinaria amministrazione e cioè:
 1. In generale, le spese superiori al limite fissato dal Definitorio per la competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione.
 2. Negli stessi limiti di valore:
 - 2.1. ampliamento degli edifici del monastero o di altre proprietà del medesimo e riparazioni-ristrutturazioni straordinarie degli stessi;
 - 2.2. concessione di ipoteche sugli stessi beni;
 - 2.3. accettazione o rinuncia di eredità o legati o donazioni;
 - 2.4. locazioni di immobili di durata inferiore a nove anni;
 - 2.5. acquisto di veicoli (autovetture, autocarri, furgoni, pulmini), macchine agricole e macchine di laboratori;
 - 2.6. alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile istituzionale del monastero;
 - 2.7. qualunque altro atto da cui la situazione patrimoniale del monastero potrebbe subire detrimento.
 3. Ogni altro negozio giuridico simile.
 4. A riguardo delle spese e degli Atti sopraccennati, il cui valore supera la competenza del Consiglio di Amministrazione, nonché – in ogni caso – per contrarre mutui, locazioni ultranovennali e per assunzioni di rapporto di lavoro subordinato si richiede sempre il consenso anche del Capitolo conventuale.
 5. Si osservino in ogni caso i requisiti richiesti dal diritto comune per la validità degli atti (C.I.C. cann. 1291-1295, in relazione ai cann. 635 e 638).

- f) Per lavori di manutenzione straordinaria, per il bilancio consuntivo di ogni anno e per qualsiasi investimento si richiede una decisione unanime del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di divergenze, si proceda con voto segreto. In caso di parità dirime il Presidente.
Quanto ai limiti di spesa di sua competenza ci si attenga a quanto stabilito dalle Conferenze Episcopali nazionali, recepiti dal Definitorio.
- g) Curi di progettare sempre l'ammortamento delle spese, illustrandolo al Capitolo conventuale.
- h) Imposta la relazione amministrativa da inviare al Capitolo Generale, che sarà approvata dal Capitolo conventuale.

171*. PROCEDURA. Il voto del Consiglio di Amministrazione e del Capitolo Conventuale è deliberativo quando l'oggetto rientra nei limiti delle proprie competenze; è consultivo quando esprime il proprio parere nella materia di competenza degli organi superiori.

172*. SPESE STRAORDINARIE. Per le spese straordinarie ci si attenga alla delibera del Definitorio. Quando occorra il permesso della S. Sede, si faccia riferimento al n. 181,d delle Costituzioni.

173*. CRITERI DI AMMINISTRAZIONE. Gli Officiali del monastero si attengano:

- a) alla previsione di spesa licenziata nella riunione del Consiglio di Amministrazione ad inizio anno ed illustrata al Capitolo conventuale;
- b) siano disponibili a presentare in qualsiasi momento la contabilità su richiesta dell'Abate e/o del Capitolo conventuale;
- c) consegnino per tempo i propri registri contabili per una periodica revisione e per l'approvazione di fine anno;
- d) nella vendita dei prodotti gli Officiali si attengano alle disposizioni del Consiglio di Amministrazione, il quale vigila riguardo al criterio ed al prezzo di vendita secondo lo spirito della Regola;
- e) abbiano cura di consegnare tutte le loro entrate al Depositario quanto prima, richiedendo allo stesso quanto necessario per le loro attività.

174*. RELAZIONE DI FINE ANNO. A fine anno i libri contabili, già approvati dal Consiglio di Amministrazione, siano messi a disposizione della Comunità per un sufficiente periodo di tempo, perché ogni monaco possa prenderne visione.

L'Abate poi, nel modo che crederà, potrà fare una relazione generale a nome del Consiglio di Amministrazione.

175*. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE. Ogni volta che in Capitolo conventuale siano richieste delucidazioni sull'andamento economico della Comunità, o su singoli particolari, si premuri l'Abate o l'Officiale che è parte in causa di mettere tutto in chiaro.

176*. CASSAFORTE. DEPOSITI. Ogni monastero abbia un luogo sicuro dove il Depositario possa custodire il denaro.

Se si debbono fare investimenti o depositi il Consiglio di Amministrazione, anche con la collaborazione di esperti specifici, scelga la forma che dia il maggiore affidamento.

Per i depositi o conti bancari oltre la firma del Depositario ci sia anche quella dell'Abate e, se opportuno, anche di qualche altro Officiale.

177*. RICORSO ALL'ABATE GENERALE. Se l'Abate non osserva queste norme è diritto e dovere di ogni monaco ricorrere all'Abate Generale.

CAPITOLO III REGIME DELLE CASE NON FORMATE

[Costituzioni: nn. 141-143]

178*. MODALITÀ DELLA TERNA. La terna per la nomina del Superiore, da inviare all'Abate Generale, è scelta come segue:

- a) i monaci di voti solenni della casa non formata si riuniscono in Capitolo conventuale;
- b) dette le preghiere prescritte dal nostro Rituale per l'elezione dell'Abate o Priore conventuale, ognuno vota su una scheda i tre nomi preferiti;
- c) scrutinate le schede, si inviano all'Abate Generale i tre nomi che hanno ricevuto le maggiori preferenze, unitamente ad una delle due copie originali del verbale dell'atto capitolare, firmato da tutti i presenti.

179*. IMMISSIONE DEL SUPERIORE. Chi è nominato Superiore dall'Abate Generale viene immesso nel suo ufficio secondo quanto il nostro Rituale prescrive per l'ingresso dell'Abate o Priore conventuale.

CAPITOLO IV REGIME DELLE PARROCCHIE

[Costituzioni: nn. 144-146]

180*. DISCIPLINA PASTORALE. Nei monasteri cui sono annesse parrocchie i monaci debbono essere di edificazione alla Comunità parrocchiale, e la stessa osservanza della Regola serve benissimo allo scopo.

Si attengano fedelmente alle direttive dei Vescovi in materia di prassi pastorale (M.R. nn. 44; 53).

181*. VICARI COOPERATORI. L'Abate, dopo aver consultato il Parroco, sceglie i Vicari parrocchiali e li presenta all'Ordinario per l'approvazione.

182*. MISSIONI. Le norme costituzionali per le parrocchie (nn.144-146) valgono anche per le missioni, tenuto conto delle differenze.

CAPITOLO V OBLATI

[Costituzioni: nn. 147-149]

183*. OBLATI REGOLARI. Gli oblati del monastero sono vincolati ad esso: perché uno possa cambiarlo, devono acconsentire il suo Abate e il Capitolo conventuale del monastero che l'accetta; ma non ripete l'oblazione.

184*. AMMISSIONE DEGLI OBLATI REGOLARI. Oblati viventi in Comunità (cfr. Cost. 123,b): per l'ammissione al noviziato e all'oblazione, si richiede il consenso del Capitolo conventuale del monastero in cui fanno oblazione.

185*. FORMAZIONE DEGLI OBLATI REGOLARI. Gli oblati durante il noviziato siano istruiti nella dottrina cristiana, nella liturgia, nella Sacra Scrittura, secondo le loro capacità.

Dopo l'oblazione siano loro impartite periodiche istruzioni.

186*. DOVERI DEGLI OBLATI REGOLARI. Gli oblato viventi in Comunità debbono osservare la disciplina comune, obbedire all'Abate, partecipare alla Messa conventuale, possibilmente anche alle Lodi e ai Vespri, recitare il Rosario.

L'Abate affidi loro un lavoro secondo le proprie attitudini sotto la responsabilità dell'Ufficiale competente.

Circa l'aspetto economico ed assistenziale che nasce dal vincolo dell'oblazione, l'Abate consulti il Consiglio di Amministrazione e il Capitolo conventuale decidendo con cautela e chiarezza.

Possono essere dimessi dall'Abate per cause gravi e giuste dopo aver sentito il parere del Capitolo conventuale, o andarsene spontaneamente.

187*. OSPITI PERMANENTI. L'Abate, con il consenso del Capitolo conventuale, può ammettere in Comunità persone che desiderano vivere con i monaci e come i monaci, senza impegnarsi né con la professione monastica, né con l'oblazione.

Non si può loro concedere il nostro abito monastico.

Possono essere accolti anche appartenenti ad altre confessioni religiose.

PARTE TERZA

REGIME DELLA CONGREGAZIONE

CAPITOLO I CAPITOLO GENERALE

[Costituzioni: nn. 150-162]

ARTICOLO I

CONVOCAZIONE – SEDE – TEMPO – MEMBRI – POTERI DEL CAPITOLO GENERALE

188*. CONVOCAZIONE. Il Capitolo Generale ordinario si raduna ogni sei anni e ogni volta che si debba eleggere l'Abate Generale. Lo convoca l'Abate Generale al termine del suo mandato dopo essersi consultato con i Definitori; oppure, se la sede è vacante, il Vicario Generale, sentiti gli altri Definitori.

Anche nel caso della sua rinuncia è l'Abate Generale che fa la convocazione con il consenso del Definitorio.

189*. ARGOMENTI DA TRATTARE. Sei mesi prima dell'inizio, l'Abate Generale con i Padri Definitori invita per mezzo di lettera circolare tutti i membri della Congregazione a comunicare al Cancelliere possibili argomenti da trattare al Capitolo Generale.

Il Definitorio poi esamina le risposte e, se lo crede opportuno, le inserisce nel programma del Capitolo e le invia, almeno due mesi prima, ai singoli monasteri.

190*. DECRETO DI INDIZIONE. La convocazione è fatta con un particolare decreto di indizione, firmato dall'Abate Generale (o dal Vicario Generale in caso di sede vacante) e controfirmato dal Cancelliere, nel quale si dichiarano la convocazione e l'oggetto delle deliberazioni da prendere.

191*. COMMISSIONE PREPARATORIA. Se necessario l'Abate Generale, ascoltato il Definitorio, nomina una Commissione preparatoria, che dovrà essere notificata alla Congregazione nel decreto di indizione o con altro decreto.

Tale Commissione studia i punti del programma indicati dall'Abate Generale dopo aver interpellato, anche a seguito di quanto è detto al n. 288 del Direttorio, i Definitori, e prepara sugli stessi una relazione per il Capitolo Generale, con eventuali proposte di soluzione.

192*. TERMINI DI INDIZIONE. Il Capitolo Generale dev'essere indetto:

- a) se la sede è ricoperta, almeno tre mesi prima della data di inizio;
- b) se la sede è vacante, entro dieci giorni dalla vacanza e fissandone l'apertura non oltre due mesi dalla stessa.

193*. SEDE. Di solito il Capitolo Generale ha luogo nell'Archicenobio di Monte Oliveto Maggiore; per ragioni particolari tuttavia l'Abate Generale o il Vicario Generale possono convocarlo altrove con l'assenso del Definitorio.

194*. TEMPO. ANTICIPO O RINVIO. Di consueto il Capitolo Generale si svolge nei giorni immediatamente susseguenti alla solennità della Natività della Beata Vergine Maria; ma per circostanze speciali può essere anticipato o differito con il consenso del Definitorio, salvo l'obbligo di ricorrere alla Santa Sede se, trascorsi sei mesi, permangono le stesse o altre cause gravi.

195*. COMPUTO DEL SESSENNIO. Quando l'elezione dell'Abate Generale è anticipata, il computo del sessennio incomincia dalla solennità della Natività della Beata Vergine Maria successiva a questa elezione; se però la detta solennità dista più di tre mesi, il Capitolo Generale da cui è uscito l'eletto stabilisce il giorno di inizio del sessennio.

196*. PARTECIPAZIONE PERSONALE. Chi ha il diritto di intervenire al Capitolo Generale deve partecipare di persona, e perciò non è ammessa delega o procura.

Se qualche Padre capitolare fosse impedito per gravi ragioni, mandi la giustificazione, documentata se necessario, all'Abate Generale; può anche inviare la propria scheda, scritta e segreta, ma per la sola prima votazione relativa all'elezione dell'Abate Generale.

197*. PUNTUALITÀ. I Padri capitolari siano presenti nella sede designata la sera precedente il giorno di inaugurazione del Capitolo Generale.

ARTICOLO II DISCRETI

198*. TERMINE DI ELEZIONE. Ricevuta l'indizione del Capitolo Generale ordinario, ogni Comunità entro dieci giorni elegga il Discreto, la cui figura risale alle origini della nostra Congregazione.

199*. REQUISITI. Ogni monaco di voti solenni del Capitolo conventuale di famiglia monastica formata può essere eletto Discreto della Comunità, purché non sia privo di voce passiva.

200*. PROCEDURA. Ecco come viene eletto il Discreto:

- a) con documento scritto, firmato dall'Abate e dal Priore claustrale, si convoca il Capitolo conventuale, presieduto dal Priore claustrale; nell'Archicenobio presiede il monaco sacerdote più anziano di professione;
- b) sono convocati tutti i membri del Capitolo conventuale, tranne quelli che per diritto debbono partecipare al Capitolo Generale;
- c) chi non può essere presente può delegare un qualsiasi membro del proprio Capitolo conventuale (i monaci *extra claustra* non hanno voce né attiva né passiva).

201*. MAGGIORANZA RICHIESTA. Il Discreto di una casa con meno di dodici monaci professi di voti solenni ed il rappresentante di una casa con meno di sei monaci sono eletti a maggioranza di suffragi, come al can. 119, n. 1) del C.I.C., ma dopo due scrutini inefficaci, la votazione verta sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani di professione; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di professione.

Anche se la casa ha dodici o più monaci professi solenni, tutti i Discreti sono eletti, distintamente, secondo gli stessi criteri indicati nel comma precedente.

202*. VERBALE DELL'ELEZIONE E VERIFICA. L'atto dell'avvenuta elezione del Discreto va redatto in duplice copia originale e sottoscritto dai presenti. Entro cinque giorni dal Capitolo una delle due sia trasmessa all'Abate Generale che, con i Definitori residenti a Monte Oliveto, riuniti insieme al Cancelliere, ne verifica la regolarità. In caso di sede vacante la verifica è presieduta dal Vicario Generale.

203*. ELEZIONE IRREGOLARE. Se dalla verifica risultassero irregolarità, riguardanti la forma o l'incapacità del designato ad essere eletto, l'Abate Generale (o il Vicario Generale) con i Definitori (o con il Definitoro) e il Cancelliere faccia ripetere subito l'elezione.

204*. IMPOSSIBILITÀ DI PARTECIPARE. Se il Discreto eletto e confermato non può intervenire al Capitolo Generale, osservato quanto detto al n. 196 del Direttorio, l'Abate Generale ordini una nuova elezione; ma se l'impossibilità si manifesta meno di un mese prima dell'inizio del Capitolo Generale, subentra chi nell'elezione segue l'eletto per numero di voti, fermi restando i disposti dei precedenti nn. 200-201 del Direttorio.

205*. COMPITI DEL DISCRETO. Compito del Discreto è di essere presente al Capitolo Generale e di votare nelle elezioni e nelle deliberazioni; di consegnare ai Censori la relazione disciplinare, esito di un'elaborazione comunitaria, e quella amministrativa; di esporre all'Abate Generale e al Definitorio lo stato del monastero che rappresenta, riferendone, se è il caso, le necessità; di partecipare attivamente alle decisioni capitolari.

206*. RAPPRESENTANTE. Quanto si è detto o si dirà del Discreto vale anche per il rappresentante di una casa non formata.

ARTICOLO III UFFICIALI DEL CAPITOLO GENERALE

207*. CANCELLIERE: COMPETENZE. Il Cancelliere, Ufficiale maggiore del Capitolo Generale, tutela d'ufficio l'osservanza del diritto comune e costituzionale ricorrendo, se ci fosse bisogno, al Presidente per richiamarla; non partecipa, infatti, alle discussioni.

Redige inoltre gli atti di ogni sessione nella forma più estesa possibile, riportando gli interventi dei Padri capitolari e i nomi dei presenti; legge all'inizio di ogni sessione il verbale della precedente; corregge o integra quanto in sessione si chiede di correggere o integrare; al termine del Capitolo sottopone ai Capitolari gli atti perché li firmino.

208*. SOSTITUZIONE DEL CANCELLIERE. Abitualmente il Cancelliere del Capitolo Generale è quello della Curia generalizia; ma se questi fosse impedito o eletto membro del Capitolo, il Definitorio ne nomina un altro.

209*. UFFICIALI DEL CAPITOLO GENERALE. Secondo la nostra usanza, perché tutto nel Capitolo Generale si svolga ordinatamente, l'Abate Generale, accertata la legittimità dell'elezione dei Discreti, con il consiglio dei Definitori nomina tre Ufficiali minori: l'Oratore, che può anche non essere uno della Congregazione; il Provvisore e l'Ebdomadario o Animatore liturgico, che devono essere membri del Capitolo. Se si crede opportuno, si può affiancare al Cancelliere una Segreteria.

210*. ORATORE. L'Oratore dispone i Padri capitolari a cercare, nella circostanza, ciò che Dio vuole da loro secondo il carisma di San Bernardo Tolomei e lo spirito della Regola.

Nella sua allocuzione sia sobrio, incisivo, ed eviti riferimenti a persone.

211*. PROVVISORE. Il Provvisore cura che il Capitolo Generale si svolga con ordine e funzionalità sotto l'aspetto organizzativo, e provvede tempestivamente alle necessità dei Padri capitolari.

212*. EBDOMADARIO. L'Ebdomadario, o Animatore liturgico, si dà premura dell'osservanza del nostro Rituale nella parte liturgica del Capitolo, e della celebrazione decorosa dell'*Opus Dei*, specie dell'Eucaristia.

213*. SEGRETERIA. Se viene istituito l'ufficio di Segreteria, questo può essere composto non solo da Capitolari, ma anche da altri monaci non membri del Capitolo, i quali, pur presenti alle sedute capitolari, non prendono parte alle discussioni, ma se rilevano delle irregolarità, le comunicano per tempo al Cancelliere, che solo può e deve intervenire presso il Presidente del Capitolo.

Per tutte le necessità inerenti al proprio servizio di segreteria si rivolgono al Provvisore del Capitolo Generale.

Tutti i componenti della Segreteria, o Attuari, prestano il giuramento di mantenere il segreto.

ARTICOLO IV CONSULTAZIONE PREVIA

214*. NATURA. Data l'importanza dell'Abate Generale e dei Definitori per i singoli monaci e i singoli monasteri, è stata introdotta la pratica di consultare tutta la Congregazione nell'ambito del Capitolo conventuale di ogni Comunità, prima della loro elezione. Tale consultazione ha solo valore indicativo e non impegna il Capitolo Generale.

215*. PROCEDURA. Essa si svolge così:

- a) la Curia generalizia invia per mezzo del Cancelliere ad ogni Comunità l'elenco dei monaci che godono di voce passiva, menzionandone l'età, il monastero di appartenenza ed eventuali uffici che ricoprono o hanno ricoperto;
- b) tutti i monaci professi di voti solenni hanno il diritto e il dovere di partecipare al Capitolo conventuale convocato a questo scopo e presieduto dall'Abate. Ogni votante sceglie e scrive segretamente su un unico foglio sette nomi, specificando singolarmente chi egli designi Abate Generale, chi primo, chi secondo, chi terzo Definitore, chi Procuratore Generale, chi quinto e chi sesto Definitore. Chiude in una busta il foglio, che deve restare anonimo, e la consegna a chi presiede il Capitolo. In caso di impedimento, non è consentito delegare un altro monaco;
- c) il preside del Capitolo riunisce le buste dei presenti in una sola che, chiusa davanti a tutti i Capitolari, è sigillata col timbro del monastero e sottoscritta dall'Abate, dai due monaci più anziani di professione e dall'Attuario, e poi, presa in custodia dall'Abate o dal Discreto, sarà consegnata a suo tempo al Presidente del Capitolo Generale;
- d) l'atto capitolare viene messo a verbale in duplice copia originale, una delle quali si allega alla busta che racchiude il risultato della consultazione.

216*. SPECIFICITÀ PROPRIA. L'atto capitolare della predetta consultazione è distinto da quello dell'elezione del Discreto, di cui al n. 200 del Direttorio: esso infatti è presieduto dall'Abate e tutti vi partecipano, contrariamente a quanto avviene per il Discreto. Se per ragioni pratiche il Capitolo conventuale decide di fare i due atti in un'unica sessione, li faccia in due momenti diversi e con due verbali distinti.

ARTICOLO V SVOLGIMENTO DEL CAPITOLATO GENERALE

217*. INIZIO. Celebrata comunitariamente l'Eucaristia, i Padri capitolari all'ora stabilita si radunano nell'aula del Capitolo.

Osservato quanto prescritto dal nostro Rituale e recitate le preghiere indicate, l'Abate Generale (se la sede è vacante, il Vicario Generale) invita l'Oratore a tenere il discorso e, dopo questo, i non aventi diritto (tranne il Cancelliere ed eventualmente gli Attuari) ad uscire dall'aula, ma a rimanere in comunione di preghiera con i Capitolari per il buon esito del Capitolo, fatto salvo quanto espresso al n. 157,j delle Costituzioni.

218*. PROCEDIMENTO. Si procede quindi con il seguente ordine:

- a) si comunica il diritto dei presenti a partecipare al Capitolo Generale;
- b) l'Abate Generale, se crede, riferisce sullo stato della Congregazione;
- c) tutti i Capitolari emettono il giuramento;
- d) vengono eletti, per tutte le votazioni, gli Scrutatori, che prestano il giuramento;
- e) si procede all'eventuale elezione di una o più Commissioni di studio per lo svolgimento del Capitolo e per l'esame delle materie che lo stesso Capitolo dovrà discutere;
- f) si elegge il Presidente o Moderatore;
- g) i Definitori e l'Abate Generale o, se la sede è vacante, il Vicario Generale, rinunziano alla carica;
- h) vengono eletti i due Collegi dei Censori, ciascuno composto di tre Padri capitolari, l'uno per le relazioni disciplinari, l'altro per quelle amministrative;
- i) i due Collegi dei Censori fanno la relazione per bocca del Capitolare più anziano di professione;
- j) il Moderatore notifica i risultati della consultazione orientativa;
- k) si passa all'elezione dell'Abate Generale e dei sei Definitori;
- l) il Capitolo Generale continua secondo l'ordine che il nuovo Abate Generale con il Definitorio avrà stabilito.

219*. VERIFICA DEL DIRITTO DI PRESENZA. La verifica del diritto di presenza al Capitolo Generale avviene in questo modo: il Cancelliere legge i nomi di tutti gli aventi diritto al Capitolo Generale e dei

professi solenni di Monte Oliveto Maggiore, che interverranno solo per eleggere l'Abate Generale; quindi rende note le motivazioni inviate dai Capitolari assenti; infine invita gli astanti a pronunciarsi su qualche eventuale irregolarità e a chiedere spiegazioni.

In caso di dubbio il Capitolo decide a maggioranza di voti.

Se risultasse qualche irregolarità, l'implicato umilmente uscirà dal Capitolo.

220*. RELAZIONE SULLA CONGREGAZIONE. Alla fine della verifica l'Abate Generale può informare il Capitolo sullo stato della Congregazione, esponendo sia i fatti più notevoli del suo sessennio, sia le condizioni del momento, sia ciò che a suo parere resterebbe da fare.

221*. GIURAMENTO. Quindi tutti i Padri capitolari, uno alla volta, giurano, secondo la formula prescritta dal nostro Rituale, di eleggere coloro che ritengono degni nel Signore.

222*. ELEZIONE DEGLI SCRUTATORI. Dopo il giuramento vengono eletti i tre Scrutatori con un'unica scheda, sulla quale ogni Capitolare scrive tre nomi.

Eletti sono quelli che riportano più voti, e restano in carica per tutto il Capitolo Generale.

Per la loro elezione fungono da Scrutatori i primi due Definitori; se il primo presiede, lo sostituisce il terzo.

223*. GIURAMENTO, COMPITI. I tre Scrutatori, emesso, prima di assumere l'ufficio, il giuramento di mantenere il segreto come prescritto nel Rituale: distribuiscono le schede; curano che le votazioni siano fatte in segreto, con diligente rapidità, singolarmente, e che tutti gli elettori osservino l'ordine di precedenza; raccolgono le schede e accertano, sotto gli occhi del Presidente del Capitolo, se il loro numero corrisponda a quello dei votanti; finito il riscontro, le proclamano una ad una; annotano in forma distinta i risultati globali e li presentano al Presidente, cui solo spetta di promulgarli definitivamente; finito lo scrutinio, o al massimo la sessione, bruciano le schede; sorvegliano l'adempimento dei nn. 217-249 del Direttorio.

224*. COMMISSIONI CAPITOLARI. Se l'Abate Generale vede la necessità di nominare una o più Commissioni di studio su determinati argomenti, che dovranno poi essere esaminati dal Capitolo Generale, ne propone la nomina dopo essersi consultato con i Definitori.

I Padri capitolari le scelgono a maggioranza relativa, ma con tante votazioni quanti saranno i membri di ogni Commissione (possibilmente, solo tre).

225*. MODERATORE: ELEZIONE, REQUISITI. L'elezione del Moderatore viene fatta a norma del can. 119,1 C.I.C.

Sia un monaco capitolare, prudente, che sappia servire i fratelli nel delicato compito di scegliere il nuovo Abate Generale.

Dirige il Capitolo nell'elezione dei due Collegi dei Censori e dell'Abate Generale, perché tutto si compia nell'osservanza del diritto.

226*. RINUNZIA. Eletto il Moderatore per prima cosa, secondo la formula indicata nel Rituale, rinunziano i Definitori, che prendono il posto conforme all'ordine di professione; quindi l'Abate Generale, il quale occupa il primo posto in Capitolo dopo il Moderatore non appena lo avrà immesso nel suo ufficio.

227*. VALORE DI TALE RINUNZIA. La rinunzia dell'Abate Generale non comporta vacanza di sede, perché è solo un atto formale unilaterale, compiuto secondo la più antica tradizione dei nostri Padri a tutela dell'esercizio della libertà di scelta nel Capitolo Generale.

Se, perciò, capitasse di dover eseguire un atto di governo, questo spetterebbe sempre all'Abate Generale rinunziatario fino all'immissione del nuovo eletto.

228*. CENSORI. Si eleggono quindi i due Collegi dei Censori, l'uno per le relazioni disciplinari, l'altro per quelle amministrative.

I tre membri di ciascun Collegio vengono eletti con un'unica scheda, sulla quale ogni Capitolare scrive tre nomi. Eletti sono coloro che riportano più voti.

Siano membri del Capitolo, animati dallo spirito di Dio, periti nel loro ramo, equilibrati nei giudizi.

229*. COMPITI. Il Collegio dei Censori per la disciplina verifica se siano stati osservati i decreti del Capitolo Generale precedente; esamina le relazioni disciplinari presentate dagli Abati, Discreti e Rappresentanti, e quelle dei Maestri di formazione.

Il Collegio dei Censori per l'economia analizza la relazione economica ricevuta dal Discreto e verifica i documenti allegati alla relazione, approfondendo, se lo ritiene opportuno, con lo stesso Discreto gli aspetti più utili e necessari, per conseguire una chiara, precisa e veritiera situazione economica del monastero.

Lo stesso procedimento sarà tenuto con l'Economo Generale per quanto attiene ai beni della Congregazione. Le relazioni amministrative, da consegnare ai Censori, devono essere firmate dal Consiglio di Amministrazione, annotando anche il parere del Capitolo conventuale.

La relazione economica dei beni mobili ed immobili della Congregazione sarà presentata dall'Economo Generale con l'approvazione dell'Abate Generale e del suo Definitorio.

230*. REVISIONE DELLE RELAZIONI. I Censori, ricevute le relazioni, si riuniscono a parte per sottoporle ad esame e redigere il rapporto da presentare ai Padri capitolari.

Se dalla revisione sorgono difficoltà, possono chiedere chiarimenti agli interessati; se sorgono fatti gravi, riferiscono all'Abate Generale e ai Definitori uscenti; se il caso lo richiede, ai nuovi eletti.

Qualora venissero in luce cose rilevanti a carico della persona e dell'operato dell'Abate Generale, ne informino i Definitori, perché provvedano a parlarne con lui.

Nel caso che ragioni serie esigessero un ricorso alla Santa Sede, vi si ricorra, e nel frattempo i Padri capitolari vivano nella disciplina monastica, si scambino le idee sui problemi e gli argomenti compresi nel programma che il Capitolo deve trattare.

231*. PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI. Le relazioni da presentare al Capitolo Generale siano fruttuose nella verità e nella carità, concise, spassionate, pur invitando, se necessario, a correggere qualche punto di disciplina e di amministrazione.

Le legge ai Padri capitolari il monaco più anziano di ciascun Collegio. Esse non sono oggetto di discussione; ma se qualcuno lo chiede e se ne vede la necessità, si diano chiarificazioni.

232*. VERIFICA E NOTIFICAZIONE DEI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE PREVIA. Dopo la lettura delle relazioni il Cancelliere introduce i professi solenni della Comunità di Monte Oliveto Maggiore che prenderanno parte all'elezione dell'Abate Generale (fatto salvo quanto espresso al n. 157,j delle Costituzioni); poi, verificato l'esito della consultazione previa, di cui ai nn. 214-216 del Direttorio, si procede all'elezione dell'Abate Generale e dei Definitori.

La suddetta verifica si svolge così:

- a) il Moderatore invita a consegnare le buste con gli acclusi verbali. L'atto viene registrato dal Cancelliere. Il Moderatore dà le buste agli Scrutatori perché fedelmente e sollecitamente facciano lo scrutinio;
- b) lo Scrutatore più anziano di professione riassume i risultati e li comunica al Moderatore, il quale li proclama ai Padri capitolari, avvisando che tale orientamento della Congregazione non vincola né giuridicamente, né moralmente il Capitolo Generale.

233*. ELEZIONE DELL'ABATE GENERALE. Poiché l'Abate Generale è il successore di San Bernardo Tolomei nel governo dell'Archicenobio, ed è tenuto a ricercare con tutto lo zelo il bene della Congregazione e dei singoli monaci, la sua elezione è di fondamentale importanza e va al di là del suo semplice valore giuridico.

Sia scelto perciò ad Abate Generale chi, secondo le parole del nostro S. Padre Benedetto, si distingue "per merito di vita e sapienza di dottrina, anche se fosse l'ultimo in Congregazione" (RB 64,2).

234*. PROCLAMAZIONE. Al termine di ogni scrutinio dei voti, dati in forma segreta, il Moderatore ne proclama il risultato. Appena raggiunto il numero legale, comunica al candidato l'elezione avvenuta, nella medesima sessione e con la formula descritta nel Rituale, se l'eletto è membro del Capitolo; se no, con il mezzo più rapido.

Il Capitolo rimane sospeso fino a che l'Abate Generale eletto non abbia risposto e sia presente.

235*. IMMISSIONE. L'Abate Generale, se non è benedetto, riceva la benedizione abbaziale quanto prima.

Il Cancelliere stende il verbale dell'elezione e dell'accettazione, che viene sottoscritto da tutti i Padri capitolari e sarà poi letto quando il nuovo Abate verrà immesso sulla cattedra abbaziale in chiesa (cfr. Cost. 165).

236*. ENTRATA IN CARICA. Dal momento dell'accettazione e dell'immissione nel suo ufficio il nuovo eletto entra subito in carica, essendo l'elezione confermata per privilegio apostolico. Da allora l'Abate Generale uscente cessa del tutto il suo ufficio.

Il nuovo Abate Generale diventa immediatamente Presidente del Capitolo, e il Moderatore riprende il suo posto di Congregazione.

L'Abate Generale preterito ha il primo posto dopo il suo successore; si renderà disponibile ad integrare e chiarire le varie situazioni disciplinari ed economiche dei monasteri della Congregazione che eventualmente il nuovo eletto potrà richiedere.

237*. ELEZIONE DEI DEFINITORI. Il Capitolo Generale elegge quindi i sei Definitori secondo il n. 160 delle Costituzioni e tenendo presenti i requisiti da queste previsti ai nn. 172-174.

Se chi è eletto Definitore non è presente al Capitolo, questo non prosegua finché non sia stata accertata l'accettazione; conosciuta la quale, i lavori capitolari vanno avanti, e sino a quando l'eletto non sarà in sede capitolare, è sostituito dal Definitore uscente di pari grado.

238*. PRIMA RIUNIONE DEL DEFINITORIO. Eletti i Definitori, l'Abate Generale riunisce il Definitorio, presente il Cancelliere. L'Economo Generale uscente si renda disponibile, se necessario, ad integrare e chiarire la situazione economica della Congregazione; stabilisce l'ordine di proseguimento del Capitolo; lo riconvoca poi per le nomine degli Officiali della Curia generalizia e delle Commissioni della Congregazione, e tutte le volte che lo crederà necessario.

Nel determinare il seguito dei lavori capitolari il Definitorio tenga presenti le competenze del Capitolo Generale, di cui al n. 153 delle Costituzioni.

239*. ELETTORI INFERMI. Se qualche elettore non può, per grave infermità, partecipare alle votazioni riguardanti l'Abate Generale e i Definitori, due Scrutatori di volta in volta portino l'urna alla sua cella per raccogliergli il voto.

ARTICOLO VI COMMISSIONI

240*. COMPITI. MEMBRI. Le Commissioni, che possono essere o preparatorie o capitolari, studiano gli argomenti ad esse proposti e prospettano le soluzioni che stimano migliori.

Membri delle Commissioni possono essere Padri capitolari, e non capitolari, purché versati nella materia da studiare, prudenti e riservati.

241*. NOMINA. La Commissione preparatoria e quelle che durante il Capitolo riserva per sé, le nomina il Definitorio; il Capitolo elegge invece le Commissioni per il Capitolo, secondo il n. 224 del Direttorio.

242*. RELAZIONI. La relazione in Capitolo dev'esser fatta da un membro della Commissione, che sia Padre capitolare.

Le proposte o conclusioni delle Commissioni possono essere oggetto di discussione o di approvazione, con voto segreto.

ARTICOLO VII
COME SI VOTA E SI SCRUTINA

243*. RELATORE. Per la trattazione di qualsiasi argomento il Definitorio sceglie per tempo un Relatore che presenti, possibilmente in scritto, il suo pensiero. Si apre quindi la discussione per ordine di prenotazione. L'intervento sia breve, non superiore ai cinque minuti, chiaro e motivato nelle conclusioni.

Finita la discussione, sia concesso al Relatore di esaminare le osservazioni.

244*. DIBATTITO. VOTAZIONE. Si propone, poi, a seconda dei risultati, un testo preciso da consegnare scritto ai Padri capitolari; si dà luogo a un'altra discussione e infine, se non c'è nulla da modificare, si fanno due votazioni: una generale o primaria, che si esprime con le parole: "*placet*", "*non placet*", "*placet iuxta modum*", nel quale ultimo caso, per la validità, la modificazione richiesta dev'essere espressa a parte e motivata; l'altra definitiva, che si effettua con le parole: "*placet*", "*non placet*" e "*abstineo*" (o scheda bianca).

245*. CONCLUSIONE. La proposta che avrà ottenuto più voti si riterrà valida come norma capitolare. Simile procedimento si segue per le relazioni delle Commissioni. Ogni Capitolare può chiedere, con domanda scritta al Definitorio, che siano trattati argomenti non contenuti nel programma.

246*. MODO DELLA DISCUSSIONE. Nelle discussioni si proceda ordinatamente. Nessuno si permetta di interrompere chi sta esprimendo il suo parere. Chiunque parla in Capitolo, cerchi la verità per il bene della Congregazione, con carità massima e rispetto per le opinioni degli altri, mentre tutti guida lo Spirito di Dio.

247*. COME SI VOTA. Tutte le votazioni sono segrete, e con schede segrete, precedentemente distribuite dagli Scrutatori, si effettuano le elezioni.

Solo cose di minima importanza e non aventi forza di legge del Corpo Costituzionale e del Direttorio, ma procedurale, possono essere approvate per alzata di mano o per acclamazione, secondo che avrà deciso il Presidente del Capitolo Generale. Se però almeno cinque Padri capitolari chiedono anche per questi casi la votazione segreta, questa dev'essere concessa.

248*. COMPUTO DEI VOTI. Quando i voti superano il numero dei presenti, la votazione è nulla e il Presidente ne ordina un'altra.

Se non è detto espressamente in contrario, la maggioranza si computa sui voti validi, senza considerare le schede bianche o nulle e le astensioni, ed è definitivo quanto la detta maggioranza avrà deliberato nella votazione decisiva.

249*. CONCLUSIONE DEL CAPITOLO GENERALE. Finiti i lavori capitolari e firmati gli atti da tutti i Padri del Capitolo e dal Cancelliere, il Capitolo Generale si conclude con le preci prescritte e come è detto al n. 66 del Direttorio.

ARTICOLO VIII
CAPITOLO GENERALE STRAORDINARIO

250*. CHI LO CONVOCA E QUANDO. L'Abate Generale durante il suo sessennio con il consenso dei Definitori può convocare il Capitolo Generale straordinario ogni volta che egli stesso o il Capitolo Generale ordinario (cfr. n. 153,b delle Costituzioni) lo credano necessario o utile.

251*. CONVOCAZIONE. Questo Capitolo è convocato come il Capitolo Generale ordinario.

Nel decreto d'indizione, che dev'essere emanato almeno tre mesi prima che esso cominci, vanno precisati il motivo della convocazione, il luogo, la data di inizio e i temi da trattare.

252*. CONVOCATI. Vi partecipano:

- a) l'Abate Generale;

- b) gli Abati Generali preteriti;
- c) i Definitori;
- d) gli Abati di regime;
- e) i Priori conventuali;
- f) il Priore claustrale di Monte Oliveto Maggiore.

253*. RAPPORTI CON IL CAPITOLO GENERALE ORDINARIO. Di natura sua non ha potere legislativo, e non impedisce né rinvia la celebrazione sessennale del Capitolo Generale ordinario.

254*. SVOLGIMENTO. Per il suo svolgimento valgono le norme date dal Direttorio per il Capitolo Generale ordinario e gli stessi criteri di votazione.

CAPITOLO II ABATE GENERALE

[Costituzioni: nn. 163-170]

255*. SERVIZIO E PATERNITÀ. L'Abate Generale nell'esercizio dei suoi doveri pensi che la sua autorità è a servizio dei fratelli e della Congregazione. Si adoperi perciò con tutte le forze per salvare le anime dei monaci e ottenere che questi siano uniti come membra di un solo corpo nel vincolo della carità, testimoniata con le parole e con le opere.

Faccia tutto con senso di responsabilità, larghe vedute, cuore paterno ed efficienza operosa, usando i mezzi che la sua cristiana prudenza gli consiglierà come opportuni.

256*. COMUNIONE ECCLESIALE. Procuri, a norma del n. 2 del Proemio, che ogni Comunità e ogni monaco siano in perfetta comunione ecclesiale con il Sommo Pontefice, Vicario di Cristo in terra, e che si osservino i decreti e le disposizioni del Magistero.

257*. COMUNIONE CON L'ABATE GENERALE. I monaci della Congregazione vivano in comunione con lui, fedeli alle sue direttive, e lo aiutino con la preghiera.

Ogni anno nelle solennità dell'Epifania e dell'Annunciazione del Signore, dell'Assunzione, Natività e Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, e in quella del Santo Padre Benedetto in tutti i monasteri si celebri per lui una Messa, possibilmente conventuale, e si offrano a Dio le preghiere e le azioni della giornata.

258*. SEGRETARI. Nell'adempimento del suo ufficio l'Abate Generale oltre al Cancelliere e al Segretario può avere uno o più Segretari personali.

259*. ACCERTAMENTO DI INFERMITÀ. Se per infermità l'Abate Generale diventa inabile al governo, si consultino almeno due medici coscienziosi e valenti, il cui referto sarà poi esaminato dai Definitori riuniti dal Vicario.

CAPITOLO III DEFINITORIO

[Costituzioni: nn. 171-182]

260*. VICARIO GENERALE: COMPETENZE. Il Vicario sostituisce l'Abate Generale, nell'amministrazione ordinaria, in caso di malattia o di assenza prolungata. Verificandosi la vacanza della sede indice, a norma delle Costituzioni e nel termine fissato dal n. 190 del Direttorio, il Capitolo Generale.

261*. ECONOMO GENERALE: COMPETENZE. L'Economo Generale gestisce i beni della Congregazione; dà relazione finanziaria dell'amministrazione dei beni della Congregazione, dei contributi ricevuti e delle spese sostenute, sia alla Dieta annuale sia al Capitolo Generale; revisiona le relazioni amministrative dei beni dei singoli monasteri e vigila sulla loro buona amministrazione, con visite fraterne o su richiesta della Visita Canonica; riscuote le tasse costituzionali stabilite dal Capitolo Generale.

Il contributo per il Definitorio è stabilito, in misura uguale, per ogni professore di voti solenni della Congregazione ed è sancito dal Capitolo Generale.

Ogni monastero, al termine dell'anno finanziario, dichiara e versa al Definitorio quanto la Comunità ha stabilito di elargire per le necessità dei nostri monasteri più bisognosi. Detta elargizione viene totalmente suddivisa, da parte del Definitorio, secondo le necessità di ciascuno.

Nella relazione amministrativa annuale dell'Economo Generale vengono segnalati l'ammontare totale della somma raccolta complessivamente, i nomi dei monasteri donatori e, specificati, quelli dei monasteri destinatari

262*. GESTIONE DEI BENI ECONOMICI. Ogni bene di proprietà del monastero, mobile o immobile, è di per se stesso della Congregazione, la Comunità lo amministra con autonomia, nel rispetto delle leggi dei singoli Stati e delle consuetudini locali, a norma delle Costituzioni.

Spetta ai Superiori di ciascuna Nazione o Stato, unitamente al Definitorio, la gestione dei beni economici della Congregazione esistenti nella propria Nazione.

Resta il coordinamento e la responsabilità dell'Economo Generale in ordine a tali beni, nonché l'obbligo per le Comunità di chiedere le prescritte autorizzazioni, canoniche e costituzionali, per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, secondo i rispettivi valori.

263*. PROCURATORE GENERALE: COMPITI. Il Procuratore Generale tratta presso la Santa Sede gli affari riguardanti la Congregazione, le singole Comunità e i singoli monaci.

Nell'esercizio del suo ufficio non deve agire di suo arbitrio, ma in pieno accordo con l'Abate Generale.

264*. VICEPROCURATORE. Gli è di aiuto un Viceprocuratore, nominato come gli altri Officiali della Congregazione, il quale mentre è tenuto a seguire le indicazioni del Procuratore, deve anche essere da lui messo al corrente delle pratiche, per poterlo adeguatamente sostituire in caso di necessità.

265*. COLLABORAZIONE DEL DEFINITORIO. I Definitori diano il loro consiglio non solo quando ne sono richiesti dall'Abate Generale, ma anche spontaneamente, ogni volta che lo riconoscono utile o necessario per il bene dei monaci, delle Comunità e dell'intera Congregazione.

266*. PROCEDURA COLLEGIALE. Per la validità delle riunioni collegiali del Definitorio è richiesta la presenza degli obbligati a partecipare.

Quando si esige il consenso del Definitorio, l'Abate Generale deve convocare tutti i Definitori e stare alla maggioranza espressa con voto segreto; quando invece il consiglio (*audito Definitorio*), raduna i Definitori residenti nell'Archicenobio ma, se lo crede opportuno, può interpellare con qualche mezzo di comunicazione coloro che risiedono fuori da Monte Oliveto Maggiore.

Il Cancelliere annota le prescritte riunioni del Definitorio su apposito fascicolo, che sarà dato in esame ai Censori durante il Capitolo Generale.

267*. INFERMITÀ, RINUNZIA. Per stabilire se un Definitore sia inabile a causa di infermità, si deve consultare due medici coscienziosi ed esperti. In caso di rinuncia, occorre che il Definitorio esamini la motivazione e l'accetti (cfr. n. 182 delle Costituzioni).

268*. CHIUSURA DI UNA CASA. Prima che il Definitorio decida la chiusura di un monastero non manchi l'Abate Generale di consultare la Comunità interessata e il Consiglio dei Superiori della Nazione.

Se viene decisa la soppressione il Definitorio, sentita la Commissione economica, stabilisce la destinazione dei beni del monastero soppresso, nel rispetto della volontà dei fondatori o donatori e dei diritti legittimamente acquisiti.

CAPITOLO IV VISITA CANONICA

[Costituzioni: nn. 183-186]

269*. INIZIO. In occasione della Visita Canonica la famiglia monastica si riunisce in Capitolo conventuale; dette le preci di rito, il primo Visitatore esorti tutti con molta paternità a comportarsi in modo che la visita abbia buon esito.

270*. SVOLGIMENTO. La Visita Canonica sia fatta con spirito di servizio, inteso ad eliminare le inosservanze e ad accrescere le virtù monastiche, in particolare la carità. Per la parte liturgica si segua il nostro Rituale.

I monaci facilitino il compito dei Padri Visitatori parlando francamente e illuminandoli sulla vita della Comunità.

271*. COMPITI. I Visitatori si rendano conto della qualità della vita comunitaria e liturgica, dell'adempimento dei doveri propri della Comunità e di ogni monaco; se regni la fraternità; se vi siano abusi; constatino la sobrietà e la dignità degli ambienti dove vivono i monaci; prendano visione dei registri contabili degli Officiali; ascoltino i vari Officiali circa il buon andamento del monastero e la premura verso i singoli monaci; si accertino delle reali disponibilità finanziarie, degli eventuali oneri assunti con il rispettivo ammortamento e di eventuali investimenti in atto; verifichino se gli oneri delle Ss. Messe sono stati soddisfatti.

272*. SEGRETO. I Visitatori sono obbligati al massimo segreto su quanto hanno sentito durante la visita. L'Abate e i monaci non possono affatto indagare su ciò che è stato deposto a loro riguardo.

273*. CASI GRAVI. Qualora si scoprissero fatti gravi a carico dell'Abate locale, l'Abate Generale, o il Visitatore, riferisca al Definitorio, il quale provvederà secondo il caso (cfr. n. 181,0 delle Costituzioni).

CAPITOLO V OFFICIALI DELLA CONGREGAZIONE E COMMISSIONI

[Costituzioni: nn. 187-189]

274*. CANCELLIERE. Il Cancelliere è un monaco professo di voti solenni, integro e intenditore di diritto.

275*. COMPITI. Spettando a lui tutelare la legge, egli deve vigilare che in ogni disposizione dell'Abate Generale, del Definitorio, del Capitolo Generale si ottemperi alle prescrizioni della Chiesa, del nostro Corpo Costituzionale e del Direttorio.

Suoi compiti principali sono:

- a) mettere a verbale tutti gli atti del Definitorio, della Dieta annuale, del Capitolo Generale;
- b) custodire gli atti e le copie originali dei decreti delle Visite Canoniche dei singoli monasteri;
- c) conservare, protocollare e catalogare per ordine tutti i decreti, gli scritti dell'Abate Generale, i ricorsi fatti all'Abate Generale e al Definitorio;
- d) comunicare alle Comunità la morte di ogni monaco e tenere aggiornato il necrologio;
- e) custodire i documenti relativi alle professioni monastiche e alle ordinazioni dei monaci;
- f) tenere l'indice di ogni nostra famiglia monastica aggiornato anno per anno;
- g) conservare eventuali atti processuali;
- h) proseguire il *Chronicon*.

Tutti questi documenti devono essere tenuti nell'archivio generale della Congregazione, che egli sorveglierà con solerte diligenza. Non ceda gli originali a nessuno senza il permesso esplicito dell'Abate Generale, e se non ha la certezza che non saranno smarriti.

Gli spetta pure far fede sugli esemplari che redige per ordine dell'Abate Generale.

276*. VICECANCELLIERE. L'Abate Generale, se lo crede conveniente, nomini ed affianchi al Cancelliere, come aiuto, un Vice.

277*. SEGRETARIO. Il Segretario è un monaco professo di voti solenni, prudente e riservato con tutti, adatto al disbrigo di pratiche o incarichi particolari, scelto dall'Abate Generale e presentato al Definitorio per la conferma.

Risiede presso l'Abate Generale.

278*. PROMOTORE DI GIUSTIZIA. Il Promotore di giustizia è un monaco professo di voti solenni, di specchiati costumi e buon conoscitore del diritto e, in forza del suo ufficio, fedele osservante della legge.

Coadiuvando l'Abate Generale a far rispettare la giustizia, secondo il Diritto Canonico, il nostro Corpo Costituzionale e il Direttorio. Abita nel suo monastero.

279*. VICEPROCURATORE. Il Viceprocuratore è un monaco professo di voti solenni, che aiuta il Procuratore Generale.

Durante la vacanza della Procura sostituisce il Procuratore Generale, come è detto al n. 182 delle Costituzioni. Vive a Roma.

280*. PREFETTO DEGLI STUDI. In ogni Nazione oppure, se l'Abate Generale lo giudica utile, anche in ogni monastero in cui si preparano i candidati alla vita monastica e agli Ordini sacri, non deve mancare il Prefetto degli studi.

Questi è un monaco professo di voti solenni, distinto per cultura umanistica e teologica, che attua l'ordinamento degli studi secondo le norme della Chiesa, i principi della nostra *Ratio studiorum* e le direttive della Commissione per le vocazioni, la formazione e gli studi, e cura che l'educazione intellettuale dei candidati avvenga col massimo profitto.

281*. POSTULATORE DELLE CAUSE DEI SANTI. Il Postulatore delle Cause dei Santi è un monaco professo di voti solenni, animato da zelo religioso e capace.

Promuove le cause di beatificazione e canonizzazione che gli sono affidate dal Definitorio.

282*. TRIBUNALE. Per quanto riguarda il procedimento del Tribunale della Congregazione, di cui al n. 192 delle Costituzioni, si segua il libro VII del C.I.C.

283*. COMMISSIONI: NATURA, RIUNIONI, NOMINA. Le Commissioni sono organi collegiali che studiano i problemi di loro pertinenza, o proposti dal Definitorio, e avanzano soluzioni. Si radunano quando è necessario.

I loro membri, nominati dal Definitorio durante il Capitolo Generale, restano nell'incarico da Capitolo Generale a Capitolo Generale ordinario.

Preside della Commissione per le vocazioni, la formazione e gli studi, è un Definitore, scelto dall'Abate Generale dopo aver sentito il Definitorio; le altre Commissioni si scelgono il Preside e il Segretario al loro interno.

284*. COMMISSIONE PER LE VOCAZIONI, LA FORMAZIONE E GLI STUDI. La Commissione per le vocazioni, la formazione e gli studi si occupa delle tematiche concernenti le vocazioni monastiche: promozione e scelta; suggerimenti di criteri atti alla loro crescita in esperienza benedettina nella nostra Congregazione; programmi per la formazione culturale e monastica dei candidati, iniziale e permanente.

Essa ha il compito di stabilire il programma della sessione di formazione destinata ai giovani monaci, preferibilmente nel periodo preparatorio all'ammissione alla professione solenne (cfr. Dir. n. 124). Tale sessione si svolgerà a Monte Oliveto.

285*. INIZIATIVE. La Commissione per le vocazioni, la formazione e gli studi è responsabile anche dell'organizzazione delle seguenti iniziative:

- a) un incontro di una settimana circa per i monaci giubilari dell'anno, in un monastero della Congregazione da designare, allo scopo di incoraggiare una maggiore fusione di spirito tra noi;
- b) incontri di formazione permanente per aree linguistiche o a livello generale, allo scopo di favorire la cultura e lo spirito comune.

Inoltre, allo scopo di facilitare la conoscenza e l'amore reciproco, sarà opportuno che le Comunità abbastanza vicine inviino rappresentanti in occasione di circostanze importanti della vita monastica come professioni solenni, ordinazioni presbiterali, giubilei, funerali.

286*. COMMISSIONE LITURGICA E MONASTICA. È proprio della Commissione liturgica e monastica provvedere al contenuto, alle forme e all'attuazione della liturgia nelle nostre Comunità sotto l'aspetto monastico, nonché proporre direttive secondo le quali vivere veramente la vita benedettina secondo il carisma del nostro Fondatore, San Bernardo Tolomei.

287*. COMMISSIONE GIURIDICA. La Commissione giuridica redige normative secondo le indicazioni del Definitorio e sottopone allo stesso l'interpretazione delle norme del Corpo Costituzionale e del Direttorio.

288*. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE. Le proposte delle Commissioni devono essere sempre presentate all'Abate Generale, al quale compete, con il Definitorio, esaminarle e decidere se siano o no da mettere in pratica.

U.I.O.G.D.

INDICE GENERALE

COSTITUZIONI.....	I
PROEMIO.....	5
Profilo e natura della Congregazione.....	7
PARTE PRIMA: VITA MONASTICA.....	9
Capitolo I: Testimonianza evangelica nella vita monastica.....	11
Articolo I: Vita di comunione con Dio e i fratelli.....	11
§I – Con Dio: preghiera e <i>Lectio Divina</i>	11
§II – Con i fratelli.....	12
Articolo II: Stabilità monastica.....	12
Articolo III: Consigli evangelici.....	13
§I – Castità.....	13
§II – Povertà.....	14
§III – Obbedienza.....	14
Articolo IV: Lavoro.....	15
§I – Lavoro manuale.....	15
§II – Lavoro intellettuale.....	15
§III – Lavoro pastorale.....	16
Articolo V: Silenzio.....	16
Articolo VI: Culto della Beata Vergine Maria.....	16
Articolo VII: Penitenza.....	17
Articolo VIII: Correzione.....	17
Capitolo II: Formazione graduale alla vita monastica.....	18
Preliminari.....	18
Articolo I: Postulato.....	18
Articolo II: Noviziato.....	18
Articolo III: Ammissione alla professione temporanea.....	19
Articolo IV: Formazione dei monaci professi temporanei.....	20
Articolo V: Ammissione alla professione solenne.....	21
Articolo VI: Ammissione ai Ministeri e agli Ordini.....	22
Capitolo III: Ammissione dei monaci della Confederazione O.S.B., di monaci non confederati e di altri religiosi professi perpetui.....	22
Capitolo IV: Separazione dalla Congregazione.....	23
PARTE SECONDA: REGIME DEI MONASTERI.....	25
Capitolo I: Regime di Monte Oliveto Maggiore.....	27
Capitolo II: Regime del monastero.....	27
Articolo I: Monastero e Comunità.....	27
Articolo II: Abate o Priore conventuale.....	28
Articolo III: Capitolo conventuale.....	30
Articolo IV: Officiali del monastero.....	31
Articolo V: Beni economici.....	32
Capitolo III: Regime delle case non formate.....	32
Capitolo IV: Regime delle parrocchie.....	32
Capitolo V: Oblati.....	33
PARTE TERZA: REGIME DELLA CONGREGAZIONE.....	35
Preliminari.....	37
Capitolo I: Capitolo Generale.....	37
Capitolo II: Abate Generale.....	39

Capitolo III: Definitorio.....	40
Capitolo IV: Visita Canonica.....	42
Capitolo V: Officiali della Congregazione e Commissioni.....	43
Capitolo VI Consiglio dei Superiori.....	43
Capitolo VII Tribunale della Congregazione.....	43
DIRETTORIO.....	45
PARTE PRIMA: VITA MONASTICA.....	47
Capitolo I: Testimonianza evangelica nella vita monastica.....	49
Articolo I: Comunione di vita con Dio e con i fratelli.....	49
§I – Con Dio.....	49
§II – Con i fratelli.....	51
Articolo II: Stabilità monastica.....	52
Articolo III: Consigli evangelici.....	52
§I – Castità.....	52
§II – Povertà.....	53
§III – Obbedienza.....	53
Articolo IV: Lavoro.....	53
Articolo V: Silenzio.....	54
Articolo VI: Culto della Beata Vergine Maria.....	54
Articolo VII: Penitenza.....	55
Articolo VIII: Correzione.....	55
Capitolo II: Formazione graduale alla vita monastica.....	55
Preliminari.....	55
Articolo I: Postulato.....	56
Articolo II: Noviziato.....	56
Articolo III: Ammissione alla professione temporanea.....	58
Articolo IV: Formazione dei monaci professi temporanei.....	59
Articolo V: Ammissione alla professione solenne.....	61
Articolo VI: Ammissione ai Ministeri e agli Ordini sacri.....	61
PARTE SECONDA REGIME DEI MONASTERI.....	63
Capitolo I: Ordine della Congregazione.....	65
Capitolo II: Regime del Monastero.....	65
Articolo I: Monastero e Comunità.....	65
Articolo II: Abate o Priore conventuale.....	66
Articolo III: Capitolo conventuale.....	67
Articolo IV: Officiali del Monastero.....	67
Articolo V: Beni economici.....	69
Capitolo III: Regime delle case non formate.....	71
Capitolo IV: Regime delle Parrocchie.....	71
Capitolo V: Oblati.....	71
PARTE TERZA: REGIME DELLA CONGREGAZIONE.....	73
Capitolo I: Capitolo Generale.....	75
Articolo I: Convocazione – Sede – Tempo – Membri – Poteri del Capitolo Generale.....	75
Articolo II: Discreti.....	76
Articolo III: Officiali del Capitolo Generale.....	77
Articolo IV: Consultazione previa.....	77
Articolo V: Svolgimento del Capitolo Generale.....	78
Articolo VI: Commissioni.....	81
Articolo VII: Come si vota e si scruta.....	82
Articolo VIII: Capitolo Generale Straordinario.....	82

Capitolo II: Abate Generale.....	83
Capitolo III: Definitorio.....	83
Capitolo IV: Visita Canonica.....	85
Capitolo V: Officiali della Congregazione e Commissioni.....	85